



DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nonché ai Regolamenti Regionali R.R. 28 febbraio 2017 n. 4 - R.R. 10 settembre 2018 n. 11 - R.R. 28 marzo 2019 n. 11

INDICE

Capitolo 1	5
La normativa in materia di commercio	5
1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale	5
2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia	8
2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali	8
Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”	8
Articolo 13 “Sviluppo e promozione del commercio”	9
2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa	11
Articolo 16 “Classificazione delle strutture commerciali”	11
Articolo 18 “Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali”	12
Articolo 19 “Dotazione di aree a parcheggio”	12
Articolo 20 “Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale”	13
2.3 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica	14
Articolo 22 “Esercizio dell’attività”	14
Articolo 23 “Provvedimenti comunali”	14
2.4 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche	14
Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”	14
Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”	15
Articolo 32 “Criteri generali”	15
Articolo 33 “Istituzione di nuovi mercati e fiere”	15
2.5 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	16
Articolo 38 “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”	16
Articolo 39 “Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi”	16
Articolo 40 “Attività non soggette ad autorizzazione”	16
2.6 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di rete distributiva dei carburanti	17
Articolo 44 “Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni”	17
Articolo 45 “Tipologie e attività commerciali integrative”	17
3. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo	19
Capitolo 2	21
Analisi del territorio comunale di Bari	21
1. Le principali caratteristiche del territorio comunale	21
1.1 La storia	21
1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali	22
1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Bari	25
2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Bari	27
2.1 L’andamento demografico dell’ultimo decennio	27
2.2 L’andamento della composizione dei nuclei familiari	27
2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile	28
2.4 La popolazione per fasce di età	29
2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Bari	29
Capitolo 3	32
La programmazione della rete distributiva	32
1. Introduzione	32

2. Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina	33
2.1 Quadro riepilogativo della rete commerciale del Comune di Bari (per tipologia di struttura).....	34
2.2 Quadro riepilogativo della rete commerciale del Comune di Bari (per tipologia merceologica)	34
2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Bari	37
2.3.1 Settore Alimentare e Misto	37
2.3.2 Settore Non Alimentare.....	38
2.3.3 Dettaglio della rete commerciale della Città di Bari, articolata per Municipi di competenza	40
2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva	44
2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nella Città di Bari	46
2.6 Pubblici Esercizi	48
2.7 Attività commerciali su aree pubbliche.....	49
2.7.1 Mercati giornalieri	49
2.7.2 Mercati settimanali.....	51
2.7.3 Posteggi fuori mercato per Municipio	53
2.7.4 Chioschi ricadenti nell’ambito di giardini e piazze	55
2.7.5 Fiere, Mostre e Mercatini.....	56
2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici.....	57
2.9 Distributori di carburante.....	61
2.10 Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso (MOI)	63
2.11 Ricariche autoveicoli elettrici e ibridi.....	64
Capitolo 4.....	65
Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale	65
1 La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12	65
2. La strategia d_Bari.....	66
3. Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.....	73
Capitolo 5.....	75
Il Piano delle Medie Strutture di Vendita.....	75
1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Bari	75
2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva	76
2.1 Indicatori di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita nel Comune di Bari	77
3. Il Piano delle Medie Strutture di vendita	78
3.1 Norme di riferimento per l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di una media struttura.....	79
3.2 Dotazioni di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Bari	81
3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.....	82
3.4 Criteri per l’insediamento di nuove strutture di vendita	86
4. Schema di Convenzione.....	88
Capitolo 6.....	92
Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	92
Capitolo 7.....	100
Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche.....	100
7.1 Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni	100
7.2 La dinamica demografica e l’analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche	101

7.3 Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità	111
7.4 Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bari.....	119
7.5 Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche	121
Capitolo 8.....	147
Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche	147
Capitolo 9.....	184
Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica	184
9.1 Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017	184
9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici	187
Capitolo 10.....	189
Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti	189
Capitolo 11.....	202
Forme speciali di vendita al dettaglio.....	202
11.1 Gli spacci interni	202
11.2 Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici.....	202
11.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	202
11.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.....	203
Capitolo 12.....	204
Sanzioni e norme finali.....	204
12.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori	204
12.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni.....	205
12.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia.....	205

Capitolo 1

La normativa in materia di commercio

1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale

In linea generale ogni intervento in materia di regolamentazione dell'attività economica da parte dei soggetti istituzionali competenti dovrebbe essere conforme al principio di tutela della concorrenza, considerata dalla Corte Costituzionale *"una delle leve della politica economica del Paese"* e non costituire ostacolo all'eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

In questa direzione si pongono anche la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006, nonché il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regione Puglia n. 3 del 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno dei servizi che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico-commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"[...] essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie [...]".*

Gli strumenti di programmazione commerciale hanno avuto in Italia una decisa evoluzione a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/1998, la cui comparazione con la precedente normativa (L. 426/1971), definisce una svolta nei principi alla base della pianificazione degli insediamenti commerciali.

Nel capo II della 426/1971 oltre al principio guida:

- *".... La migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore"* (art.11 - principio che si ritrova anche nel Decreto Bersani);

si ritrova anche l'altro principio guida:

- *"..... il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante ..."* (art.11).

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/1998 appare di significativa portata, giacché sancisce l'abbandono di una concezione programmatica che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali tutta incentrata sul raffronto tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione svolta tutta in termini quantitativi.

Con il D.Lgs. 114/1998 viene posto al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- *“il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese”* (art.1 comma 3 lett. d);
- *“la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari”* (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/1998 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore; la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
2. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
3. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
4. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, ***all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione*** tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di *“requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori”* (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel *“divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ... ”* (a questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne *“i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”*, tra cui fa rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di *“verifica di natura economica”* la qualifica *“una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione”*.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell'interesse generale che, ai sensi dell'art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell'assetto territoriale e dell'ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all'insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell'art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adequazione dell'offerta alla presunta entità della domanda”*. *I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”*.

La disposizione prevista nella L. 248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia

Il quadro normativo della programmazione commerciale da parte delle Amministrazioni Comunali è stato definito con **Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”** (da ora in avanti indicata sinteticamente come “Codice del Commercio”).

La **Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12**, ha aggiornato normativamente il Codice del Commercio alle seguenti norme:

- a) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- b) Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- c) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- d) Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Con l’aggiornamento normativo del Codice del Commercio, l’Amministrazione regionale ha fornito precise indicazioni per l’elaborazione degli strumenti comunali di programmazione delle attività commerciali.

Gli articoli fondamentali della nuova disciplina regionale del commercio, che regolamentano gli aspetti cruciali della programmazione e della disciplina comunale delle attività commerciali sono i seguenti:

2.1 Le disposizioni generali del “Codice del Commercio” in materia di programmazione comunale delle attività commerciali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III Programmazione della rete distributiva

Articolo 12 “Strumenti comunali di programmazione e incentivazione”

1. *I Comuni per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento Strategico del Commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
 - a) *un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
 - 1) *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
 - 2) *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*
 - b) *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del Comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*
 - c) *l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all’articolo 13;*
 - d) *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.*
3. *Il Documento Strategico del Commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base delle finalità di cui all’articolo*

2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il Comune definisce:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
- d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, all'eventuale svolgimento nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
 - 1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - 2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - 3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - 4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 - 5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - 6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).

Capo IV Strumenti di promozione del commercio

Articolo 13 "Sviluppo e promozione del commercio"

1. All'interno del Documento Strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.
2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal Comune.
3. In relazione alle problematiche rilevate il Comune può:
 - a) promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio;

- b) *attivare progetti di valorizzazione commerciale;*
- c) *individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità;*
- 4. *I Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, Associazioni di operatori, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.*
- 5. *I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.*
- 6. *Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.*
- 7. *Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:*
 - a) *interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
 - b) *disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
 - c) *misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
 - d) *la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*
 - e) *l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*
 - f) *il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*
 - g) *l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*
 - h) *l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.*
- 8. *Il Comune, sulla base del progetto, può inoltre:*
 - a) *incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;*
 - b) *vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.*
- 9. *Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i Comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.*
- 10. *I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dall'articolo 16, di:*
 - a) *attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;*
 - b) *servizi per la promozione del territorio;*
 - c) *attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e tele- comunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.*
- 11. *I Comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.*
- 12. *Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.*
- 13. *La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.*

2.2 Le disposizioni del “Codice del Commercio” in materia di commercio in sede fissa

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA

Articolo 16 “Classificazione delle strutture commerciali”

1. *Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo.*
2. *La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare.*
3. *Ai fini della definizione dell’impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:*
 - a) **beni per la persona:** *comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;*
 - b) **altri beni a basso impatto urbanistico:** *comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;*
 - c) **altri beni:** *comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).*
4. *Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all’articolo 4. La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.*
5. *Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
 - a) **esercizi di vicinato** *con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;*
 - b) **medie strutture di vendita** *con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:*
 - 1) **M1 Medie Strutture** *di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;*
 - 2) **M2 Medie strutture** *intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;*
 - 3) **M3 Medie strutture** *attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;*
 - c) **Grandi strutture di vendita** *con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:*
 - 1) **G1 Grandi strutture inferiori** *con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;*
 - 2) **G2 Grandi strutture superiori** *con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.*
6. *Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
 - a) **struttura isolata:** *esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;*
 - b) **centro commerciale:** *costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita;*
 - c) **area commerciale integrata:** *uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L’area commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata anche da viabilità pubblica con l’esclusione delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a*

protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

1) autostrade;

2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;

d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.

7. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così classificate:

a) piccole: ubicate in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;

b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;

c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.

8. Le aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

9. Le aree commerciali di cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

10. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

11. Gli insediamenti di cui ai commi 8 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal comune con le procedure di cui all'articolo 17, comma 7.

Articolo 18 "Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali"

1. I Comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.

2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

Articolo 19 "Dotazione di aree a parcheggio"

1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.

2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.

3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

4. Al fine di promuovere l'insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all'articolo 3, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.

5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

A commento dell'articolo 19 relativo alla dotazione di aree di parcheggio, vi è da sottolineare la possibilità di deroga alle disposizioni sopra riportate, così come previsto dall'art.3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, che testualmente recita:

1. *Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanisti di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:*
 - a) *interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali;*
 - b) *Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica o ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:*
 - *fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;*
 - *fino al 100% per le strutture non alimentari.*
 - c) *Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.*
 - d) *Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.*
 - e) *Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone B): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.*
2. *La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.*
3. *Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.*

Si riporta la tabella degli standard a parcheggio, relativi alle medie strutture, previsti dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, pubblicato sul BURP n. 119 del 14.09.2018:

Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:

	Mq. 251-600	Mq. 601-1500	Mq. 1501-2500
Alimentare e misto	0,7 mq.	1,0 mq.	1,5 mq.
Beni persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1,0 mq.
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

Articolo 20 "Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale"

1. *Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.*
2. *Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.*
3. *L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.*

2.3 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica

TITOLO III VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 22 “Esercizio dell’attività”

1. *La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all’articolo 12.*

Articolo 23 “Provvedimenti comunali”

1. *Il Comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:*
 - a) *i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;*
 - b) *servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i Comuni stessi, nell’ambito dell’accoglienza turistica o dei servizi al territorio.*

2.4 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di commercio su aree pubbliche

TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I Norme generali

Articolo 27 “Tipologia delle autorizzazioni”

1. *Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:*
 - a) **aree pubbliche:** *le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;*
 - b) **commercio su aree pubbliche:** *le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;*
 - c) **posteggio:** *la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;*
 - d) **concessione di posteggio:** *l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera;*
 - e) **mercato:** *l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;*
 - f) **mercato straordinario:** *l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;*
 - g) **fiera:** *la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*
 - h) **fiera straordinaria:** *la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;*
 - i) **presenza in un mercato:** *il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;*
 - j) **presenze effettive in una fiera:** *il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.*
 - j bis) **spunta:** *l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.*
2. *Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:*
 - a) *su posteggi dati in concessione: tipo A;*
 - b) *in forma itinerante: tipo B.*
3. *In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa titolare.*

Articolo 28 “Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni”

1. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
2. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.
3. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L.R. 24/2013.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Capo II Programmazione del commercio su aree pubbliche

Articolo 32 “Criteri generali”

1. Attraverso il documento di cui all'articolo 12 il Comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:
 - a) il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;
 - b) l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.
2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:
 - a) nei Comuni del tutto privi di mercato;
 - b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.

Articolo 33 “Istituzione di nuovi mercati e fiere”

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
 - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
 - g) degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.
2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati.
5. La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.

2.5 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 38 “Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

1. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
2. *Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.*

Articolo 39 “Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi”

1. *I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
2. *È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
3. *In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.*
4. *Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:*
 - a) *di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
 - b) *il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;*
 - c) *l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;*
 - d) *l'impegno al rispetto del CCNL;*
 - e) *la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Articolo 40 “Attività non soggette ad autorizzazione”

1. *Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:*
 - a) *negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
 - b) *negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
 - c) *negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto-stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;*
 - d) *negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;*

- e) *nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;*
 - f) *le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;*
 - g) *nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;*
 - h) *nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;*
 - i) *al domicilio del consumatore.*
2. *I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.*

2.6 Le disposizione del “Codice del Commercio” in materia di rete distributiva dei carburanti

TITOLO VI RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 44 “Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni”

- 1) *I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.*
- 2) *Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente. L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.*
- 3) *I comuni, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.*

Articolo 45 “Tipologie e attività commerciali integrative”

- 1. *I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.*
- 2. *Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.*
- 3. *I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).*
- 4. *I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienicosanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.*

Sulla base della normativa regionale sopra dettagliatamente descritta per le parti che afferiscono alla definizione del quadro programmatico del Documento Strategico del Commercio della Città di Bari, possono essere individuate le Linee-Guida del processo di modernizzazione del sistema distributivo locale che dovrà essere finalizzato a:

- a) garantire il rispetto delle esigenze dei consumatori;
- b) assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive in termini dimensionali;
- c) mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
- d) promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse porzioni del territorio comunale;
- e) svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie strutture già esistenti, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo svolto ai fini di uno sviluppo occupazionale di manodopera locale.

La programmazione della rete distributiva del Comune di Bari, oltre al rispetto delle previsioni legislative e regolamentari, vuole costituire l'approccio ad una nuova strategia di governo del settore che, innestandosi nel solco della crescente consapevolezza che promuovere il commercio – e più in generale il contenuto di servizio – può attivare risorse pubbliche e private in grado di sostenere la rivitalizzazione della rete esistente e la valorizzazione degli ambiti urbani.

3. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo

La pianificazione commerciale persegue l'obiettivo di favorire la razionalizzazione della rete commerciale, definendo l'equilibrio distributivo tra le esigenze della domanda e dell'offerta.

Da un lato è necessario soddisfare le tre fondamentali esigenze dei consumatori che corrispondono a:

- a) assicurare la presenza sul mercato di tutti i beni per i quali si ha volontà di consumo;
- b) garantire l'accessibilità del territorio, cioè disporre di una ottimale dislocazione degli esercizi di vendita, assicurando in tal modo un'adeguata dotazione di servizio al consumatore;
- c) definire la flessibilità dell'offerta di beni, ipotizzando immediate trasformazioni dell'offerta quando queste si rendano necessarie o comunque richieste dal consumatore.

La struttura destinata a soddisfare la domanda, ossia la rete del commercio al dettaglio, deve di converso contemperare le esigenze sopra elencate con le proprie, che possono essere così riepilogate:

- economicità dell'impresa, cioè che i ricavi siano superiori ai costi;
- individuazione di un bacino di utenza che configuri un determinato assetto della domanda;
- massima resa del capitale di rischio, come possibilità di ammortamento dell'investimento in un maggiore periodo di tempo.

Un corretto rapporto tra domanda ed offerta implica il conseguimento di un equilibrio tra tutte le diverse, e a volte contrapposte, esigenze. Al contrario, la mancanza di tale equilibrio può indurre disordine nel sistema, producendo diseconomie.

In ogni caso, una rete distributiva di beni di consumo si presenta come un sistema ad alta complessità, con un elevato numero di variabili, in cui è possibile indurre disordine anche con interventi di rilevanza minima.

Per queste ragioni, gli obiettivi che si devono conseguire nella pianificazione della rete distributiva possono essere sintetizzati in:

1. miglioramento della produttività e della funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio può essere identificato dall'indicatore **"Indice di Servizio al consumatore (IS)"**, espresso dal rapporto $Mq./1000$ abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).
2. miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando la maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore **"Indice Distribuzione (ID)"**, espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ($N.PDV/1000$ abitanti).
3. conseguire una razionalizzazione ed un progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Tale risultato può essere espresso dall'indicatore **"Indice di Equilibrio commerciale (IE)"** che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato può essere espresso dagli indicatori di **"Indice Copertura Territoriale (ICT)"**, fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame (MQV/KMQ) e dall'indicatore **"Indice Densità Territoriale (IDT)"**, esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione ($N.PDV/MQV$).

Per impostare una corretta pianificazione, fondata sui criteri sopra descritti, occorre quindi definire un approfondito studio della realtà esistente, centrando l'indagine sui principali fattori di influenza sulla struttura commerciale:

- a) il territorio, ossia urbanistica e viabilità, flussi di traffico, bacini di utenza, sacche di evasione e possibili gravitazioni;
- b) la popolazione, ossia la componente residente e fluttuante, i trend demografici rilevati nel tempo, le classi di età dei componenti l'universo della domanda;
- c) la consistenza della rete esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita;

Sulla base di tali dati si può procedere alla fase di programmazione, determinando tutti i parametri richiesti dal dettato legislativo.

Nella valutazione economica quantitativa e qualitativa dell'attuale rete distributiva presente nel Comune di Bari viene adottato un modello di analisi della rete commerciale nelle sue complesse relazioni economico-spaziali, che permette di configurare una mappatura del territorio in relazione all'evoluzione del quadro conoscitivo, dell'andamento demografico, delle economie e delle variabili esterne utili ad integrare il quadro conoscitivo delle potenzialità del mercato locale.

Questa valutazione viene peraltro perseguita riordinando gli attuali insediamenti commerciali secondo la nuova classificazione tipologica prevista dalla legislazione regionale, distinguendo gli esercizi del settore alimentare e misto da quelli del settore non alimentare.

Capitolo 2

Analisi del territorio comunale di Bari

1. Le principali caratteristiche del territorio comunale

Bari è il capoluogo della Regione Puglia e dell'omonima città metropolitana. La popolazione rilevata al 31.12.2018 è di 320.862 abitanti, su una superficie territoriale di 117,39 Km², con una densità abitativa di 2.733,31 abitanti per km².

La città si affaccia sul Mare Adriatico per una lunghezza di territorio comunale di oltre 42 km, fra i comuni di Giovinazzo a nord, e Mola di Bari a sud. Si estende in senso latitudinale per circa 18 km, partendo dalla zona portuale fino all'estremo quartiere Loseto a sud-ovest.

Il territorio comunale è al centro di una vasta area pianeggiante e depressa, la conca di Bari. Tuttavia, nella sua porzione centrale, si spinge per alcuni chilometri nell'entroterra, fino ai centri di Capurso, Triggiano, Bitritto, Modugno e Bitonto, incontrando così i primi pendii delle Murge. La città va dai 0 ai 131 metri di altitudine sul livello del mare.

La conformazione della città viene spesso descritta come un'aquila con le ali spiegate, la cui testa è la piccola penisola sulla quale è sorto il primo nucleo urbano, Bari Vecchia.

1.1 La storia

Non sono chiare le origini di Bari, ma da quanto emerso dagli scavi nell'area della chiesa di San Pietro, nella città vecchia, sembra ipotizzabile l'esistenza di un originario insediamento dell'età del bronzo, appartenente al popolo italico dei Peucezi. Altri ipotizzano che Bari fosse stata colonizzata da Creta. In epoca greca, la città assunse il nome di Barion.

Entrata a far parte del dominio romano, nel III secolo a.C. come *Municipium*, Barium si sviluppò in seguito alla costruzione della via Traiana. Era dotata di un poderoso castello, una zecca, un pantheon per le proprie divinità pagane e molto probabilmente di un teatro (come si ricava da una epigrafe di un liberto rinvenuta nel succorpo della Cattedrale, ma di cui non sono emerse evidenze archeologiche).

Dal IV secolo, fu sede episcopale (era nota come *ecclesia varina*, come si legge in una dedica su pavimento di un'aula della chiesa paleocristiana al di sotto dell'attuale Cattedrale) e dopo la caduta dell'Impero Romano fu contesa tra Longobardi e Bizantini (l'attuale struttura della "città vecchia" risale a quest'epoca, e si articola intorno alla corte del Catapano).

Successivamente fu in mano degli Arabi (dall'847 all'871 fu sede di un emirato) e quindi dei duchi longobardi di Benevento. Nel 875 tornò ai Bizantini che la costituirono capitale del *Thema di Langobardia*, comprendente l'Apulia e la Calabria.

Liberata dopo sei mesi di assedio dei Saraceni, dalla flotta veneziana, nel 1002 si ribellò sotto la guida di Melo di Bari (nobile barese) al governo fiscale del catapano bizantino, riuscendo nel 1018 ad ottenere la propria autonomia.

Ultimo possedimento bizantino in Italia, nel 1068, la città di Bari fu assediata dai normanni, che la strapparono ai bizantini nel 1071, e nel 1087 vi furono portate le spoglie di San Nicola di Myra. Tra il XII e il XIV secolo fu porto di partenza per le Crociate.

Nel 1098 nella cripta della nuova basilica di San Nicola, si riunì il concilio presieduto da Papa Urbano II, al quale intervennero oltre 180 vescovi riunitisi per discutere di problemi dogmatici inerenti ai rapporti tra la Chiesa ortodossa e Chiesa Romana all'indomani del Grande Scisma.

Distrutta da Guglielmo il Malo nel 1156, tornò a rifiorire in epoca sveva, intorno al castello fatto erigere da Federico II su preesistenti fortificazioni normanne.

Un lungo periodo di decadenza (dovuta soprattutto alla politica vessatoria dei governi dominanti) caratterizzò la città sotto le dominazioni di Alduino Filangieri di Candida, Maestro della Regia Corte e Giustiziere di Bari dal 1284, e quelle angioina, aragonese e spagnola, interrotto dallo splendore sotto gli Sforza, con le duchesse Isabella d'Aragona e Bona Sforza.

Bari subì anche la dominazione veneziana, grazie alla quale si ebbe l'ampliamento del porto e un periodo molto florido, favorito anche dal commercio di prodotti dell'entroterra, molto richiesti sui mercati esteri.

Il 24 aprile del 1813, con Gioacchino Murat, fu posta la prima pietra dell'espansione cittadina al di fuori delle mura medioevali ("borgo nuovo", o "borgo murattiano"), caratterizzato dal tracciato ortogonale delle vie. La popolazione crebbe rapidamente dagli allora 18.000 abitanti ai 94.000 dell'inizio del XX secolo: divenuta capoluogo di provincia, vi trovarono sede edifici e istituzioni pubbliche (Teatro Piccinni, la Camera di commercio, l'Acquedotto pugliese, il Teatro Petruzzelli, l'Università degli Studi) e la casa editrice Laterza.

Durante il ventennio fascista fu costruito il lungomare monumentale ed inaugurata la Fiera del Levante, con la quale prese vita il disegno di "Bari porta d'oriente", consacrato negli anni recenti dal ruolo di "European Gateway" assegnato dall'Unione europea.

A metà del XX secolo la città si espanse ulteriormente, in modo disordinato, giungendo a sfiorare i 400.000 abitanti negli anni settanta e ottanta.

La città, fatta metropoli, affronta oggi i fenomeni del pendolarismo e della de-urbanizzazione, mentre crescono il terziario e l'area industriale. A causa della sua posizione Bari accoglie un notevole flusso di immigrazione dall'est.

Alle soglie del 2000 la città vecchia viene ristrutturata e restituita a nuova vita, mentre si avvia al termine un profondo rinnovamento infrastrutturale che coinvolge porto, aeroporto, interporto e ferrovia.

1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali

La città è ricca di storia, che ha contribuito a donare, nel corso dei secoli, un notevole patrimonio culturale, essenzialmente di tipo architettonico, che dagli anni 2000 è in costante riscoperta e valorizzazione. Si ricordano principalmente la grande Basilica o la Cattedrale di San Sabino, i tre principali teatri della città, il Piccinni, primo per costruzione, il Petruzzelli, primo per importanza, e il Margherita, che è stato costruito sul mare per gli accordi tra la famiglia proprietaria del Petruzzelli e il Comune di Bari, ma anche i due stadi, il San Nicola, edificato per i Mondiali di Italia '90, e l'Arena della Vittoria, edificata nel 1934 come primo vero stadio di Bari e che ha ospitato fino al 1990 le partite del Bari, simboli di due ere differenti del XX secolo, quella fascista e quella del boom economico. Unitamente a questo sono presenti altre importanti architetture.

Architetture religiose

Basilica di San Nicola

uno dei simboli della Città di Bari, sorge nel cuore della città vecchia, in una larga piazza, nel quale prima della sua costruzione vi era il palazzo del catapano bizantino (distrutto durante una ribellione popolare). L'edificio fu eretto tra il 1087 ed il 1197, allo scopo di custodire le reliquie di San Nicola, trafugato da Myra da alcuni marinai nel 1087. La sua struttura è uno dei migliori esempi di architettura romanica pugliese.

Cattedrale di San Sabino

fu eretta tra XII e il XIII secolo, dopo la distruzione della città (avvenuta nel 1156) ad opera di Guglielmo I di Sicilia. Come la basilica, anche questa chiesa è uno dei migliori esempi di romanico pugliese: ha una facciata semplice, e, come il resto del complesso, si caratterizza per la presenza di lesene, archi, bifore e monofore. In alto presenta un maestoso rosone dalla cornice variegata. I tre portali che immettono nell'interno sono datati all'XI secolo, ma sono stati rimaneggiati nel XVIII secolo.

Architetture civili

Palazzo dell'Acquedotto Pugliese

Il palazzo dell'Acquedotto pugliese è ubicato al fianco del Teatro Petruzzelli.

Nel 1924 l'Ente Acquedotto Pugliese si dotò di una sede centrale, affidando a Cesare Vitantonio Brunetti un edificio in Via Cognetti, a poca distanza dal mare. L'imponente candida facciata bugnata che corre attorno ai quattro lati dell'edificio dona l'aspetto inespugnabile di una fortezza. Tuttavia, varcato l'accesso, si possono ammirare gli splendidi interni scaturiti in ogni minimo particolare dalla fantasia liberty di Duilio Cambellotti: il tema dominante è quello dell'acqua, che viene proposto nei grandi affreschi della Sala del Consiglio, nei pavimenti, negli intarsi in legno e madreperla degli oltre 140 mobili originali.

Palazzo Mincuzzi

Nel cuore del quartiere Murat, all'angolo tra l'elegante via Sparano, strada della moda e dello shopping barese, e via Putignani, Aldo Forcignano elaborò nel 1923 un progetto con soluzione d'angolo per l'edificio, che mantiene tuttora chiare destinazioni commerciali. La facciata è un coacervo di colonne, lesene bugnate, capitelli ionici e mascheroni tra i quali si sviluppano le molte finestre, tutte scolpite da Nicola Buono, scultore del vicino paese di Capurso. Gli interni, ricchi di decorazioni liberty, sono dominati da un monumentale scalone e illuminati dalla cupola vetrata che sovrasta l'edificio.

Palazzo Fizzarotti

Edificato su Corso Vittorio Emanuele II e radicalmente ampliato negli anni 1905-1907 da Ettore Bernich e Augusto Corradini, si presenta come un imponente edificio in stile eclettico. Molti degli stilemi del romanico pugliese vengono fusi con diverse tradizioni architettoniche. La facciata, composta da tre piani in stile veneziano sui quali si apre un leggero loggione colonnato, è un omaggio alla liberazione della città occupata dai Saraceni compiuta dalla Serenissima nel 1022. Gli interni, accessibili mediante un suggestivo androne marmoreo, ospitano diverse decorazioni che richiamano l'epoca federiciana, allegorie delle attività economiche della Puglia e simboli esoterici. L'edificio oggi è adibito ad uso residenziale, ma ospita anche la sede della Delegazione Regionale della Puglia della Gran Loggia d'Italia di Piazza del Gesù, oltre ad un centro polifunzionale con sale per esposizioni e numerosi studi professionali.

Palazzo de Gemmis

Elegante palazzo ottocentesco dei Baroni de Gemmis, neoclassico. Sulla facciata è posta una lapide marmorea in ricordo di Giuseppe Garibaldi, accolto nel suo arrivo a Bari dal Barone patriota Nicola de Gemmis, primo Sindaco di Bari. Il Palazzo ospitò anche la raccolta del bibliofilo ing. Gennaro de Gemmis, fondatore della omonima biblioteca, la più ampia sulla storia della Puglia. Il Palazzo fu requisito per usi militari durante la Seconda Guerra Mondiale.

Teatro Kursaal Santa Lucia

Il Kursaal Santa Lucia è un edificio sul lungomare Goffredo di Crollalanza, a ridosso dei giardinetti di largo Adua, realizzato in stile tardo liberty a Bari. Il Kursaal Santalucia ospita una duplice funzione di cinema-teatro.

All'esterno le grandi aperture della fascia centrale lasciano intravedere i fasti della sala Giuseppina. Quest'ultima è impreziosita da altorilievi e affreschi eseguiti dai fratelli torinesi Mario e Guido Prayer, noti artisti decoratori dell'epoca.

Architetture militari

Castello Normanno-Svevo

è una fortezza costruita nel 1131 da Ruggero II di Sicilia. Nel 1156 Guglielmo I di Sicilia, lo distrusse quasi interamente e, subito dopo, Guido il Vasto, su commissione di Federico II di Svevia, si occupò della sua ricostruzione. Dopo gli interventi di Federico II, durante il XVI secolo, furono effettuati vari interventi per adeguarlo alle esigenze difensive dell'epoca. Il complesso è caratterizzato dalle torri quadrate che lo sovrastano e da un fossato largo e profondo.

Fortino di Sant'Antonio Abate

fu eretto per scopi difensivi. La data di costruzione non è accertata; tuttavia talune fonti citano il forte a partire dal XIV secolo. Distrutto dai baresi nel 1463, fu ricostruito nel XVI secolo per volere di Isabella d'Aragona.

Inoltre lungo tutto il **litorale barese** sono presenti le caratteristiche torri di avvistamento erette in epoca medievale per segnalare l'arrivo dei pirati saraceni, una delle quali da tuttora il nome al quartiere di "Torre a Mare" nella zona meridionale della città.

Il **Sacrario Militare** dei caduti d'oltremare, inaugurato il 10 dicembre del 1967.

Siti di interesse

Aree attrezzate a verde pubblico

Il più grande parco pubblico barese è il Parco 2 giugno, nel quartiere Carrassi.

Sono presenti inoltre altre aree attrezzate a verde pubblico:

- la Pineta di San Francesco, polmone verde situato tra i quartieri Marconi - San Girolamo;
- la Pineta di Piazza Romita al San Paolo;
- i Giardini pubblici di Piazza Garibaldi e Piazza Umberto I entrambi nel centro della città;
- il grande parco costruito sul lungomare nella zona detta "Punta Perotti" nel luogo precedentemente occupato dall'omonimo "ecomostro", nonché aree verdi e piccoli giardini pubblici in molti quartieri.

Al momento sono in costruzione due ulteriori parchi nell'area dell'ex caserma occupata Rossani e nei territori bonificati, precedentemente appartenenti alla Fibronit. Tra le spiagge libere spiccano le strutture di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, tratti di Lungomare nord nei quartieri Santo Spirito e Palese, mentre nel litorale sud nei quartieri San Giorgio e Torre a Mare.

Parco Naturale di Lama Balice

Alla fine del ventesimo secolo viene istituito, all'interno dei confini comunali, il Parco Naturale attrezzato di Lama Balice che, con i suoi 130 ettari circa di estensione diventa il polmone verde più ampio della città (progetto ingegneri Romualdo Costa, Domenico De Candia, Vincenzo Sassanelli e architetti Luigi Mirizzi e Stefano Serpenti). Lo stesso Parco, poi, viene ampliato inglobando territori dei comuni di Bitonto e Modugno.

1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Bari

Lo strumento urbanistico vigente è rappresentato dal Piano Regolatore Generale approvato nel lontano 1976. Per quanto di interesse del Documento Strategico del Commercio, esso definisce la destinazione urbanistica del territorio comunale secondo la seguente classificazione:

AA Aree aeroportuali

AC Arenili e coste

AF Aree ferroviarie

AP Aree portuali

AP_A Zone per attività primarie di tipo A

AP_B Zone per attività primarie di tipo B

A_P_1 Aree riservate all'intervento pubblico per le sedi e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere

A_P_2 Aree di proprietà pubblica per attrezzature scolastiche di grado superiore

A_P_3 Aree per attrezzature universitarie statali

A_P_4 Aree per attrezzature a carattere fieristico

A_P_5 Aree per attrezzature tecnologiche

A_P_6 Aree cimiteriali

A_P_7 Aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano

A_P_8 Aree per sedi ed attrezzature militari

A_P_9 Aree destinate a sedi ed attrezzature per il culto

AR Area di rispetto

AS Aree per attrezzature sportive a livello urbano e regionale

AS_A Zone per attività secondarie di tipo A

AS_B Zone per attività secondarie di tipo B

AS_C Zone per attività secondarie di tipo C

ASI Agglomerato industriale di Bari-Modugno

AT Zone per attività terziarie

A1 Centro storico A1

A2 Aree di interesse ambientale A2

B1 Aree di completamento di tipo B1

B2 Aree di completamento di tipo B2

B3 Aree di completamento di tipo B3

B4 Aree di completamento di tipo B4

B5 Aree di completamento di tipo B5

B6 Aree di rinnovamento urbano di tipo B6

B7 Aree di rinnovamento urbano di tipo B7

B8 Aree di rinnovamento urbano di tipo B8

B9 Aree di rinnovamento urbano a carattere terziario - direzionale di tipo B9

C1 Aree di espansione di tipo C1

C2 Aree di espansione di tipo C2

C3 Aree di espansione di tipo C3

P_F Parcheggi per le attrezzature fieristiche

S_R Aree per i servizi alla residenza

VP_Q Verde pubblico: verde di quartiere

VP_U Verde pubblico: verde urbano.

Di seguito la cartografia con relativa legenda della classificazione dei territori per destinazione urbanistica.

[illegible]

2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Bari

2.1 L'andamento demografico dell'ultimo decennio

Al 31 dicembre 2018 il Comune di Bari contava una popolazione di 320.862 abitanti, distribuita su una superficie di 117,39 kmq., con una densità di popolazione di 2.733,31 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento lentamente stabile. Nell'arco dell'intero decennio la variazione percentuale è risultata essere del + **0,84%**.

Comune di Bari – Andamento della popolazione residente, anni 2009-2018

Anno	Residenti	Variazione assoluta	Variazione %
2009	320.150	-527	-0,16%
2010	320.475	325	0,10%
2011	315.408	-5.067	-1,58%
2012	313.213	-2.195	-0,70%
2013	322.751	9.538	3,05%
2014	327.361	4.610	1,43%
2015	326.344	-1.017	-0,31%
2016	324.198	-2.146	-0,66%
2017	323.370	-828	-0,26%
2018	320.862	-2.508	-0,78%

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

A fronte della sostanziale stabilità del numero di abitanti, nel decennio in osservazione si nota anche la tendenza ad un lento e costante aumento dei nuclei familiari, accompagnato dalla lenta diminuzione del numero dei componenti medi.

2.2 L'andamento della composizione dei nuclei familiari

Comune di Bari – Andamento dei nuclei familiari residenti, anni 2009-2018

Anno	Numero Famiglie	Variazione % anno precedente	Componenti medi
2009	132.783	1,17	2,40
2010	134.888	1,59	2,37
2011	133.337	-1,15	2,35
2012	134.135	0,60	2,33
2013	134.789	0,49	2,38
2014	135.132	0,25	2,41
2015	136.266	0,84	2,38
2016	137.099	0,61	2,35
2017	137.428	0,24	2,34
2018	137.408	-0,01	2,32

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile

L'analisi dell'andamento demografico rappresenta il primo elemento su cui fondare l'analisi della rete distributiva: la sua composizione, infatti, costituisce oggetto di analisi ai fini della conoscenza dello stile di vita con cui il reddito disponibile viene impiegato nelle varie tipologie di consumi.

Comune di Bari - Popolazione per classi di età e stato civile (31.12.2018)

Fasce di età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							Numero	%
0-4	11.265	0	0	0	5.720	5.545	11.265	3,50%
					50,80%	49,20%		
5-9	13.103	0	0	0	6.729	6.374	13.103	4,10%
					51,40%	48,60%		
10-14	14.392	0	0	0	7.384	7.008	14.392	4,50%
					51,30%	48,70%		
15-19	15.055	5	0	0	7.823	7.237	15.060	4,70%
					51,90%	48,10%		
20-24	15.823	295	1	1	8.531	7.589	16.120	5,00%
					52,90%	47,10%		
25-29	14.851	2.280	1	21	8.904	8.249	17.153	5,30%
					51,90%	48,10%		
30-34	10.705	6.757	12	118	9.026	8.566	17.592	5,50%
					51,30%	48,70%		
35-39	7.550	10.781	41	299	9.287	9.384	18.671	5,80%
					49,70%	50,30%		
40-44	6.676	15.408	129	720	11.069	11.864	22.933	7,10%
					48,30%	51,70%		
45-49	5.453	17.959	233	1.073	11.945	12.773	24.718	7,70%
					48,30%	51,70%		
50-54	4.387	20.336	462	1.421	12.639	13.967	26.606	8,30%
					47,50%	52,50%		
55-59	2.935	19.335	878	1.321	11.706	12.763	24.469	7,60%
					47,80%	52,20%		
60-64	2.112	17.173	1.230	1.174	10.145	11.544	21.689	6,80%
					46,80%	53,20%		
65-69	1.535	15.372	1.875	887	9.185	10.484	19.669	6,10%
					46,70%	53,30%		
70-74	1.294	14.076	2.968	660	8.584	10.414	18.998	5,90%
					45,20%	54,80%		
75-79	1.004	9.715	3.694	390	6.492	8.311	14.803	4,60%
					43,90%	56,10%		
80-84	713	6.428	4.611	214	4.852	7.114	11.966	3,70%
					40,50%	59,50%		
85-89	492	2.790	4.184	96	2.841	4.721	7.562	2,40%
					37,60%	62,40%		
90-94	213	732	2.163	36	1.027	2.117	3.144	1,00%
					32,70%	67,30%		
95-99	75	120	627	4	217	609	826	0,30%
					26,30%	73,70%		
100+	23	16	83	1	30	93	123	0,00%
					24,40%	75,60%		
Totale	129.656	159.578	23.192	8.436	154.136	166.726	320.862	100,00%
					48,00%	52,00%		

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

La tabella sopra evidenziata consente di raggruppare le fasce di età, delineando in funzione della stessa il profilo di stile di vita e, conseguentemente, quello di propensione al consumo.

2.4 La popolazione per fasce di età

Comune di Bari - Popolazione per fasce di età (31.12.2018)

Classi	Maschi		Femmine		Totale	
	(n.)	%	(n.)	%	(n.)	%
0 - 14 anni	19.833	12,87	18.927	11,35	38.760	12,08
15 - 29 anni	25.258	16,39	23.075	13,84	48.333	15,06
30 - 49 anni	41.327	26,81	42.587	25,54	83.914	26,15
50 - 64 anni	34.490	22,38	38.274	22,96	72.764	22,68
65 e più	33.228	21,55	43.863	26,31	77.091	24,03
TOTALE	154.136	100,00	166.726	100,00	320.862	100,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati Tuttitalia

2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Bari

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il Comune di Bari dice che ci sono 193,6 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

Ad esempio, teoricamente, a Bari nel 2018 ci sono 55,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

Ad esempio, a Bari nel 2018 l'indice di ricambio è 142,5 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza strutturale	Indice di Ricambio della popolazione attiva	Indice di Struttura della popolazione attiva	Indice di Carico di figli per donna feconda	Indice di Natalità (x 1.000 ab.)	Indice di Mortalità (x 1.000 ab.)
2009	146,7	50,0	122,0	107,8	18,4	8,5	9,1
2010	149,1	50,4	128,8	110,6	18,4	8,5	9,0
2011	153,3	51,2	131,4	112,6	18,4	8,5	9,3
2012	166,0	52,7	135,1	123,5	17,8	8,1	8,3
2013	172,8	54,3	134,6	126,1	18,2	8,0	9,3
2014	174,4	54,1	129,7	124,5	17,7	7,5	10,1
2015	177,9	54,4	132,6	131,9	17,6	7,0	9,9
2016	183,2	55,0	133,5	134,7	17,5	6,9	9,7
2017	188,7	55,4	138,3	137,8	17,3	6,9	10,4
2018	193,6	55,9	142,5	140,5	17,3	6,8	10,0



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA

Redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 3

La programmazione della rete distributiva

1. Introduzione

Il documento di valutazione della rete commerciale del Comune di Bari risponde alle indicazioni impartite dall'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio" che testualmente recita:

2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*

a. un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

- i. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
- ii. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*

La valutazione della rete commerciale del Comune di Bari riguarda tutte le attività economiche soggette alla disciplina del "codice del commercio" ed è stata sviluppata con la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Bari e le Associazioni di categoria dei commercianti, nell'ambito dei percorsi di co-pianificazione che hanno portato a definire strategie, azioni e progetti che confluiranno negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, e quelli in fase di redazione o di redazione futura.

In particolare la valutazione della rete commerciale contiene analisi sui punti di forza e debolezza sullo stato della rete distributiva cittadina e contributi su opportunità e minacce funzionali alla redazione del presente "Documento Strategico del Commercio" ma che incideranno in modo significativo su tutti gli altri processi di pianificazione in corso nella città di Bari.

La pandemia in corso, che si aggiunge alla crisi economica degli ultimi 10 anni che già aveva inciso pesantemente sulla presenza e la distribuzione territoriale delle attività commerciali, ha reso necessario l'avvio di un percorso di rivisitazione degli strumenti di governo del territorio attraverso un approccio multidisciplinare all'interno del quale configurare modalità di confronto e di lavoro positive per l'economia urbana sostenuta dagli operatori del commercio, dei servizi, dell'artigianato, del turismo, della cultura. Tale tessuto imprenditoriale, per lo più costituito da piccole realtà di prossimità, rappresenta una risorsa imprescindibile per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la crescita culturale e che meritano assetti e regole che ne possano meglio valorizzare il ruolo propulsivo in questa fase di ripartenza.

Porre attenzione all'offerta del sistema commerciale cittadino, all'offerta culturale e turistica ad una attenta riqualificazione di vie e piazze, può contribuire alla crescita economica - ma anche occupazionale - di Bari, giacché le P.M.I. del nuovo settore terziario potrebbero assorbire la manodopera estromessa da altri settori produttivi.

La creazione di nuovi servizi urbani e la riqualificazione delle attività esistenti possono contribuire a soddisfare un maggior mix merceologico necessario alla vita dei residenti e dei 'city user' delle diverse parti di città e al contempo essere una leva importante per la rivitalizzazione sociale ed economica di alcuni contesti marginali e per la riqualificazione urbana.

L'impegno è quello di definire linee di indirizzo strategico e collaborare alla conseguente predisposizione di un documento di azioni integrate, che sia capace di favorire una sintesi tra obiettivi

urbanistici e interessi economico-commerciali, finalizzati a fornire contributi allo sviluppo della Città e che preveda la partecipazione di associazioni e parti sociali per condividere i piani di sviluppo economico del territorio e i progetti strategici da realizzare nel prossimo futuro.

2. Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina

Il documento di valutazione del commercio nel Comune di Bari descrive l'articolazione della rete commerciale cittadina, distinguendo gli esercizi commerciali per settore merceologico (Alimentare e Misto - Non Alimentare Beni per la Persona - Non Alimentare Beni a Basso Impatto urbanistico - Non Alimentare Altri Beni) e per tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni (Esercizi di Vicinato; Medie Strutture di Vendita M1 – M2 – M3; Grandi Strutture di Vendita G1 – G2).

La ricognizione è stata effettuata sulla scorta delle risultanze delle autorizzazioni commerciali in essere e prevede la classificazione delle strutture secondo la loro tipologia dimensionale, il settore merceologico, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

I dati così organizzati hanno consentito anche la definizione di alcuni indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, utili alla comprensione delle dinamiche della rete distributiva sia con riferimento al contesto urbano cittadino considerato nella sua interezza e complessità, sia con riferimento alle singole porzioni di territorio identificate.

2.1 Quadro riepilogativo della rete commerciale del Comune di Bari (per tipologia di struttura)

I dati che sono di seguito illustrati rappresentano la sintesi della consistenza della rete commerciale del Comune di Bari sviluppata per tipologia di struttura e per tipologia merceologica, ai sensi dell'articolo 16 (classificazione delle strutture commerciali), comma 5 della Legge Regionale 24.04.2015 n. 24. Il censimento degli esercizi commerciali è stato realizzato incrociando i dati rilevati presso gli archivi dell'Ufficio Commercio con quelli relativi agli elenchi TARI presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bari.

Totale Esercizi di Vicinato	3.516	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	254.226,00
Totale Medie Strutture M1	133	Totale Mq. Medie Strutture M1	67.237,00
Totale Medie Strutture M2	85	Totale Mq. Medie Strutture M2	85.942,00
Totale Medie Strutture M3	15	Totale Mq. Medie Strutture M3	34.152,00
Totale Grandi Strutture G1	5	Totale Mq. Grandi Strutture G1	19.178,00
Totale Grandi Strutture G2	6	Totale Mq. Grandi Strutture G2	48.365,00
NUMERO TOTALE PDV	3.760	TOTALE METRI QUADRI	509.100,00

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	3516	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	254.226,00
Totale MSV + GSV	244	Totale Mq. MSV + GSV	254.874,00
NUMERO PUNTI DI VENDITA	3.760	TOTALE METRI QUADRI	509.100,00

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie e Grandi Strutture)

1,00

2.2 Quadro riepilogativo della rete commerciale del Comune di Bari (per tipologia merceologica)

PDV Alimentare e Misto	1.082	Totale Mq. AM	131.864,00
PDV Non Alimentare - Beni Persona	846	Totale Mq. NA-BP	123.315,00
PDV Non Alimentare - Beni Basso Im	444	Totale Mq. NA-BI	75.518,00
PDV Non Alimentare - Altri Beni	1.388	Totale Mq. NA-AB	178.403,00
NUMERO TOTALE PDV	3.760	TOTALE METRI QUADRI	509.100,00

TOTALE GENERALE SUPERFICIE COMMERCIALE AUTORIZZATA MQ.

509.100,00

Con riferimento al comma 6 del su citato articolo 16 della L.R. 24/2015 (modalità insediative degli esercizi commerciali), la consistenza della rete commerciale del Comune di Bari rileva al suo interno la presenza delle seguenti concentrazioni commerciali:

Tipologia	Localizzazione	Civico	Mq.
AM	Strada Santa Caterina	19	4.500,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	250,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	296,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	316,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	368,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	400,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	421,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	870,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	980,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	1.000,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	1.256,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	1.484,00
NA-BP	Strada Santa Caterina	19	1.600,00
NA-BI	Strada Santa Caterina	19	7.500,00
NA-AB	Strada Santa Caterina	19	350,00
NA-AB	Strada Santa Caterina	19	4.000,00
NA-AB	Strada Santa Caterina	19	5.300,00
	TOTALE	17	30.891,00

Tipologia	Localizzazione	Civico	Mq.
AM	Strada Santa Caterina Comparto PIP		2.780,00
NA-BP	Strada Santa Caterina Comparto PIP		1.040,00
NA-BP	Strada Santa Caterina Comparto PIP		1.140,00
NA-BP	Strada Santa Caterina Comparto PIP		1.350,00
NA-BP	Strada Santa Caterina Comparto PIP		1.380,00
NA-AB	Strada Santa Caterina Comparto PIP		570,00
NA-AB	Strada Santa Caterina Comparto PIP		700,00
NA-AB	Strada Santa Caterina Comparto PIP		1.309,00
NA-AB	Strada Santa Caterina Comparto PIP		2.300,00
NA-AB	Strada Santa Caterina Comparto PIP		2.499,00
AM	Via Martiri delle Foibe		1.300,00
AM	Via Martiri delle Foibe		1.500,00
NA-BP	Via Martiri delle Foibe		5.765,00
NA-BP	Via Martiri delle Foibe		400,00
NA-BP	Via Martiri delle Foibe		410,00
NA-BP	Via Martiri delle Foibe		810,00
NA-AB	Via Martiri delle Foibe		680,00
NA-AB	Via Martiri delle Foibe		705,00
NA-AB	Via Martiri delle Foibe		2.490,00
NA-AB	Via Martiri delle Foibe		2.500,00
	TOTALE	20	31.628,00

Tipologia	Localizzazione	Civico	Mq.
AM	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		10.000,00
NA-BP	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		383,00
NA-BP	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		397,00
NA-BP	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		450,00
NA-BP	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		601,00
NA-BP	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		613,00
NA-AB	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		600,00
NA-AB	Via Natale Loiacono angolo Via Toscanini		836,00
	TOTALE	8	13.880,00

Tipologia	Localizzazione	Civico	Mq.
AM	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	990,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	600,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	600,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	939,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	1.000,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	1.200,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	1.750,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	2.500,00
NA-BP	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	2.500,00
NA-BI	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	5.000,00
NA-AB	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	500,00
NA-AB	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	1.000,00
NA-AB	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	1.500,00
NA-AB	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	2.385,00
NA-AB	Viale Francesco De Blasio	Z.I.	4.500,00
	TOTALE	15	26.964,00

Tipologia	Localizzazione	Civico	Mq.
NA-BI	Via Caduti del Lavoro (Mungivacca)		14.800,00
	TOTALE	1	14.800,00

Tipologia	Localizzazione	Civico	Mq.
NA-BP	Via Piccinni		3.398,00
	TOTALE	1	3.398,00

Il numero delle Medie e Grandi Strutture di Vendita insediate in complessi strutturati (Centri commerciali) è pari a n. 62 per una superficie commerciale di mq. 121.561,00, pari al 23,88% dell'intera superficie commerciale autorizzata nel Comune di Bari.

2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Bari

2.3.1 Settore Alimentare e Misto

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Totale Esercizi di Vicinato	983	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	50.068,00
Totale Medie Strutture M1	60	Totale Mq. Medie Strutture M1	24.324,00
Totale Medie Strutture M2	34	Totale Mq. Medie Strutture M2	35.382,00
Totale Medie Strutture M3	2	Totale Mq. Medie Strutture M3	4.810,00
Totale Grandi Strutture G1	2	Totale Mq. Grandi Strutture G1	7.280,00
Totale Grandi Strutture G2	1	Totale Mq. Grandi Strutture G2	10.000,00
NUMERO TOTALE PDV	1.082	TOTALE METRI QUADRI	131.864,00

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	983	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	50.068,00
Totale Medie e Grandi Strutture	99	Totale Mq. Medie Strutture	81.796,00
NUMERO PUNTI DI VENDITA	1.082	TOTALE METRI QUADRI	131.864,00

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie e Grandi Strutture)

0,61

2.3.2 Settore Non Alimentare

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Esercizi di Vicinato

Non Alimentare - Beni Persona	789	Totale Mq. NA-BP	68.916,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	422	Totale Mq. NA-BI	36.453,00
Non Alimentare - Altri Beni	1.322	Totale Mq. NA-AB	98.789,00
NUMERO TOTALE PDV	2.533	TOTALE METRI QUADRI	204.158,00

Medie Strutture di Vendita M1

Non Alimentare - Beni Persona	26	Totale Mq. NA-BP	10.954,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	13	Totale Mq. NA-BI	18.448,00
Non Alimentare - Altri Beni	34	Totale Mq. NA-AB	13.511,00
NUMERO TOTALE PDV	73	TOTALE METRI QUADRI	42.913,00

Medie Strutture di Vendita M2

Non Alimentare - Beni Persona	25	Totale Mq. NA-BP	26.029,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	7	Totale Mq. NA-BI	8.117,00
Non Alimentare - Altri Beni	19	Totale Mq. NA-AB	16.414,00
NUMERO TOTALE PDV	51	TOTALE METRI QUADRI	50.560,00

Medie Strutture di Vendita M3

Non Alimentare - Beni Persona	4	Totale Mq. NA-BP	8.253,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	0	Totale Mq. NA-BI	0,00
Non Alimentare - Altri Beni	9	Totale Mq. NA-AB	21.089,00
NUMERO TOTALE PDV	13	TOTALE METRI QUADRI	29.342,00

Grandi Strutture di Vendita G1

Non Alimentare - Beni Persona	1	Totale Mq. NA-BP	3.398,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	0	Totale Mq. NA-BI	0,00
Non Alimentare - Altri Beni	2	Totale Mq. NA-AB	8.500,00
NUMERO TOTALE PDV	3	TOTALE METRI QUADRI	11.898,00

Grandi Strutture di Vendita G2

Non Alimentare - Beni Persona	1	Totale Mq. NA-BP	5.765,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	2	Totale Mq. NA-BI	12.500,00
Non Alimentare - Altri Beni	2	Totale Mq. NA-AB	20.100,00
NUMERO TOTALE PDV	5	TOTALE METRI QUADRI	38.365,00

Riepilogo

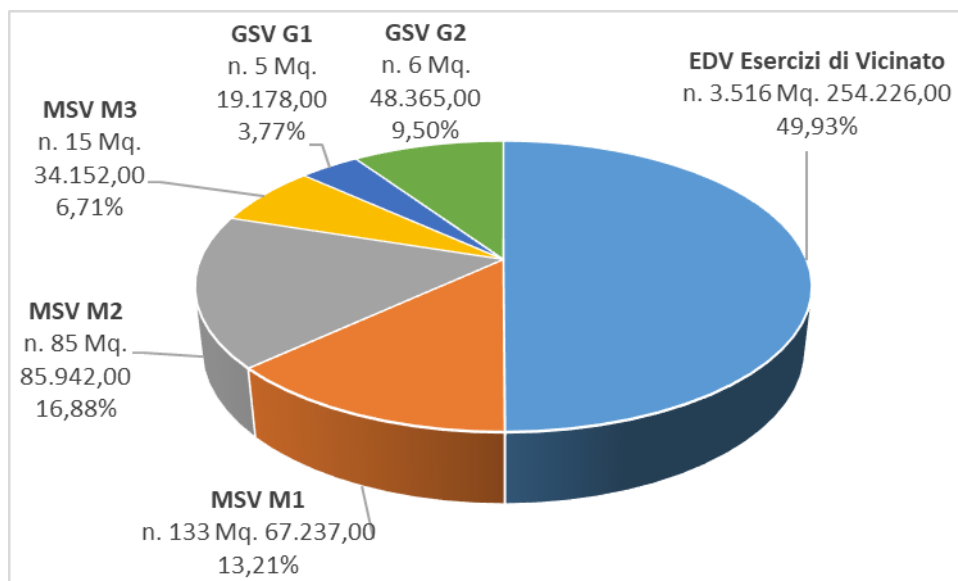
Numero EDV Non Alimentari	2.533	MQ. EDV Non Alimentari	204.158,00
Numero MSV M1 Non Alimentari	73	MQ. MSV M1 Non Alimentare	42.913,00
Numero MSV M2 Non Alimentari	51	MQ. MSV M2 Non Alimentari	50.560,00
Numero MSV M3 Non Alimentari	13	MQ. MSV M3 Non Alimentari	29.342,00
Numero GSV G1 Non Alimentari	3	MQ. GSV G1 Non Alimentari	11.898,00
Numero GSV G2 Non Alimentari	5	MQ. GSV G2 Non Alimentari	38.365,00
Numero PDV Non Alimentari	2.678	MQ. PDV Non Alimentari	377.236,00

Totale Superficie Esercizi di Vicinato Settori Non Alimentare	204.158,00
Totale Superficie Medie e Grandi Strutture Settori Non Alimentare	173.078,00
Totale Superficie Settori Non Alimentare	377.236,00

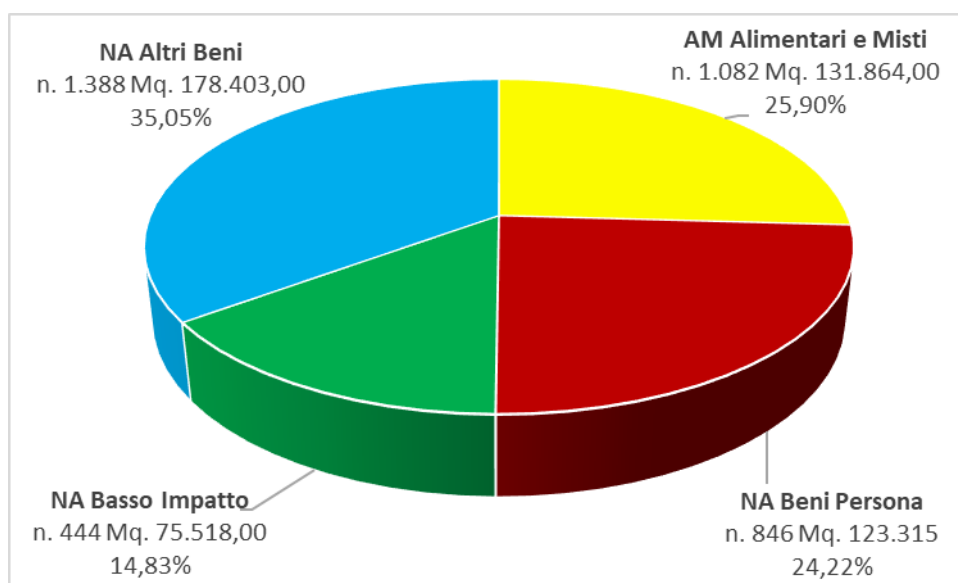
Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settori Non Alimentare **1,18**

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

Comune di Bari
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale



Comune di Bari
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica



2.3.3 Dettaglio della rete commerciale della Città di Bari, articolata per Municipi di competenza

La consistenza commerciale complessiva – come sopra determinata ed illustrata – è articolata all'interno dei vari Municipi da cui è formata la Città di Bari nel modo di seguito descritto:

MUNICIPIO 1

(Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare)

Tipologia dimensionale dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
Esercizi di Vicinato	1.894	137.330,00
Medie Strutture di Vendita M1 (>250 - ≤600 mq.)	50	19.658,00
Medie Strutture di Vendita M2 (≥601 - ≤1.500 mq.)	25	23.864,00
Medie Strutture di Vendita M3 (≥1.501 - ≤2.500 mq.)	1	1.800,00
Grandi Strutture di Vendita G1 (≥2.501 - ≤4.500 mq.)	1	3.398,00
Grandi Strutture di Vendita G2 (≥4.500 mq.)	1	10.000,00
Totale	1.972	196.050,00

Tipologia merceologica dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
AM – Alimentari e Misti	487	50.204,00
NA-BP – Non Alimentari Beni Persona	466	56.368,00
NA-BI – Non Alimentari Basso Impatto	236	24.489,00
NA-AB – Non Alimentari Altri Beni	783	64.989,00
Totale	1.972	196.050,00

MUNICIPIO 2

(Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca)

Tipologia dimensionale dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
Esercizi di Vicinato	1.163	83.494,00
Medie Strutture di Vendita M1 (>250 - ≤600 mq.)	49	33.935,00
Medie Strutture di Vendita M2 (≥601 - ≤1.500 mq.)	30	29.069,00
Medie Strutture di Vendita M3 (≥1.501 - ≤2.500 mq.)	3	7.190,00
Grandi Strutture di Vendita G1 (≥2.501 - ≤4.500 mq.)	2	8.500,00
Grandi Strutture di Vendita G2 (≥4.500 mq.)	4	33.365,00
Totale	1.251	195.553,00

Tipologia merceologica dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
AM – Alimentari e Misti	338	43.250,00
NA-BP – Non Alimentari Beni Persona	290	41.595,00
NA-BI – Non Alimentari Basso Impatto	147	34.517,00
NA-AB – Non Alimentari Altri Beni	476	76.191,00
Totale	1.251	195.553,00

MUNICIPIO 3

(San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo, Fesca, Villaggio del Lavoratore)

Tipologia dimensionale dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
Esercizi di Vicinato	211	16.998,00
Medie Strutture di Vendita M1 (>250 - ≤600 mq.)	18	7.187,00
Medie Strutture di Vendita M2 (≥601 - ≤1.500 mq.)	21	22.651,00
Medie Strutture di Vendita M3 (≥1.501 - ≤2.500 mq.)	9	20.363,00
Grandi Strutture di Vendita G1 (≥2.501 - ≤4.500 mq.)	1	5.000,00
Grandi Strutture di Vendita G2 (≥4.500 mq.)	1	4.500,00
Totale consistenza commerciale in sede fissa	261	76.699,00

Tipologia merceologica dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
AM – Alimentari e Misti	132	21.831,00
NA-BP – Non Alimentari Beni Persona	42	17.813,00
NA-BI – Non Alimentari Basso Impatto	33	14.119,00
NA-AB – Non Alimentari Altri Beni	54	22.936,00
Totale	261	76.699,00

MUNICIPIO 4
(Carbonara, Ceglie, Loseto)

Tipologia dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
Esercizi di Vicinato	135	9.217,00
Medie Strutture di Vendita M1 (>250 - ≤600 mq.)	11	4.456,00
Medie Strutture di Vendita M2 (≥601 - ≤1.500 mq.)	8	9.344,00
Medie Strutture di Vendita M3 (≥1.501 - ≤2.500 mq.)	2	4.799,00
Grandi Strutture di Vendita G1 (≥2.501 - ≤4.500 mq.)	1	2.780,00
Grandi Strutture di Vendita G2 (≥4.500 mq.)	0	0,00
Totale consistenza commerciale in sede fissa	157	30.596,00

Tipologia merceologica dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
AM – Alimentari e Misti	71	11.269,00
NA-BP – Non Alimentari Beni Persona	28	6.312,00
NA-BI – Non Alimentari Basso Impatto	15	1.278,00
NA-AB – Non Alimentari Altri Beni	43	11.737,00
Totale	157	30.596,00

MUNICIPIO 5
(Palese, Santo Spirito, Catino, San Pio)

Tipologia dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
Esercizi di Vicinato	113	7.187,00
Medie Strutture di Vendita M1 (>250 - ≤600 mq.)	5	2.001,00
Medie Strutture di Vendita M2 (≥601 - ≤1.500 mq.)	1	1.014,00
Medie Strutture di Vendita M3 (≥1.501 - ≤2.500 mq.)	0	0,00
Grandi Strutture di Vendita G1 (≥2.501 - ≤4.500 mq.)	0	0,00
Grandi Strutture di Vendita G2 (≥4.500 mq.)	0	0,00
Totale consistenza commerciale in sede fissa	119	10.202,00

Tipologia merceologica dei Punti di vendita	Numero	Totale Mq.
AM – Alimentari e Misti	54	5.310,00
NA-BP – Non Alimentari Beni Persona	20	1.227,00
NA-BI – Non Alimentari Basso Impatto	13	1.115,00
NA-AB – Non Alimentari Altri Beni	32	2.550,00
Totale	119	10.202,00

**RIEPILOGO RETE COMMERCIALE DELLA CITTÀ DI BARI
PER MUNICIPI DI COMPETENZA**

MUNICIPIO 1

RIEPILOGO MUNICIPIO 1	EDV		MSV M1		MSV M2		MSV M3		GSV G1		GSV G2		TOTALE	
	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.
AM - Alimentari e Misto	456	21.929,00	18	6.802,00	12	11.473,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000,00	487	50.204,00
NA-BP - Beni Persona	446	41.962,00	12	5.050,00	7	5.958,00	0	0,00	1	3.398,00	0	0,00	466	56.368,00
NA-BI - Basso Impatto	230	19.914,00	3	1.058,00	3	3.517,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	236	24.489,00
NA-AB - Altri Beni	762	53.525,00	17	6.748,00	3	2.916,00	1	1.800,00	0	0,00	0	0,00	783	64.989,00
TOTALE	1.894	137.330,00	50	19.658,00	25	23.864,00	1	1.800,00	1	3.398,00	1	10.000,00	1.972	196.050,00

MUNICIPIO 2

RIEPILOGO MUNICIPIO 2	EDV		MSV M1		MSV M2		MSV M3		GSV G1		GSV G2		TOTALE	
	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.
AM - Alimentari e Misto	299	14.788,00	26	11.484,00	12	12.478,00	0	0,00	1	4.500,00	0	0,00	338	43.250,00
NA-BP - Beni Persona	269	21.476,00	11	4.422,00	9	9.932,00	0	0,00	0	0,00	1	5.765,00	290	41.595,00
NA-BI - Basso Impatto	143	12.417,00	3	14.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.500,00	147	34.517,00
NA-AB - Altri Beni	452	34.813,00	9	3.429,00	9	6.659,00	3	7.190,00	1	4.000,00	2	20.100,00	476	76.191,00
TOTALE	1.163	83.494,00	49	33.935,00	30	29.069,00	3	7.190,00	2	8.500,00	4	33.365,00	1.251	195.553,00

MUNICIPIO 3

RIEPILOGO MUNICIPIO 3	EDV		MSV M1		MSV M2		MSV M3		GSV G1		GSV G2		TOTALE	
	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.
AM - Alimentari e Misto	117	6.232,00	5	1.852,00	8	8.937,00	2	4.810,00	0	0,00	0	0,00	132	21.831,00
NA-BP - Beni Persona	30	2.849,00	3	1.482,00	5	5.229,00	4	8.253,00	0	0,00	0	0,00	42	17.813,00
NA-BI - Basso Impatto	22	2.149,00	6	2.370,00	4	4.600,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000,00	33	14.119,00
NA-AB - Altri Beni	42	5.768,00	4	1.483,00	4	3.885,00	3	7.300,00	1	4.500,00	0	0,00	54	22.936,00
TOTALE	211	16.998,00	18	7.187,00	21	22.651,00	9	20.363,00	1	4.500,00	1	5.000,00	261	76.699,00

MUNICIPIO 4

RIEPILOGO MUNICIPIO 4	EDV		MSV M1		MSV M2		MSV M3		GSV G1		GSV G2		TOTALE	
	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.
AM - Alimentari e Misto	61	3.959,00	8	3.050,00	1	1.480,00	0	0,00	1	2.780,00	0	0,00	71	11.269,00
NA-BP - Beni Persona	24	1.402,00	0	0,00	4	4.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	6.312,00
NA-BI - Basso Impatto	15	1.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	1.278,00
NA-AB - Altri Beni	35	2.578,00	3	1.406,00	3	2.954,00	2	4.799,00	0	0,00	0	0,00	43	11.737,00
TOTALE	135	9.217,00	11	4.456,00	8	9.344,00	2	4.799,00	1	2.780,00	0	0,00	157	30.596,00

MUNICIPIO 5

RIEPILOGO MUNICIPIO 5	EDV		MSV M1		MSV M2		MSV M3		GSV G1		GSV G2		TOTALE	
	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.
AM - Alimentari e Misto	50	3.160,00	3	1.136,00	1	1.014,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	5.310,00
NA-BP - Beni Persona	20	1.227,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	1.227,00
NA-BI - Basso Impatto	12	695,00	1	420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	1.115,00
NA-AB - Altri Beni	31	2.105,00	1	445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	2.550,00
TOTALE	113	7.187,00	5	2.001,00	1	1.014,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	119	10.202,00

RIEPILOGO CITTADINO

RIEPILOGO GENERALE	EDV		MSV M1		MSV M2		MSV M3		GSV G1		GSV G2		TOTALE	
	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.	N.	Mq.
AM - Alimentari e Misto	983	50.068,00	60	24.324,00	34	35.382,00	2	4.810,00	2	7.280,00	1	10.000,00	1.082	131.864,00
NA-BP - Beni Persona	789	68.916,00	26	10.954,00	25	26.029,00	4	8.253,00	1	3.398,00	1	5.765,00	846	123.315,00
NA-BI - Basso Impatto	422	36.453,00	13	18.448,00	7	8.117,00	0	0,00	0	0,00	2	12.500,00	444	75.518,00
NA-AB - Altri Beni	1.322	98.789,00	34	13.511,00	19	16.414,00	9	21.089,00	2	8.500,00	2	20.100,00	1.388	178.403,00
TOTALE	3.516	254.226,00	133	67.237,00	85	85.942,00	15	34.152,00	5	19.178,00	6	48.365,00	3.760	509.100,00

2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva della Città di Bari, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati cinque indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Equilibrio Commerciale (**IE**);
4. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
5. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)**, come definito dall'articolo n.6 comma 5.2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$\text{IS} = \frac{\text{MQV}}{\text{Ab.}/1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$\text{ID} = \frac{\text{N.PDV}}{\text{Ab.}/1000}$$

3. L'**Indice di Equilibrio Commerciale (IE)** è dato dal rapporto tra i metri quadri di vendita delle diverse tipologie dei canali distributivi e descrive l'equilibrio tra il servizio offerto al consumatore dai diversi canali distributivi. L'Indice di Equilibrio tra i canali distributivi EDV (Esercizi di Vicinato) e MSV (Medie Strutture di Vendita) viene così calcolato:

$$\text{IE} = \frac{\text{MQV (EDV)}}{\text{MQV (MSV)}}$$

Quando l'Indice di Equilibrio è uguale a 1, il servizio al consumatore è equamente distribuito tra i canali di vendita in esame.

4. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$\text{ICT} = \frac{\text{MQV}}{\text{KMQ}}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfettibile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei Comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

5. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$\text{IDT} = \frac{\text{N. PDV}}{\text{KMQ}}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nella Città di Bari

Totale popolazione residente in Città al 31.12.2018	320.862
Totale estensione territoriale della Città: kmq.	117,39
Densità di popolazione: abitanti/Kmq.	2.733,31

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/1000 abitanti)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.586,66
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	410,96
<i>di cui Non Alimentare</i>	1.175,70

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	792,32
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	156,04
<i>di cui Non Alimentare</i>	636,28
Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti	583,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	201,07
<i>di cui Non Alimentare</i>	382,77

di cui	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	209,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	75,81
<i>di cui Non Alimentare</i>	133,74
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	267,85
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	110,27
<i>di cui Non Alimentare</i>	157,58
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	106,44
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	14,99
<i>di cui Non Alimentare</i>	91,45
Totale Mq. Grandi Strutture di Vendita per 1000 abitanti	210,50
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	53,85
<i>di cui Non Alimentare</i>	156,65
Totale Mq. Grandi Strutture G1 per 1000 abitanti	59,77
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	22,69
<i>di cui Non Alimentare</i>	37,08
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	150,73
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	31,16
<i>di cui Non Alimentare</i>	119,57

Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	794,34
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>254,92</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>539,42</i>

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (Numero Punti Vendita/1000 abitanti)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	11,72
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,37</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>8,35</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	4.336,83
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>1.123,30</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>3.213,53</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	32,03
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>9,22</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>22,81</i>

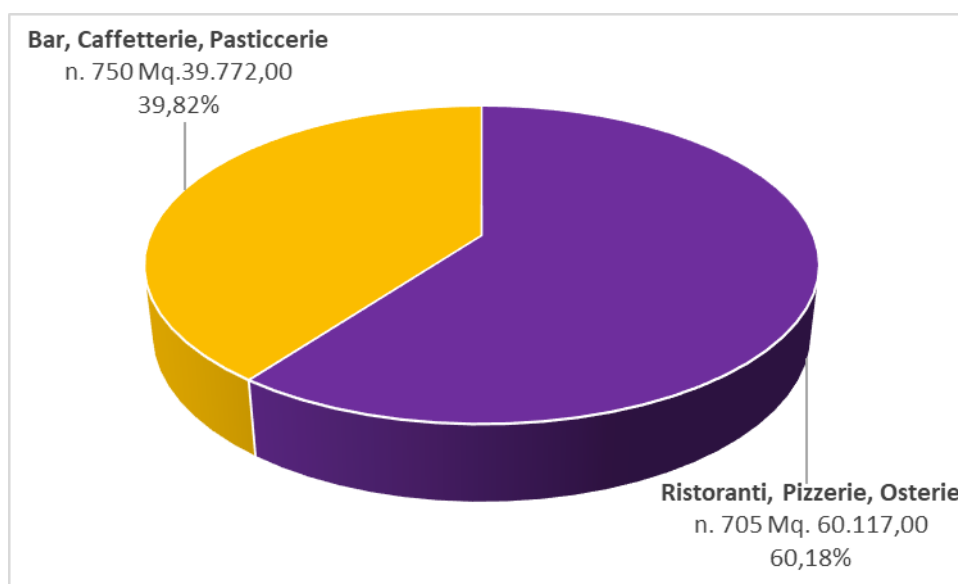
IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV+GSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	1,00
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>0,61</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>1,18</i>

2.6 Pubblici Esercizi

Tipologia Pubblici Esercizi	Numero	Metri Quadri
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi simili)	705	60.117,00
Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)	750	39.772,00
Totale	1.455	99.889,00

Comune di Bari
Riepilogo tipologia di Esercizi Pubblici



La presenza di pubblici esercizi è articolata all'interno dei vari Municipi nel modo di seguito descritto:

MUNICIPI	RISTORANTI		BAR - PASTICCERIE		TOTALE	
	N.	MQ.	N.	MQ.	N.	MQ.
Municipio 1	355	28.952,00	420	21.842,00	775	50.794,00
Municipio 2	251	21.243,00	245	13.259,00	496	34.502,00
Municipio 3	41	3.882,00	28	1.722,00	69	5.604,00
Municipio 4	19	2.159,00	31	1.397,00	50	3.556,00
Municipio 5	39	3.881,00	26	1.552,00	65	5.433,00
Totale	705	60.117,00	750	39.772,00	1455	99.889,00

2.7 Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Bari riportano la seguente situazione, evidentemente mutevoli nel tempo:

2.7.1 Mercati giornalieri

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina <i>Via Caldarola - Japigia</i>	25	1	1	2	20	49
Totale	25	1	1	2	20	49

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	
Mercato coperto San Girolamo <i>Via San Girolamo - Fesca/San Girolamo</i>	9	0	0	2	31	42
Totale	9	0	0	2	31	42

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	
Mercato coperto Sant'Antonio <i>Piazza Balenzano - Madonnella</i>	16	1	0	4	63	84
Totale	16	1	0	4	63	84

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori <i>Piazza Roma - Santo Spirito</i>	10	0	0	1	0	11
Totale	10	0	0	1	0	11

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo <i>Viale Lazio - San Paolo</i>	16	0	0	2	3	21
Totale	16	0	0	2	3	21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	
Mercato coperto Don Bosco <i>Via Crisanzio - Libertà (ex Manifattura Tabacchi)</i>	101	0	0	8	143	252
Totale	101	0	0	8	143	252

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	
Mercato coperto Madonna del Carmelo <i>Corso Mazzini - Libertà</i>	58	1	0	8	21	88
Totale	58	1	0	8	21	88

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Filippo Neri <i>Via Vaccarella - Carbonara</i>	18	0	1	2	20	41
Totale	18	0	1	2	20	41

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Marcello <i>Via Omodeo, Via Fortunato - Carrassi</i>	4	0	0	0	2	6
Totale	4	0	0	0	2	6

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Santa Scolastica <i>Viale Papa Giovanni XXIII, Via G. Petroni, Via G. Modugno, Via Concilio Vaticano II</i>	160	2	0	21	20	203
Totale	160	2	0	21	20	203

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Via Amendola <i>Carrassi - San Pasquale</i>	19	0	0	4	6	29
Totale	19	0	0	4	6	29

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato scoperto Santa Chiara <i>Via Pitagora, Via Peucetia - Japigia</i>	65	0	0	2	9	76
Totale	65	0	0	2	9	76

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato scoperto San Nicola <i>Piazza del Ferrarese - San Nicola</i>	1	0	0	14	6	21
Totale	1	0	0	14	6	21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato del Pescato <i>Porto di Santo Spirito</i>	16	0	0	0	0	16
Totale	16	0	0	0	0	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato Via Tommaso Fiore <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	0	0	7	9	16
Totale	0	0	0	7	9	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Ingresso Monumentale del Cimitero <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	0	0	8	0	8
Totale	0	0	0	8	0	8

Turnazione Giornaliera Posteggi del Mercato di Via Pitagora	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Lunedì	0	0	0	5	16	21
Martedì	1	0	0	11	9	21
Mercoledì	0	0	0	12	9	21
Giovedì	0	0	0	7	14	21
Venerdì	0	0	0	12	9	21
Sabato	1	0	0	19	1	21
Totale	2	0	0	66	58	126

RIEPILOGO MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina	25	1	1	2	20	49
Mercato coperto San Girolamo	9	0	0	2	31	42
Mercato coperto Sant'Antonio	16	1	0	4	63	84
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori	10	0	0	1	0	11
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo	16	0	0	2	3	21
Mercato coperto Don Bosco	101	0	0	8	143	252
Mercato coperto Madonna del Carmelo	58	1	0	8	21	88
Mercato coperto San Filippo Neri	18	0	1	2	20	41
Mercato coperto San Marcello	4	0	0	0	2	6
Mercato coperto Santa Scolastica	160	2	0	21	20	203
Mercato coperto Via Lucarelli (ex Via Nizza)	19	0	0	4	6	29
Mercato scoperto Santa Chiara	65	0	0	2	9	76
Mercato scoperto San Nicola	1	0	0	14	6	21
Mercato del Pescato	16	0	0	0	0	16
Mercato Via Tommaso Fiore	0	0	0	7	9	16
Ingresso Monumentale del Cimitero	0	0	0	8	0	8
Mercato via Pitagora (turnazione/giornaliera)	2			66	58	126
Totale	520	5	2	151	411	1.089

2.7.2 Mercati settimanali

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Francesco Portoghese - Quartiere Marconi <i>Giorno di svolgimento: lunedì</i>	0	0	0	267	60	327
Totale	0	0	0	267	60	327

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Località via Del Turco – Palese <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	5	0	0	15	40	60
Totale	5	0	0	15	40	60

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Struttura attrezzata adiacente Mercato coperto di Via Vaccarella – Carbonara <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	0	0	0	135	12	147
Totale	0	0	0	135	12	147

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Caduti Partigiani – Japigia <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	0	0	0	99	34	133
Totale	0	0	0	99	34	133

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Udine - Santo Spirito <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	6	0	0	71	0	77
Totale	6	0	0	71	0	77

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Valle e Giglioli - Torre a Mare <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	1	0	0	6	8	15
Totale	1	0	0	6	8	15

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Largo Lorusso - Carrassi/San Pasquale <i>Giorno di svolgimento: giovedì</i>	1	0	0	199	0	200
Totale	1	0	0	199	0	200

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via De Ribera e Via Lanave – San Paolo <i>Giorno di svolgimento: venerdì</i>	6	0	0	134	6	146
Totale	6	0	0	134	6	146

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Madre Teresa di Calcutta – Poggiofranco <i>Giorno di svolgimento: sabato</i>	0	0	0	114	0	114
Totale	0	0	0	114	0	114

RIEPILOGO MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Lunedì						
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Portoghese (Marconi)	0	0	0	267	60	327
Martedì						
Località Via Del Turco (Palese)	5	0	0	15	40	60
Struttura adiacente Mercato di Via Vaccarella (Carbonara)	0	0	0	135	12	147
Mercoledì						
Località Via Caldarola (Japigia)	0	0	0	99	34	133
Località Via Udine (Santo Spirito)	6	0	0	71	0	77
Località Via Valle e Giglioli (Torre a Mare)	1	0	0	6	8	15
Giovedì						
Località Largo Lorusso (Carrassi/San Pasquale)	1	0	0	199	0	200
Venerdì						
Località Via De Ribera e Via Lanave (San Paolo)	6	0	0	134	6	146
Sabato						
Località Via Madre Teresa di Calcutta (Poggiofranco)	0	0	0	114	0	114
Totale	19	0	0	1.040	160	1.219

2.7.3 Posteggi fuori mercato per Municipio

MUNICIPIO 1 - MURAT, SAN NICOLA, JAPIGIA, TORRE A MARE, LIBERTÀ, MADONNELLA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Andrea Bonsante	1	0	giornaliero	1
Via Caldarola	1	0	giornaliero	1
Strada Tresca in prossimità di corso A. De Tullio	1	0	giornaliero	1
Via B. Regina in prossimità di Corso Mazzini	1	0	giornaliero	1
Via Fabio Filzi	1	0	giornaliero	1
Via Caduti del 28 luglio 1943	1	0	giornaliero	1
Area Street Good (Giardino Punta Perotti)	3	0	giornaliero	3
Piazza Eroi del Mare – via Quarnaro	1	0	giornaliero	1
Piazza Diaz	1	0	giornaliero	1
Prolungamento di Via Bozzi	1	0	giornaliero	1
Via Matteotti – angolo Lungomare Nazario Sauro	1	0	giornaliero	1
Largo Giordano Bruno	1	0	giornaliero	1
Piazza Luigi di Savoia	0	1	festivo	1
Piazza Garibaldi	0	1	festivo	1
Via Coppe di Bari in prossimità dell'ingresso del Cimitero	0	1	festivo	1
Via Martiri d'Otranto	0	1	festivo	1
Via Putignani, 84 – 86	0	1	giornaliero	1
Via Beatillo 2,	1	0	stagionale	1
Via Putignani nel tratto compreso tra via Sparano e via Argiro	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, Via Leopardi	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, via Pitagora	1		stagionale	1
Viale Padre Pio fronte civico 3 - paninoteca	1		giornaliero	1
Totale	19	5		24

MUNICIPIO 2 - POGGIOFRANCO, PICONE, CARRASSI, SAN PASQUALE, MUNGIVACCA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Posteggio via Giannini	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Costituente)	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Resistenza)	1	0	giornaliero	1
Parcheeggio in via Salvemini prospiciente la Piazza Lorusso	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Falcone e Borsellino 59-61	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Gen. Bellomo (Centro sportivo Angiulli)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Matarrese (Monastero Santa Scolastica)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Fanelli intersezione con via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Raffaele Bovio, angolo via Demetro Marin	1	0	giornaliero	1
Via Papa Pio XII	1	0	giornaliero	1
Via Concilio Vaticano II	1	0	giornaliero	1
Via della Costituente	1	0	giornaliero	1
Via Fanelli, angolo via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Via G. Petrone angolo via Papa Giovanni XXIII	1	0	giornaliero	1
Via Omodeo angolo Via Fanelli	0	1	giornaliero	1
Totale	14	1		15

MUNICIPIO 3 - SAN PAOLO, STANIC, MARCONI, SAN GIROLAMO, FESCA, VILLAGGIO DEL LAVORATORE

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Viale Europa in prossimità degli uffici del Giudice di Pace e del complesso residenziale De Santis	1	0	0	1
Viale Europa in prossimità del parco Giovanni Paolo II all'intersezione con la via P. Mazzoni	1	0	0	1
Viale Delle Regioni in prossimità dell'ingresso del parco Giovanni Paolo II di fronte al distributore di carburante	1	0	0	1
Viale Lazio in prossimità dell'ufficio Postale	1	0	0	1
Area compresa tra via Sardegna e via Olbia nelle vicinanze del campo Sportivo Sante Diomede	1	0	0	1
Piazzale comprese tra via Piemonte e Alessandria	1	0	0	1
Via Cacudi in prossimità del centro sportivo di Piazza Europa	1	0	0	1
Rotatoria di via De Ribera	1	0	0	1
Via Tripoli nei pressi del civico 16 – San Cataldo	1	0	0	1
Via B. Grimaldi fronte civico 1 – San Cataldo	1	0	0	1
Via Rota fronte civico 14 – San Girolamo	1	0	0	1
Corso Vittorio Veneto, nei pressi degli uffici AQP	1	0	0	1
Via Mercadante nei pressi della spiaggia di San Francesco	1	0	0	1
Viale Ottorini Respighi nei pressi dell'impianto sportivo Capo Casale – San Girolamo	1	0	0	1
Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato	1	0	0	1
Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià	1	0	0	1
Totale	16	0	0	16

MUNICIPIO 4 - CARBONARA, Ceglie, LOSETO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Rosario Livatino	1			1
Via Ferrigni	1			1
Via L. Ranieri	1			1
Via Manzari	1			1
Totale	4	0	0	4

MUNICIPIO 5 - PALESE, SANTO SPIRITO, CATINO SAN PIO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Area parcheggio lungomare Cristoforo Colombo (ex Lido Lucciola)	1			
Lungomare Tenente N. Massaro, civico 51 (circolo Finanziari)	1			
Lungomare Tenente N. Massaro , civici 31-31/d	1		dal 10/04 al 30/09	
Lungomare Massaro fronte molo	1		dal 01/05 al 30/09	
Lungomare Ugo Lorusso presso ristorante Casablanca	1			
Lungomare Cristoforo Colombo civico 282	1		dal 15/04 al 15/09	
Cimitero Palese (banco fiori)		1		
Cimitero Santo Spirito (banco fiori)		1		
Via Cap. Maiorano angolo via Vittorio Veneto civ. 48 (Palese)	1			
Via Caravella (zona Catino)	1			
Via G. D'Annunzio vicinanze aeroporto zona Torricella (San Paolo)	1			
Totale	9	2	0	11

RIEPILOGO LOCALIZZAZIONE POSTEGGI ISOLATI

Municipio di localizzazione del posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Municipio 1	19	5		24
Municipio 2	14	1		15
Municipio 3	16	0		16
Municipio 4	4	0		4
Municipio 5	9	2		11
Totale	62	8		70

2.7.4 CHIOSCHI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE
1. Strutture in muratura di proprietà del Comune
Municipio I

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 007	P.zza della Torre - Bari Torre a Mare	Chiosco Bar
cod. 048	Piazza A. Moro	Tabaccaio
cod. 053	Piazza Garibaldi	Chiosco bar
cod. 105	Piazza Gramsci	Chiosco bar
cod. 112	via Caduti Partigiani n.35	Chiosco bar
cod.157	via Don Bosco giardino Mimmo Bucci	Chiosco bar

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 063	via Omodeo/via Salvemini	Fioraio
cod. 086	via Madre Teresa di Calcutta n.1	Chiosco bar

Municipio III

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 052	Giardino villa delle Regioni-via Ribeira - S. Paolo	Chiosco bar

Municipio IV

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 001	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 002	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 003	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 005	P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 006	P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Chiosco bar

Municipio V

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 057	Piazza S. Francesco - S. Spirito	Chiosco bar

2.Strutture facilmente amovibili**Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 013	P.zza Umberto I	Chiosco Bar
cod. 040	via Nicolai/via A. da Bari	Fioraio
cod. 101	p.zza Moro civ. 52/Corso italia - AMTAB	Chiosco bar
cod. 116	via D. Nicolai	Rivendita oggettistica

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 082	v.le Unità d'Italia	Chiosco bar
cod. 088	L.go F.sco saverio Nitti	Fioraio
cod. 122	Piazza Giulio Cesare ang. Via Orazio Flacco	Fioraio
cod. 147	v.le Unità D'Italia	Fioraio
cod. 152	Piazzetta dei Papi	Chiosco bar

Municipio V

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 011	P.zza Don Demetrio Magrini - Bari Palese	Fioraio
cod. 058	P.zza Capitaneo - Palese	Chiosco bar

3. Posteggi isolati alloggiati in strutture comunali**Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 083	Piazza Diaz	Autonegozio
cod. 137	via Imperatore Traiano ang. Via Caduti 28 luglio 1943	Autonegozio
cod. 154	Via Putignani n.84-86	Fioraio ambulante

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 016	Via Storelli 12	Garitta
Cod. 017	Viale Ennio	Garitta

2.7.5 Fiere, Mostre e Mercatini

Denominazione Sagra	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Totale
Sagra di San Nicola <i>Lungomare Imperatore Augusto, 7-8-9 maggio</i>	52	0	52	72	176
Fiera Mercato di Palese <i>Domenica antecedente Festa patronale di San Michele</i>	32	7	5	156	200
Totale	84	7	57	228	376

2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici

La consistenza delle rivendite di quotidiani e periodici è definita nelle seguenti tabelle, che descrivono anche la loro localizzazione all'interno dei Municipi di competenza:

Municipio 1

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Corso Cavour	173	Chiosco Municipale
Corso Cavour	93	Chiosco Municipale
Corso Cavour	31	Chiosco Municipale
Corso Cavour	65	Chiosco Municipale
Corso Cavour	51	Chiosco Municipale
Corso Cavour ang. Piazza IV Novembre		Chiosco Municipale
Corso Cavour/Via Caduti di via fani		Chiosco Municipale
Corso de Tullio	5	Chiosco Municipale
Corso Mazzini	81	Chiosco Municipale
Corso Mazzini	137	Chiosco Municipale
Corso Vittorio Emanuele	76	Locale privato
Corso Vittorio Emanuele II	42	Chiosco Municipale
Estramurale Capruzzi	13	Locale privato
Piazza A. Gramsci		Locale privato
Piazza Aldo Moro		Chiosco Municipale
Piazza Cesare Battista		Chiosco Municipale
Piazza della Torre		Locale privato
Piazza Diaz tra Via Volpe e De Vincentis		Locale privato
Piazza Garibaldi ang. Corso Vittorio Emanuele		Chiosco Municipale
Piazza Luigi di Savoia/Via Carulli		Chiosco Municipale
Piazza Massari		Chiosco Municipale
Piazza Moro angolo Corso Italia	52	Locale privato
Piazza Redentore	185	Chiosco Municipale
Piazza Risorgimento (lato via Barletta)		Locale privato
Piazza Risorgimento/Via Altamura		Chiosco Municipale
Piazza S. Francesco d'Assisi		Locale privato
Piazza Umberto	8	Chiosco Municipale
Piazza Umberto I		Chiosco Municipale
Piazza Umberto I/via Sparano		Chiosco Municipale
Piazza Umberto I/Via Dall'Arca		Chiosco Municipale
Via Brigata Bari/Via Crispi		Chiosco Municipale
Via Caduti Partigiani	35	Locale privato
Via Caldarola /Via Salapia		Chiosco Municipale
Via Crisanzio	185	Chiosco Municipale
Via Crisanzio	16	Chiosco Municipale
Via Crispi/Via De Cristoforis		Chiosco Municipale
Via D. Nicolai		Chiosco Municipale
Via De Giosa/Via Imbriani		Chiosco Municipale
Via De Rossi/Corso Vittorio Emanuele II		Chiosco Municipale
Via dei Trulli		Locale privato
Via F. Crispi		Locale privato

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Via G. Oberdan	40	Locale privato
Via Imbriani		Locale privato
Via Leopardi/Via Sei Busi		Chiosco Municipale
Via Loiacono	15/A	Chiosco Municipale
Via Madre Teresa di Calcutta	1	Chiosco Municipale
Via Magna Grecia	57	Chiosco Municipale
Via Melo /Via Gimma		Chiosco Municipale
Via Melo angolo via Abate Gimma		Chiosco Municipale
Via N. Putignani	98	Chiosco Municipale
Via Napoli	21	Chiosco Municipale
Via Napoli/via Achille Grandi		Chiosco Municipale
Via Peucetia	5	Chiosco Municipale
Via Peucetia		Chiosco Municipale
Via Peucetia	5	Chiosco Municipale
Via Peucetia	21/C	Chiosco Municipale
Via Piccinni angolo via Sparano	71	Chiosco Municipale
Via Piccinni/via Sparano	71	Chiosco Municipale
Via Putignani	98	Chiosco Municipale
Via S. Quasimodo	1	Chiosco Municipale
Via S. Quasimodo	1	Chiosco Municipale
Via S. Quasimodo	1	Chiosco Municipale
Via San Nicola	27	Chiosco Municipale
Via Toscanini	20	Chiosco Municipale
Via Toscanini	20	Chiosco Municipale
Viale Imperatore Traiano		Chiosco Municipale
Viale Japigia	22	Chiosco Municipale
Viale Japigia	170	Chiosco Municipale
Viale Japigia	170	Chiosco Municipale
Viale Japigia	22	Chiosco Municipale
Viale Magna Grecia ang. Clelia Merloni	57	Chiosco Municipale
Totale Rivendite quotidiani e riviste Municipio 1	71	

Municipio 2

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Corso Alcide De Gasperi	345	Locale privato
Corso Alcide De Gasperi	407/D	Locale privato
Corso Benedetto Croce	132	Chiosco Municipale
Estramurale Capruzzi	240	Chiosco Municipale
Estramurale Capruzzi	13	Chiosco Municipale
Estramurale Capruzzi	170	Chiosco Municipale
Largo Francesco Saverio Nitti		Locale privato
Largo I. Ciaia		Chiosco Municipale
Largo Spinelli /Via Alfaraniti		Chiosco Municipale
Parco 2 Giugno		Chiosco Municipale
Parco 2 Giugno - Via della Resistenza		Chiosco Municipale
Piazzale G. Cesare	11	Locale privato

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Via A. De Gasperi	330/A	Locale privato
Via A. Lucarelli	2	Chiosco Municipale
Via A. Omodeo angolo Via Salvemini		Locale privato
Via Bovio angolo Via D. Marin		Locale privato
Via C. Rosalba	44	Chiosco Municipale
Traversa II di Via Camillo Rosalba	49	Chiosco Municipale
Via Campione angolo Piazza Giulio Cesare		Chiosco Municipale
Via Campione Francesco		Locale privato
Via Campione/via De Gemmis	2	Chiosco Municipale
Via Che Guevara/Via Martin Luter King		Chiosco Municipale
Via Concilio Vaticano II		Chiosco Municipale
Via De Gasperi	350	Locale privato
Via dei Mille	114	Chiosco Municipale
Via della Repubblica	19	Chiosco Municipale
Via della Repubblica/Via Toma		Chiosco Municipale
Via Fanelli	261/A	Chiosco Municipale
Via G. Oberdan	40	Chiosco Municipale
Via G. Petroni	104	Chiosco Municipale
Via G. Petroni	41/L	Chiosco Municipale
Via G. Petroni	91/C	Chiosco Municipale
Via G. Petroni/Via Petraglione		Chiosco Municipale
Via G. Petroni	67/D	Chiosco Municipale
Via J.F. Kennedy	70	Chiosco Municipale
Via Jacini		Chiosco Municipale
Via Lucarelli	2	Locale privato
Via Lucarelli	24	Chiosco Municipale
Via O. Flacco/Via Petrera		Chiosco Municipale
Via Omodeo/Via Salvemini		Chiosco Municipale
Via Orazio Flacco angolo Via Petrera		Locale privato
Via Papa Giovanni Paolo I	6	Chiosco Municipale
Via Papa Giovanni XXIII/Via Lioce		Chiosco Municipale
Via Papa Pio XII	23/C	Chiosco Municipale
Via Pasubio	175	Chiosco Municipale
Via Pisacane	77-79	Chiosco Municipale
Via Salvemini/Via Orabona		Chiosco Municipale
Via Stefano Jacini		Locale privato
Via Storelli	12	Locale privato
Via Sturzo/Via Costituente		Chiosco Municipale
Via Tupputi	1	Chiosco Municipale
Viale della Repubblica	19	Locale privato
Viale Einaudi	7	Chiosco Municipale
Viale Einaudi ang. Via Salvemini		Chiosco Municipale
Viale Ennio		Locale privato
Viale Giovanni XXIII	53	Chiosco Municipale
Viale J.F. Kennedy	70	Locale privato
Viale J.F. Kennedy	50	Locale privato

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Viale L. Einaudi (ingresso Parco 2 Giugno)		Locale privato
Viale Luigi Einaudi	52	Locale privato
Viale Papa Giovanni XXIII	53	Locale privato
Viale Pio XII	1	Chiosco Municipale
Viale Salandra	18	Chiosco Municipale
Viale Unità d'Italia		Locale privato
Totale Rivendite quotidiani e riviste Municipio 2	64	

Municipio 3

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Piazza Vittorio Emanuele III		Locale privato
Via Marche		Chiosco Municipale
Via Napoli angolo via Achille Grandi		Locale privato
Via Val d'Aosta/Via Piemonte		Chiosco Municipale
Viale delle Regioni -Via Ribeira		Locale privato
Viale Europa	3/A	Locale privato
Totale Rivendite quotidiani e riviste Municipio 3	6	

Municipio 4

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Corso A. De Gasperi	407/D	Chiosco Municipale
Corso A. De Gasperi	345	Chiosco Municipale
Piazza Garibaldi (bar dei giardini)		Locale privato
Piazza Garibaldi angolo Corso Vittorio Emanuele		Locale privato
Piazza S. Rita		Locale privato
Piazza Umberto I - Bari Carbonara		Chiosco Municipale
Piazza Vittorio Emanuele III - Ceglie del Campo		Chiosco Municipale
Strada Ceglie del Campo-Loseto	89	Chiosco Municipale
Via A. De Gasperi	350	Chiosco Municipale
Via F. Crispi angolo Via De Cristoforis		Locale privato
Via G. Petroni ora Trisorio Liuzzi		Chiosco Municipale
Via S. Nicola - Carbonara	27	Chiosco Municipale
Via Vaccarella	4/A	Chiosco Municipale
Via Venezia	85	Locale privato
Viale Mons. Alberto Romita/Via Di Venere		Chiosco Municipale
Totale Rivendite quotidiani e riviste Municipio 4	15	

Municipio 5

LOCALIZZAZIONE	CIVICO	TIPOLOGIA
Corso Vittorio Emanuele - Palese	76	Chiosco Municipale
Piazza Capitano		Locale privato
Piazza Don Demetrio Magrini		Locale privato
Via delle Azalee - Catino		Chiosco Municipale
Via Napoli	21	Locale privato
Vico Catino		Chiosco Municipale
Totale Rivendite quotidiani e riviste Municipio 5	6	

Totale generale rivendite quotidiani e riviste nella Città di Bari	162
---	------------

2.9 Distributori di carburante

La consistenza della rete di distribuzione dei carburanti è definita nelle seguenti tabelle, che descrivono anche la loro localizzazione all'interno dei Municipi di competenza:

Municipio 1

Marchio	Localizzazione	Civico
Menga Petroli	Via Giovanni di Cagno Abbrescia	13
Total Erg	Via Giovanni di Cagno Abbrescia	15
Agip Eni	Via Caldarola	44
Q8	Via Gentile	54
Agip Eni	Viale Japigia	133
Albergo Petroli	Via Giovanni Gentile	73/C
Total Erg	Via Giovanni Gentile	99/a
Agip Eni	Piazza Duca degli Abruzzi	
Api-Ip	Corso Mazzini	
Api-Ip	Via Perrotti	
Q8	Via F.Crispi	
Q8	Via Oberdan	
Total Erg	Via Brigata Regina angolo Corso Mazzini	
Dill's	Via Michelangelo Interesse	
TOTALE	14	

Municipio 2

Marchio	Localizzazione	Civico
Agip Eni	Via Tatarella	2
Api-Ip	Viale Quinto Ennio	2
Enercoop	Via L. Pasteur	6
Total Erg	Via Oberdan	18
Agip Eni	Viale J.F.Kennedy	44
Agip Eni	Via Amendola	147
Agip Eni	Via Fanelli	206
Total Erg	Via Fanelli	206
De Salvatore Giuseppe	Via Fanelli	236
Total Erg	Corso Alcide De Gasperi	268
Q8	Corso Alcide De Gasperi,	374
Total Erg	Corso Alcide De Gasperi	409
Agip Eni	Corso Alcide De Gasperi	419
Total Erg	Via Giulio Petroni	127/C
Esso	Via Amendola	195/F
Esso	Viale Papa Giovanni XXIII	2/B
Q8	Via Amendola	211/A
Esso	Corso Alcide De Gasperi	427/D
Total Erg	Via Papa Pio XII	5/C
Q8	Via Giulio Petroni	77/A
Agip Eni	Via Bitritto	
Agip Eni	Corso A. De Gasperi	
Agip Eni	Via Fanelli	

Marchio	Localizzazione	Civico
Api-Ip	Viale Quinto Ennio	
Q8	Via Fanelli - Strada Provinciale 80, Km. 1	
Q8	Viale De Laurentis	
Q8	Via Sangiorgi	
Total Erg	Via della Resistenza	
Total Erg	Piazza Giulio Cesare	
TOTALE	29	

Municipio 3

Marchio	Localizzazione	Civico
Q8	Viale Europa	1
Esso	Via Glomerelli	3
Nuova Marina Idea Scavi	Lungomare Nove Maggio	19
Total Erg	Viale Europa	30
Agip Eni	Via Bruno Buozzi	56
Agip Eni	Via Bruno Buozzi	59
Esso	Via B. Buozzi	84
Esso	Viale Europa	18/B
Esso	Via Bruno Buozzi	54/B
Toil Bari	Viale Europa	73 U
Q8	Via Bruno Buozzi	88 C
Total Erg	Viale delle Regioni	
Nautica Ranieri	Lungomare G e Pietro Starita 1/E-F-G	
TOTALE	13	

Municipio 4

Marchio	Localizzazione	Civico
Esso	Viale Gennaro Trisorio Liuzzi	32
Esso	Viale Gennaro Trisorio Liuzzi	211
De Sal Loseto	Via Gennaro Trisorio Liuzzi	211
Total Erg	Via Napoli	314
Total Erg	Via Napoli	365/D
Api-Ip	Via Mercadante	
Q8	Via Napoli	
Tamoil	Via Napoli	
Total Erg	Via Gennaro Trisorio Liuzzi	
Gas E	Via Gen. dalla Chiesa 1 angolo Via G. Petroni	
TOTALE	10	

Municipio 5

Marchio	Localizzazione	Civico
Agip Eni	Via G. D'Annunzio	55
Agip Eni	Via Napoli	338
Agip Eni	Asse Attrezzato Nord-Sud Dir. Tangenziale	
Q8	Via Tenente Leonardo Ranieri	
TOTALE	4	

Distributori di carburante fuori dall'ambito urbano

Marchio	Localizzazione	Civico
Agip Eni	S.S. 100 Gioia del Colle Km 7,200 Direzione Sud	
Api-Ip	S.S. 16 Adriatica, Km. 804.92, Dir. Brindisi	
Api-Ip	S.S. 16, Km. 815.660	
Api-Ip	S.S. 16 Adriatica, Km. 793.809, Sud	
Esso	S.S.16 Adriatica, Km. 812.572, Dir. Sud	
Q8	Strada Statale 16, Km. 811.400 Torre a Mare	
Calia Carburanti	Provinciale 156, Km. 4.755	
Dill's	Statale 16 Bis Adriatica, Km. 802.950, Dir. Sud	
TOTALE	8	

Totale generale distributori di carburante della Città di Bari**78****2.10 Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (MOI)**

Nella rete distributiva cittadina riveste un'importanza strategica il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (MOI) la cui attività, prevista dall'art. 21 della L.R. Puglia 24/2015, è svolta da circa 50 operatori presso l'area del ex mercato comunale sito in via Caracciolo 7.

Il MOI non è disciplinato del codice del commercio e pertanto la sua regolamentazione prevede strumenti differenti rispetto al presente Documento Strategico del Commercio che rimandano a norme specifiche di settore nonché a scelte urbanistiche e strategiche e che si stanno definendo con il coinvolgimento degli attuali operatori presenti nell'area dell'ex mercato comunale.

Il Comune di Bari congiuntamente alla società MAAB Sc.a.r.l. di cui lo stesso detiene una partecipazione societaria, ha avviato un programma di interventi all'interno dell'area PIP di Mungivacca che ha portato alla realizzazione del primo lotto di una piastra logistica dedicata ai prodotti agricoli e agroalimentari. A seguito della manifestazione d'interesse presentata alla società MAAB di alcuni operatori già presenti nel MOI di trasferirsi nelle aree del primo lotto del MAAB, l'Amministrazione Comunale, con DGC n. 572 del 13.09.2016 e n. 637 del 02.10.2016 ha espresso la volontà di realizzare il MOI presso un'area nella sua disponibilità integrata con il primo lotto realizzato del MAAB, dotando l'intero compendio di propria autonomia economica e gestionale per lo svolgimento di attività di compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agroalimentari.

Il trasferimento in un'unica area di tutte le attività logistiche e commerciali permetterà di avere economie di scala e vantaggi competitivi significativi per tutti gli operatori attualmente presenti nel MOI. Il sito del MAAB, inoltre, si presta perfettamente alle esigenze del MOI, offre spazi adeguati, strutture nuove, facilità di accesso, ottime intersezioni stradali e si collocherebbe in un'area di proprietà comunale, già dotata di tutti i servizi e delle autorizzazioni necessarie.

Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione del MAAB, di concerto con l'Amministrazione comunale e tenuto conto delle necessità espresse a seguito delle interlocuzioni intercorse con gli operatori del MOI, dopo aver valutato positivamente l'eventualità di orientare l'investimento economico finanziario nel senso indicato dal socio Comune di Bari (Deliberazione del Cda del 16.07.2018) ha dato seguito al progetto di fattibilità per insediare il MOI nelle aree del MAAB.

Tale studio è stato approvato nel Cda del 28.10.2019 ed è in corso di aggiornamento alla luce delle attuali congiunture economiche che hanno portato ad una contrazione delle attività svolte nell'attuale sede e delle possibili fonti di finanziamento attivabili. L'adeguamento dell'area del MAAB

al fine di ospitare il MOI sarà effettuato in tempi brevi in modo da assicurare continuità agli operatori economici interessati al trasferimento presso il MAAB e che a partire dal 2022 non avranno più a disposizione le aree di via Caracciolo n.7.

2.11 Ricariche autoveicoli elettrici e ibridi

Il Comune di Bari intende disciplinare il servizio di ricarica degli autoveicoli elettrici e ibridi plug-in nel rispetto delle disposizioni dell'art. 57 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, privilegiando l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, il Comune di Bari dovrà consentire, mediante procedure di evidenza pubblica che garantiscano la partecipazione a tutti gli operatori del settore, l'installazione di un numero massimo di 320 punti di ricarica (un punto di ricarica per ogni mille abitanti). Il Comune si riserva la facoltà di aumentare tale numero nel corso del tempo, in base alle esigenze e alla diffusione della mobilità elettrica. I punti di ricarica che verranno installati sul suolo pubblico dovranno essere localizzati secondo una pianificazione razionale legata alle esigenze della sosta (di breve, media o lunga durata), nonché dell'utilizzo del territorio (quartieri commerciali, residenziali, ecc.), garantendo l'accessibilità a tutti gli utenti stradali, esclusivamente per la sosta di veicoli in fase di ricarica.

Si prevede che in prossimità di ciascun punto di ricarica vengano dedicati almeno due stalli per la sosta temporanea che sarà consentita esclusivamente ai veicoli a ricarica elettrica e limitatamente al tempo strettamente necessario alla ricarica; il Comune si impegnerà a fare quanto in suo potere per garantire che gli stalli non siano occupati da veicoli non in ricarica.

La Giunta comunale individuerà l'esatta localizzazione e la quantificazione del numero adeguato di stalli in coerenza con gli strumenti di pianificazione.

Capitolo 4

Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale

1 La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

La visione strategica di programmazione della rete distributiva deve essere coordinata con la disciplina delle attività commerciali intervenuta con la pubblicazione della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (d’ora in avanti “Codice del Commercio”) e del successivo aggiornamento con la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.

Con tali disposizioni legislative si è proceduto ad un’ampia sistematizzazione di tutta la materia afferente alla disciplina delle attività commerciali, abrogando contestualmente una serie di disposizioni legislative regionali rese obsolete dalla nuova disciplina.

Il “Codice del Commercio ha abrogato le seguenti norme:

- a) Legge Regionale 1° agosto 2003, n. 11 (*Nuova disciplina del commercio*);
- b) Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 (*Disciplina del commercio su aree pubbliche*);
- c) Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (*Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*).

nonché ha adeguato la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:

- legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

In coerenza con quanto definito nella disciplina legislativa vigente, nel presente documento sono definiti la visione, gli indirizzi strategici, le priorità d’intervento e gli ambiti entro cui fissare le misure di incentivazione previste.

Il comune di Bari è da tempo impegnato nell’attuazione di un progetto di rilancio del commercio della città di Bari e attuazione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), denominato **d_Bari**. Il progetto è stato messo a punto dall’Amministrazione comunale con il supporto delle associazioni di categoria più rappresentative del territorio, ed attua gli indirizzi presenti nel programma di mandato del Sindaco e nel vigente Documento Unico di Programmazione (DUP). Successivamente il documento di visione e gli obiettivi strategici sono stati recepiti dalla Giunta Comunale (DGC n.753 del 17 novembre 2017) nell’ambito del progetto candidato al programma regionale per il sostegno alla creazione dei distretti urbani del commercio (Bando regionale di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 16 giugno 2017, n. 96, pubblicato sul BURP n. 28 del 13 luglio 2017).

Il documento di visione del progetto d_Bari rappresenta la base programmatica per definire la rete distributiva per disciplinare l’insediamento delle attività commerciali e produttive all’interno del tessuto cittadino. In tale documento sono riportati le linee strategiche e il modello di governance del

processo di rilancio delle economie urbane attraverso l'istituzione del distretto urbano del commercio metropolitano (rif. DGC n.139/2018). Nel successivo paragrafo si riporta tale strategia opportunamente aggiornata per tenere conto dell'attuale contesto sia locale che globale e delle azioni messe in atto dall'Amministrazione per la gestione della pandemia COVID19 e per la ripartenza in linea con gli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza).

2. La strategia d_Bari

Nella società dell'informazione la 'narrazione dei luoghi' svolge ormai un ruolo cruciale, alimentando significativi investimenti nei più disparati settori economici.

In questo nuovo tipo di società che si va affermando, le relazioni e l'accesso alle esperienze positive e desiderabili appaiono più importanti della produzione e del possesso stesso dei prodotti. Ciò fa da battistrada ad un sempre più marcato consumo di massa di prodotti ad '*imprinting*' identitario, che segna l'affermazione della cultura come fattore di sviluppo e di crescita della sua importanza economica in vari settori.

Peraltro, la produzione ed il consumo di identità favoriscono una valorizzazione del tessuto sociale (in termini di coesione della comunità, qualità delle relazioni umane, sentimento di fiducia, disponibilità alla cooperazione, senso di appartenenza territoriale), che tramuta l'identità locale in un concetto-chiave per salvaguardare le peculiarità culturali dei territori, stabilendo uno stretto rapporto tra i processi creativi ed il sostegno a "politiche identitarie" che esaltano l'autenticità culturale dei luoghi. Il fatto che tali fenomeni si affermino proprio in un'epoca di globalizzazione economica conferma la tesi che essi rappresentino la naturale reazione all'omologazione culturale che la stessa porta con sé. E' significativo che l'internazionalizzazione dei mercati rafforzi il ruolo dei luoghi, attraverso un duplice ordine di conseguenze:

- a) uno di tipo sociale che tende a salvaguardare e rispettare la sopravvivenza delle espressioni popolari più peculiari, l'eredità culturale, i sentimenti di appartenenza sociale;
- b) l'altro di tipo economico, che conferisce nuovo vigore ai prodotti, a cui viene attribuito un forte valore simbolico nutrito di dettagli che hanno a che fare con l'identità, le tradizioni e il gusto locale.

I luoghi nei quali questi fenomeni si vanno diffondendo sono le città, le aree urbane contemporanee sulle cui morfologie fisiche e sociali si scaricano gli effetti più evidenti delle trasformazioni in atto.

Questo nuovo '*concept*' urbano si presenta come "meta-città", intesa in un triplice senso:

- a) al di là (meta) della classica morfologia fisica delle metropoli di prima generazione (suddivisa in poli e fasce);
- b) al di là (meta) del controllo amministrativo tradizionale di enti locali sul territorio;
- c) al di là (meta) del riferimento sociologico agli abitanti, con una sempre maggior dipendenza dalle NRP, "Non Resident Populations".

Partendo da questa nuova conformazione delle entità urbane, le città di tutto il mondo appaiono oggi investite da tre macro-processi:

- la progressiva ambiguità dei propri confini, che trasforma entità prima chiaramente circoscrivibili in "terre sconfinite", di cui è difficile definire limiti e dimensioni;
- la nascita delle NRP, "*Non Resident Population*", cioè della moltitudine di fruitori della città che non vi risiedono, a partire dai pendolari che usano gli strumenti di mobilità per distribuire attività su territori ampi a bassa densità;
- i fenomeni legati alla diffusione dei media e della "cultura di massa" o "*creative industry*", che contribuiscono a mutazioni profonde delle forme di governo e anche della rappresentazione condivisa della realtà sociale.

In funzione del progressivo sviluppo di questi processi, le città richiedono quindi di essere ripensate, rigenerate, trasformate, per rispondere ai cambiamenti economici, sociali, culturali emersi negli ultimi anni: le aree industriali dismesse necessitano di una riconversione funzionale e di una riprogettazione; l'espansione urbana cede il passo all'esigenza di trasformare e riqualificare l'esistente, verso una maggiore qualità urbana; la nuova domanda sociale si concentra sui servizi di qualità, sui bisogni identitari e sull'intrattenimento.

Tale processo di cambiamento ha avuto un'accelerazione a seguito dei recenti eventi pandemici che hanno dato ulteriore impulso al cambiamento delle abitudini e degli stili di vita dei *city users*. In particolare l'utilizzo di nuove tecnologie IOT nel retail management, la capillarità dell'e-commerce, l'esigenza di rafforzare la logistica dell'ultimo miglio per gestire al meglio il trasporto di merci nelle aree urbane ed al contempo una riscoperta dei luoghi identitari nelle città e degli esercizi di prossimità in grado di offrire beni e servizi di qualità rappresentano delle tendenze oramai rese irreversibili dalla pandemia anche nella città di Bari.

Per questo motivo il Comune di Bari, confermando gli indirizzi presenti nel progetto per il rilancio del commercio e l'attuazione dei Distretti Urbani del Commercio (**d_Bari**), intende valorizzare gli elementi distintivi ed identitari della città di Bari che possano tragguardare un posizionamento riconoscibile e condivisibile della città all'interno di scenari nazionali e internazionali.

Partendo dalle *"criticità di una stagione recente che ha assommato a una crisi strutturale, un immobilismo delle economie locali incapaci di dare risposte a uno scenario globale in continua evoluzione"*, il Documento di visione ha individuato *"forte criticità"* nello *"svuotamento di interi quartieri"* negli anni 90 con l'obiettivo principale *"nella necessità di far tornare ad essere Bari una città 'attrattiva'"*.

La visione strategica per il commercio e l'economia Barese, così come definita è incentrata sulla *"sua storia lontana e vicina, la sua rinascita culturale, la transizione economica attraverso la crisi globale, l'attuale progettualità già messa in campo dall'Amministrazione che ha di fatto avviato il processo verso una Bari rinnovata e più 'accessibile'"*.

La valorizzazione e la riconfigurazione delle strade e dei luoghi del commercio nel rispetto delle loro tradizionali vocazioni (d'ora innanzi denominate Identità) come simbolo dell'identità cittadina è un processo già avviato dall'Amministrazione Comunale, attraverso numerose iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana che in questa sede è utile riepilogare per evocare l'ampio respiro del Documento **d_Bari**:

Libertà centrale

Creazione di poli per la ricerca e innovazione (Ex Manifattura), riqualificazione diffusa dello spazio pubblico

Identità: commercio di prossimità, città universitaria, integrazione culturale

Carrassi- San Paquale

Città Universitaria: Riqualificazione della ex Caserma Rossani con parco multifunzionale, public library e accademia di belle arti; rigenerazione urbana diffusa e ricucitura con il centro cittadino (progetto del nodo verde)

Identità: città universitaria, commercio di prossimità, antiquariato, arredo, food

Poggiofranco- Picone

Nuovo assetto urbano dell'area del Policlinico di Bari, riqualificazione diffusa dello spazio pubblico, nuovo assetto della mobilità

Identità: Business, food, commercio di prossimità, medie strutture di vendita, sanità

Murat-Centro Storico

Città Storica, Poli Culturali: Polo del Contemporaneo tra ex Teatro Margherita, ex Mercato del Pesce e Sala Murat (spazio design), ridisegno del water front e connessione con le aree portuali

Identità: turismo, artigianato/arte, cultura, food

Murat-Stazione

Città Universitaria e dei servizi: ridisegno urbanistico e incremento della dotazione di servizi e di aree pedonali

Identità: Business, moda, jewellery, food

Madonnella/Zona Umbertina

Nuovo waterfront cittadino, Poli della cultura, pedonalizzazioni

Identità: design/arredo ed atelier, food, integrazione culturale, turismo, Business

Japigia

Piani riqualificazioni periferie, parco ex Fibronit, costa sud e la ricucitura con il mare

Identità: commercio di prossimità, agenzie turistiche, artigianato (meccanica, legno, arredo)

San Girolamo

Water front, ciclabili e spiaggia urbana.

Identità: moda popolare, food, servizi, turismo, offerta family

San Cataldo- Fesca

Porto turistico, Fiera del Levante: polo della cultura del tempo libero, riqualificazione Waterfront

Identità: food, nautica e stabilimenti balneari, Fiera, tempo libero

Palese/Santo Spirito/Torre a Mare

Riqualificazione del Waterfront cittadino.

Identità: borghi marinari, food, commercio di prossimità

San Pasquale – Via Amendola, Mungivacca

Infrastrutture stradali e per la mobilità (Via Amendola, Nuovo sistema TPL – BRT, stazioni ferroviarie) incremento dei servizi di quartiere

Identità: business, food, media distribuzione, tempo libero

Carbonara, Ceglie, Loseto

Riqualificazione spazi pubblici, valorizzazione centro storico, nuovo assetto mobilità

Identità: artigianato, commercio di prossimità, medie strutture

San Paolo- San Pio – Santa Rita

Riqualificazione spazi pubblici, nuovo assetto della viabilità e mobilità

Identità: commercio di prossimità

Il rilancio della Città è incentrato sulla creazione di nuove attività commerciali e terziarie e la riqualificazione di quelle esistenti attraverso la definizione di un piano d'azione partecipato da tutti gli operatori e gli stakeholders.

Un processo di pianificazione *bottom-up* che intende rendere protagonisti del rilancio del commercio cittadino gli operatori sociali ed economici cui viene chiesto, con il supporto anche finanziario dell'Amministrazione, di organizzarsi in modo stabile in Distretti Urbani del commercio di Quartiere (DUC di Quartiere) mettendo insieme le proprie energie per sviluppare progetti, iniziative e/o azioni che abbiano ricadute positive sui singoli quartieri secondo modelli, già sperimentati in altri contesti, quali l'associazionismo di strada, la costituzione di reti di imprese o altre forme di aggregazione anche informali.

Il progetto mette al centro una idea di comunità che si alimenta attraverso azioni spontanee e informali dal basso ma che allo stesso tempo ha bisogno della guida dell'Amministrazione che "deve mettere a disposizione spazi, luoghi e realizzare azioni che, "dall'alto", possano portare ad "un'effetto di insieme" economicamente rilevante in grado di rideterminare i numeri dell'occupazione giovanile e le prospettive di crescita intergenerazionale.

Tale compito di coordinamento è affidato al Distretto Urbano Metropolitano, istituito in prima istanza dal Comune di Bari e dalle associazioni di categoria più rappresentative ma che si intende allargare a tutte le forze sociali ed economiche che vogliono contribuire al rilancio del commercio (ad esempio è auspicabile la collaborazione con le reti civiche urbane).

L'obiettivo del distretto metropolitano è di coordinare e supervisionare le iniziative sul territorio per favorire la creazione di Distretti urbani di quartiere che possano valorizzare le identità e le vocazioni dei singoli territori e al contempo favorire la transizione digitale in corso dell'economia urbana e l'aggiornamento delle attività economiche per adeguarsi al cambiamento degli stili di vita e delle abitudini da parte dei consumatori.

Il documento di visione propone due ambiti strategici d'intervento su cui il DUC metropolitano si deve impegnare.

Il primo ambito si riferisce alle dotazioni infrastrutturali e di servizi che l'Amministrazione Pubblica deve garantire per rendere efficaci le azioni dei singoli DUC di quartiere. Al centro di ogni politica di riposizionamento che intende contare sull'apporto dei cittadini e su una rinnovata voglia di partecipazione, è essenziale stabilire un terreno comune di azione in cui siano assicurati legalità, salubrità, decoro, accessibilità ai servizi.

Il secondo ambito è legato all'attuazione di politiche di marketing territoriale e posizionamento dell'economia cittadina su scala globale con azioni che possano avere effetti e ricadute su ogni singolo DUC di quartiere,

Ambito 1. Clean, Safe and Smart

I primi punti da mettere al centro di ogni politica di riqualificazione e sviluppo sono indicati dal claim '*clean safe and smart*', che rappresentano:

- Clean: Pulizia, decoro urbano e Manutenzione degli asset pubblici sono essenziali per rendere la città attrattiva;
- Sicurezza, nel presupposto che la garanzia di legalità, salubrità e accessibilità siano di fatto condizioni essenziali per ogni politica di riposizionamento che possa contare sull'apporto comunitario dei cittadini;
- Smart: dotata delle tecnologie abilitanti che facilitino la transizione digitale e tecnologica dell'economia urbana. La strategia si basa sul paradigma delle città sensibili (Big data e IoT)

nonché su un nuovo assetto urbano che favorisca modelli di logistica dell'ultimo miglio innovativi e una mobilità più sostenibile.

Lo spazio urbano diventa il terreno dell'accessibilità e dell'azione garantita per tutti i cittadini. Le nuove tecnologie hanno un ruolo strategico perché (grazie agli investimenti effettuati dall'Amministrazione su reti di connettività ultraveloci, WIFI, telecamere, sensori) potranno abilitare nuove modalità di accesso ai servizi e di fruizione degli spazi pubblici in sicurezza, nonché lo sviluppo di nuovi progetti e idee da parte degli operatori privati.

Ambito 2. d_Bari Città Aperta

Bari ha tutto da guadagnare nel riscoprire la sua storia antica di città aperta allo scambio e al commercio.

Al modello di città frontiera che erige barriere di protezione ed esclusione in risposta alla radicalizzazione dei conflitti a livello internazionale, alla crisi economica e alla pandemia, Bari deve contrapporre un modello di città cerniera con il mondo emergente delle nuove economie che stanno crescendo progressivamente nelle aree vicine dei Balcani e del Mediterraneo valorizzando la sua identità, unica e inimitabile, di crocevia di culture e tradizioni diverse.

Il suo ruolo di cerniera può alimentarsi proprio nella capacità che Bari ha di essere un laboratorio dove sperimentare nuove idee e progetti in grado di valorizzare il nuovo capitale umano che dalla città stessa può emergere. Lo spirito innovativo è un combustibile indispensabile a far proliferare tutte le forme di economia culturale, turistica, collaborativa, inclusiva e di condivisione a forte carattere locale su cui si basano molte delle strategie di rinnovamento delle grandi città metropolitane.

Le vocazioni per **d_Bari Città Aperta** possono così essere riassunte:

- Apertura e integrazione
- Ricerca e innovazione
- Distintività e radicamento
- Genio e libera iniziativa
- Coesione e collaborazione
- Competenza e cross-generazionalità

Per esaltare tali vocazioni, il DUC Metropolitano deve attivare una politica di branding e di posizionamento della città che si declina in differenti ambiti tematici che tracciano un indice funzionale per la predisposizione di piattaforme progettuali nella fase di attuazione dei Distretti di Quartiere. Tali ambiti sono indicati nei seguenti *items*:

d_Bari Città Brand

d_Bari Cultura Aperta

d_Bari Mobilità Aperta

d_Bari Impresa Aperta

d_Bari Collaborazione Aperta

d_Bari Commercio Aperto

d_Bari Talento Aperto

d_Bari Comunità Aperta

d_Bari Città Brand è la città che cambia il modo di raccontarsi attraverso una regia di branding pervasivo che interverrà sul lessico e sull'esperienza raccontabile della città. Un progetto narrativo che renda la città un vero 'romanzo urbano'. Obiettivo rendere ogni cittadino un testimonial d_Bari. Tale ambito di intervento si coordinerà con quanto già realizzato a livello metropolitano all'interno del progetto "Bari Guest Card" che ha recepito quanto fatto dal Comune di Bari nell'ambito del progetto "Bari Never Ends" e lo ha ampliato ad un contesto metropolitano.

d_Bari Cultura Aperta può significare quindi per Bari essere la città delle tante culture, dell'accessibilità e della mobilità, essere il terreno su cui, grazie all'incontro di esse e all'apertura di laboratori di progettualità sociale e civica, possano nascere modelli di crescita atipici e al contempo si possano consolidare esperienze in corso (urbis, rigenerazioni creative, reti civiche urbane, arene culturali, casa delle culture, bari food policy) rafforzandone il loro ruolo di enzima di una economia urbana basata sull'innovazione sociale e culturale.

d_Bari Mobilità Aperta è una città aperta alla mobilità che si basi su una percezione diversa delle distanze e degli spazi oltre che della valorizzazione e promozione di forme di mobilità alternativa per altro già in via di sperimentazione con il progetto MUVT.

d_Bari Impresa Aperta è la città dove concepire nuovi modelli di imprese Start Up o modelli di rafforzamento e rinnovamento di imprese esistenti attraverso la predisposizione di misure di sostegno finanziario alle startup; il trasferimento tecnologico, il sostegno ai percorsi di innovazione delle imprese, il rapporto con il mondo della ricerca; l'offerta di servizi quali l'organizzazione di incontri B2B o elevator pitch strutturati, la messa in rete delle strutture di incubazione presenti o in fase di costituzione sul territorio della Città metropolitana (progetto One Stop Shop); il networking con imprese strutturate esistenti, anche ai fini della costruzione di accordi industriali e commerciali. Allo stesso tempo può essere predisposto un piano e gli strumenti di rilancio di imprese esistenti che intendono cambiare la propria inerzia aziendale e il proprio modello di business: valorizzare e favorire la transizione a un'offerta internazionalmente appetibile per le imprese già presenti; supporto alle imprese commerciali e artigianali per accrescere il livello di collaborazione con imprese innovative e creative; la promozione di programmi per la formazione di figure chiave da porre all'interno delle stesse imprese nell'ottica di una maggiore competitività.

d_Bari Collaborazione Aperta è la città dove si può sperimentare il primo modello di Agenzia di Servizi 'di quartiere' formata da collettivi di giovani in forma multidisciplinare che è in grado di fornire servizi di facilitazione per l'apertura di una nuova attività commerciale, recuperare architettonicamente uno spazio, avere accesso facilitato a finanziamenti e percorsi di ottenimento permessi e licenze. Il progetto sarà accompagnato dalla presenza di spazi condivisi per il co-working, fab lab di quartiere e spazi condivisi a sostegno delle start up giovanili e della delocalizzazione delle professioni in tutti i quartieri, Questo modello potrà essere esportato in tutta la città metropolitana di Bari.

d_Bari Commercio Aperto è la città in cui far nascere o far rinascere nuovi modelli commerciali 'ibridi' tipicamente urbani che sposino il 'fare' e il 'commerciare' all'interno dello spazio fisico e virtuale e in cui il vero brand sia proprio quello della città. Qui il design e l'artigianato digitale si sposano alla tradizione del commercio della città dando vita a nuovi modelli commerciali che facciano della cerimonia di accoglienza e del racconto della storia di ogni prodotto, l'essenza prima di una differenza sostanziale. Tali modelli troveranno spazio virtuale in un market place di prossimità in cui poter valorizzare tutte le nuove iniziative e rendere maggiormente accessibili i beni e i prodotti.

d_Bari Talento Aperto è la città in cui le Università e Porta Futuro in sinergia con il partenariato economico sociale possano costruire piattaforme per la formazione e l'educazione digitale che possa costituire una sperimentazione reale sulla formazione di cittadini che per impossibilità o limite sociale non hanno accesso a forme di educazione superiore. L'obiettivo capitalizzare al massimo i talenti nascosti. A tal proposito, per le fasce giovanili, saranno realizzati programmi finalizzati all'aumento delle adesioni ai progetti di alternanza scuola-lavoro; sistemi per allineare i corsi di laurea alle

domande di mercato e incentivare forme di cooperazione tra atenei a livello nazionale e internazionale; favorire azioni di collaborazione tra “giovani talenti nei comparti eccellenti”, Istituti (Scuole di alta formazione e Università), amministrazioni pubbliche, nonché associazioni imprenditoriali.

d_Bari Comunità Aperta è la piattaforma “Bari Partecipa”, sia digitale che reale, da far nascere all’interno di ogni quartiere per facilitare la transizione dei territori verso un migliore sfruttamento dell’energia e delle risorse ambientali. Su questo piano la maggiore digitalizzazione delle informazioni e la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni e Imprese residenti dovrebbe mettere in grado ogni territorio di pianificare il proprio futuro. Tale sperimentazione sarà allargata all’intera città metropolitana. A tal proposito saranno organizzati in modo stabile e permanente, in collaborazione con l’Università, dei laboratori di monitoraggio delle attività residenti, delle attività nascenti, delle criticità, dei freni alla crescita, al fine di mettere a disposizione di ogni attività commerciale, attraverso la piattaforma di analytics del comune di Bari “MUSICA”, dati aggiornati circa la frequenza il pubblico e i desideri della clientela a supporto di politiche locali di marketing digitale e rinnovamento della propria offerta.

3. Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo

Le aree da sottoporre a misure di incentivo sono le seguenti:

a) in prima istanza nel perimetro del DUC "Smart Murattiano District", che corrisponde al perimetro delimitato dalle seguenti vie e piazze:

- **Corso Vittorio Emanuele**, nel tratto compreso tra Via Andrea da Bari e Corso Cavour;
- **Corso Cavour**, nel tratto compreso tra l'incrocio con Corso Vittorio Emanuele e Via Caduti di Via Fani;
- **Piazza Aldo Moro** (lato Stazione Centrale) e **Vip.A.**
come approvato dalla Regione Puglia nel progetto a suo tempo presentato
a **Caduti di Via Fani** (sino all'incrocio con Corso Cavour);
- **Via Andrea da Bari – Piazza Umberto I** (lato Ateneo) – **Via Raffaele De Cesare – Piazza Aldo Moro** (lato Stazione Ferrotranviaria S.

Il suddetto perimetro è graficamente rappresentato nella seguente cartografia:



- b) il Quartiere San Nicola (Centro Storico) per il quale viene proposto apposito Regolamento per interventi di valorizzazione con particolare riferimento alle produzioni artigianali tipiche;
- c) qualsiasi altra area a grande densità commerciale che venga proposta quale DUC di quartiere e sia autorizzata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.



IL PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11

Capitolo 5

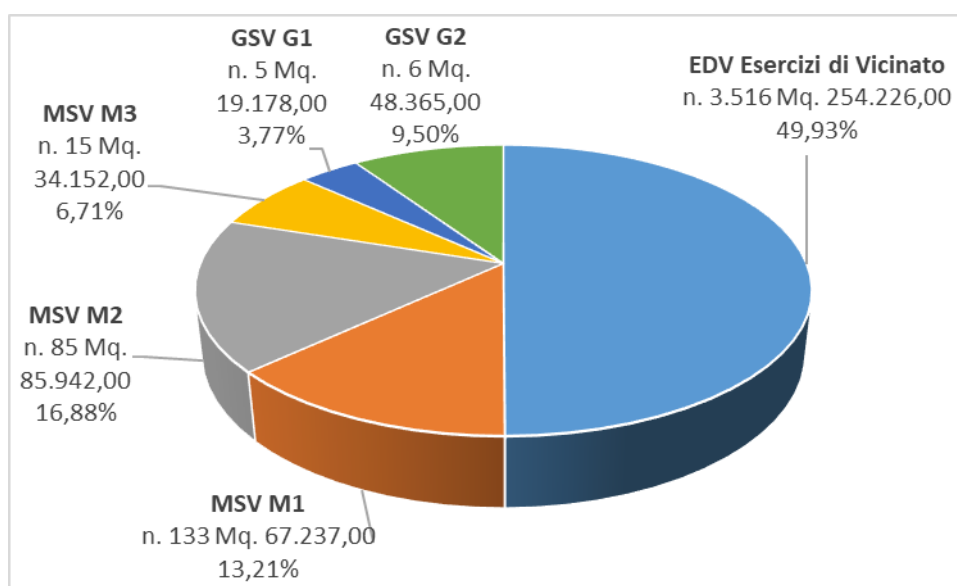
Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Bari

La rappresentata attività di valutazione del commercio nel Comune di Bari – svolta ai sensi della L.R. 24/2015, art. 12, comma 2 – ha evidenziato che risultano operativi nel territorio di Bari n. 3.760 esercizi commerciali al dettaglio (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, edicole, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di mq. 509.100,00 suddivisi per tipologia dimensionale nel seguente modo:

N.	Tipologia dimensionale	Totale Metri Quadri Vendita	% sul Totale
3.516	Esercizi di Vicinato (EDV)	254.226,00	49,93
133	Media Struttura Vendita M1	67.237,00	13,21
85	Media Struttura Vendita M2	85.942,00	16,88
15	Media Struttura Vendita M3	34.152,00	6,71
5	Grande Struttura Vendita G1	19.178,00	3,77
6	Grande Struttura Vendita G2	48.365,00	9,50
3.760	Totale	509.100,00	100,00

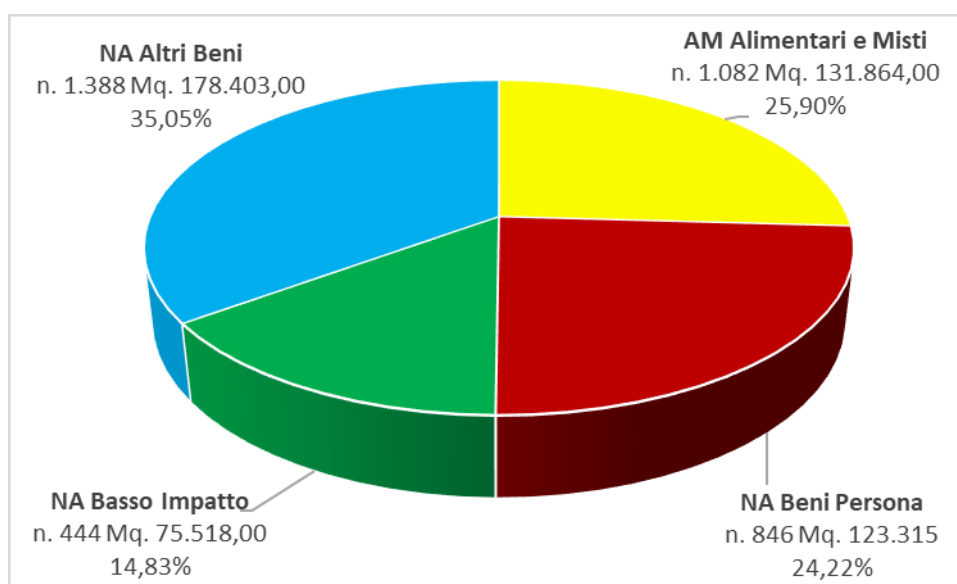
Comune di Bari
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale



I punti di vendita sopra illustrati, anche graficamente, per tipologia dimensionale sono così classificati per tipologia di settore merceologico:

N.	Tipologia Merceologica	Totale Mq. Vendita	% sul Totale
1.082	PDV Settore Alimentare e Misto	131.864,00	25,90
846	PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	123.315,00	24,22
444	PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	75.518,00	14,83
1.388	PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	178.403,00	35,05
3.760	Totale	509.100,00	100,00

Comune di Bari
Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica



2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Bari, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati quattro indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (IS);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (ID);
3. Indice di Copertura Territoriale (ICT);
4. Indice di Densità Territoriale (IDT);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)** è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$

3. L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$ICT = \frac{MQV}{KMQ}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfezionabile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

4. L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$IDT = \frac{N. PDV}{KMQ}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

2.1 Indicatori di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita nel Comune di Bari

Gli indicatori di servizio permettono di mettere in relazione il numero dei punti di vendita (PDV) e le superficie di vendita (MQV) delle Medie e Grandi Strutture di Vendita, con i dati territoriali restituendo la dotazione di servizio commerciale in funzione della popolazione e/o dell'estensione dell'ambito urbano.

Il numero di Medie e Grandi Strutture di Vendita presenti nel Comune di Bari è di **244 unità**, per uno sviluppo di superficie di vendita complessiva pari a **mq. 254.874,00**.

Sulla scorta di questi dati, la dotazione di servizio di Medie e Grandi Strutture di Vendita di Bari risulta essere determinata in:

IS (Indice di Servizio) = metri quadrati di vendita **794,34** ogni 1000 abitanti;

ID (Indice Distribuzione Territoriale) = n. punti/vendita pari a **0,76** per ogni 1000 abitanti;

ICT (Indice di Copertura Territoriale) = metri quadrati di vendita **2.171,17** per Kmq.

IDT (Indice di Densità Territoriale) = numero punti vendita **2,08** per Kmq.

3. Il Piano delle Medie Strutture di vendita

Le indicazioni del presente Piano delle Medie Strutture di Vendita del Comune di Bari sono sviluppate nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Esse individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti.

La programmazione delle Medie Strutture di Vendita persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto delle medie strutture di vendita sul territorio in termini ambientali, urbanistici e sociali;
- favorire la trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all'interno del Comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di un accordo territoriale, che garantisca il coinvolgimento dell'ente locale, che identifichi l'iniziativa come strategica per lo sviluppo del territorio;
- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.

Le norme del presente Piano delle Medie Strutture del Comune di Bari hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.

Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione, il Comune di Bari verifica gli effetti del presente piano e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.

La proposta di nuovo regolamento viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio Regionale sul Commercio.

Il presente Piano definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. I parametri garantiscono il conseguimento delle finalità di corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contenimento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Costituzione, all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", articolo 17, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e del Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, le Medie Strutture di Vendita sono sottoposte alla seguente disciplina:

Comma 2

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016:

- d) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;
- e) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. E' necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.

Comma 5

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL.

Comma 6

Il Comune di Bari adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle Medie Strutture di Vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Comma 8

Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 della L.R 24/2015 (lettere a, c) e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Comma 9

Le procedure di valutazione sono volte a:

- a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
- c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
- d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Comma 14

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Bari.

Comma 14 bis

E' concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.

Comma 15

Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

3.2 Dotazioni di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita (MSV) riscontrate nel Comune di Bari

Nel Comune di Bari la dotazione di servizio delle Medie e Grandi Strutture di Vendita risulta la seguente:

Totale popolazione residente nel Comune al 31.12.2018	320.862
Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	794,34
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>254,92</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>539,42</i>

Totale Mq. Medie Strutture per 1000 abitanti	583,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>201,07</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>382,77</i>
di cui:	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	209,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>75,81</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>133,74</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	267,85
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>110,27</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>157,58</i>
Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	106,44
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>14,99</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>91,45</i>
Totale Mq. Grandi Strutture per 1000 abitanti	210,50
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>53,85</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>156,65</i>
di cui:	
Totale Mq. Grandi Strutture G1 per 1000 abitanti	59,77
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>22,69</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>37,08</i>
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	150,73
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>31,16</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>119,57</i>

3.3 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.

Ad eccezione dei casi esistenti come rilevati dalle licenze commerciali pregresse, anche se non più attuali, nonché dei casi di ristrutturazione, al fine di contemperare l'impatto di eventuali nuove medie strutture di vendita sul territorio urbano del Comune di Bari l'eventuale insediamento e/o il trasferimento delle strutture commerciali può essere realizzato nel rispetto dei seguenti limiti insediativi:

A1 Centro Storico – A2 Aree di interesse ambientale

Esclusivamente esercizi di vicinato (attività economiche fino a 250 mq);

Nella Aree A (A1 Centro Storico – A2 Aree di interesse ambientale) possono insediarsi esercizi di vicinato (attività economiche fino a 250 mq).

Aree di Completamento B

B1 Aree di completamento di tipo B1

B2 Aree di completamento di tipo B2

B3 Aree di completamento di tipo B3

B4 Aree di completamento di tipo B4

B5 Aree di completamento di tipo B5

B6 Aree di rinnovamento urbano di tipo B6

B7 Aree di rinnovamento urbano di tipo B7

B8 Aree di rinnovamento urbano di tipo B8

B9 Aree di rinnovamento urbano a carattere terziario - direzionale di tipo B9

Nelle Aree di Completamento B possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 - 600)

In tali aree - in presenza di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della L.R. 24/2015 e previa convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale - è possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i criteri di monetizzazione determinati da:

- Delibera Giunta Comunale n. 291 del 13 maggio 2016;
- Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 21 ottobre 2019.

La relativa convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

Aree di Espansione C

C1 Aree di espansione di tipo C1

C2 Aree di espansione di tipo C2

C3 Aree di espansione di tipo C3

Tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), con diritto di monetizzazione delle aree a parcheggio.

Nelle Aree di Espansione C possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500) con diritto di monetizzazione delle aree a parcheggio. Tali aree, seppur individuate come aree di espansione, presentano caratteristiche tali da configurarsi alla stregua di zone di completamento, essendo state già concretamente realizzate per la quota maggioritaria.

La monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti è calcolata secondo i criteri di monetizzazione determinati da:

- Delibera Giunta Comunale n. 291 del 13 maggio 2016;
- Delibera Consiglio Comunale n. 73 del 21 ottobre 2019.

La relativa convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

Zone per attività primarie di tipo A - B

Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie Strutture di vendita.

Zone per attività secondarie di tipo B - C

Nelle Zone per attività secondarie di tipo B – C possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree destinate a parcheggi pertinenziali. È altresì consentita l'alternativa della monetizzazione degli standard a parcheggio.

L'insediamento di medie strutture di tipologia M3 devono obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti di accessibilità: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura (R.R. 11/2018, articolo 5, comma 1, lettera c).

Zone per attività terziarie

Nelle Zone per attività terziarie possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) - Tipologia M2 (601 - 1500) – Tipologia M3 (1501 – 2500), solo con disponibilità effettiva delle aree destinate a parcheggi pertinenziali. Non è consentita l'alternativa della monetizzazione delle aree a parcheggio.

L'insediamento di medie strutture di tipologia M3 devono obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti di accessibilità: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura (R.R. 11/2018, articolo 5, comma 1, lettera c).

Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere
*Non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento
di Medie Strutture di vendita.*

I parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita M1 e M2, calcolati per la via pedonale più breve, possono essere resi disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura.

Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica sono subordinati all'impegno assunto dal proponente a concorrere alla mitigazione degli impatti generati, attraverso il versamento di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

L'importo del contributo alla mitigazione degli impatti generati è da considerare "una tantum" ed è definito in funzione della superficie commerciale autorizzata, della tipologia merceologica e della tipologia dimensionale della media struttura a realizzarsi secondo il seguente prospetto:

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)	M3 (mq. 1.501-2.500)
AM - Alimentare e misto	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.	€ 13,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.	€ 13,00/mq.

Gli importi rivenienti dai contributi per le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica delle Medie Strutture di Vendita sono vincolati all'utilizzazione nella definizione e realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva per l'area individuata al precedente Capitolo 3 - La programmazione della rete distributiva, Paragrafo 3.2 - Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.

Di seguito l'illustrazione grafica delle zone della Città di Bari, con relativa legenda di destinazione urbanistica.

[illegible]

3.4 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove Medie Strutture di Vendita potrà avvenire a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia considerato compatibile dal punto di vista socio-economico, nonché da quelli infrastrutturale, urbanistico, ambientale e paesaggistico.

L'intervento commerciale dovrà essere realizzato nelle aree dichiarate urbanisticamente idonee dal vigente strumento urbanistico e potrà essere considerato compatibile se risulterà consono ai seguenti criteri di insediamento suggeriti dall'art. 11 del Regolamento Regionale 11/2018:

PARAMETRO 1		
COMPATIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Dotazione di servizio al consumatore di medie strutture nella zona urbanistica relativa al Municipio oggetto di insediamento	
a	Dotazione di servizio al consumatore superiore alla media cittadina	0
b	Dotazione di servizio al consumatore non superiore al 50% della media cittadina	2
c	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 20% della media cittadina	5
d	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 50% della media cittadina	8
e	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 80% della media cittadina	10

Lo studio sulla dotazione di servizio delle medie strutture nella zona interessata all'insediamento ed il calcolo del rapporto tra superficie commerciale delle medie strutture esistenti e popolazione residente sarà a cura del proponente.

2	Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita <i>Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorativa/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.</i>	
a	Impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	5
b	Impegno al riassorbimento di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	5
c	Intervento proposto all'interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 15 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL, fino ad un massimo di punti	10

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi e non cumulabili con quelli del punto c).

3	Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa <i>(presenza di strutture commerciali impattanti nella zona urbanistica relativa al Municipio oggetto di insediamento)</i>	
a	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M3	0
b	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M2	3
c	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M1	5
d	Nessuna presenza nella zona di insediamento di medie strutture	10
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 1		30

PARAMETRO 2		
COMPATIBILITÀ INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale	
a	Fermata di mezzi pubblici di trasporto collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 100 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
b	Presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5

I punteggi previsti per le condizioni di accessibilità non sono cumulabili fra loro.

2	Presenza di spazi pubblici	
a	Presenza di spazi destinati alla fruizione pubblica all'interno del perimetro della struttura (biblioteca, auditorium, aree espositive a fruizione gratuita da parte di artisti locali, ecc.), in	5

	misura non inferiore al 10% della superficie commerciale da autorizzare	
3	Integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano	
a	Intervento previsto all'interno di una qualsiasi porzione dell'area urbana	5
b	Intervento previsto all'interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio	10
4	Rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento (secondo le disposizioni Ministeriali, ovvero il PPTR)	
a	Presenza di criticità paesaggistiche ed ambientali non completamente risolubili quali presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, ovvero sensibilità dell'area all'incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura	0
b	Assenza di criticità rilevanti, ovvero risolte con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a)	5
5	Impatto acustico <i>Progetto che preveda l'obiettivo di garantire la mitigazione dell'impatto acustico:</i>	
a	Esternamente all'area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni), fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico	1
b	All'interno dell'area (sorgenti interne, ricettori interni)	4
c	All'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti	5
6	Aumento di traffico generato dal nuovo insediamento Valutazione del grado di criticità della rete stradale già esistente o prevista a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica, ecc.)	
a	Realizzazione di nuove arterie e/o innesti sulla rete pubblica preesistente	0
b	Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	5
c	Nessun nuovo intervento sulla rete stradale	5
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 2		40

PARAMETRO 3		
IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINE DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO		
N.	CRITERIO	PUNTI
1	Realizzazione di parcheggi	
a	Realizzazione di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli	2
b	Realizzazione di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posteggi dovuti)	5
c	Presenza di parcheggi pubblici nella zona interessata dall'intervento	7
d	Realizzazione di parcheggi interrati (almeno 50% dei posteggi dovuti)	10
2	Insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana	
a	Intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione di territorio già urbanizzato, specificatamente in ambiti di riqualificazione urbana. <i>(Il progetto deve essere incluso in un accordo fra Comune e soggetto privato attuatore, che definisca la rilevanza pubblica dell'iniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in ambiti di rigenerazione urbana, che siano in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività ed interesse della formula distributiva per il territorio comunale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita, ecc.)</i>	20
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 3		30

Allo scopo di garantire condizioni di partenza univoche per tutte le pratiche oggetto di istruttoria, la valutazione delle stesse avverrà con cadenza trimestrale, alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

L'intervento commerciale potrà essere considerato compatibile, e quindi autorizzabile, se riporterà un **punteggio minimo di 60 punti sui 100** complessivamente disponibili.

4. Schema di Convenzione

Monetizzazione degli standard pertinenziali di parcheggio di Media Struttura di Vendita di tipo _____, in deroga all'art.2, comma 2°, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1°, del medesimo Regolamento e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di.....in Bari, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni da..... a ciò abilitato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n..... del..... (all. A) esecutiva.

TRA

Il Comune di Bari (di seguito per brevità indicato come "Comune"), cod. fisc. 80015010723, in rappresentanza del quale interviene il Dirigente del Settore

E

La ditta (di seguito per brevità indicata) con sede legale in, via P.I., nella persona di nato a il, in qualità di

PREMESSO CHE

con Delibera del Consiglio Comunale n..... del..... avente ad oggetto"....." si provvedeva, ad introdurre il contributo "*una tantum*" per carenza di parcheggio di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, nella fattispecie, nella misura di €., per metro quadro di area a parcheggio non disponibile, in caso di presentazione di istanza di apertura, ampliamento, trasferimento, trasformazione di esercizio comportante la disponibilità di aree a parcheggio nella zona urbanisticamente contrassegnata "....." fino a _____ mq. di superficie di vendita;

Tutto ciò premesso

considerato che la ditta _____ con prot. N. _____. del _____, ha presentato istanza per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di una Media Struttura di Vendita _____ in via _____, attestando contestualmente di non avere la necessaria superficie di parcheggio pertinenziale di mq. _____ ai sensi del R.R. n.11/2018, e richiedendo quindi di avvalersi della monetizzazione per la carenza di parcheggio di cui in premessa;

constatato che, nella fattispecie, l'importo "*una tantum*" che la ditta _____ dovrà versare per la carenza di parcheggio è di € _____ (mq. _____ x € _____/mq.);

dato atto che dall'istruttoria è emerso che sussistono i requisiti di legge necessari per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L.R. n. 24/15 e s.m.i. e del R.R. n. 11/2018, per l'esercizio dell'attività di media struttura di vendita, fermo restando la stipula della predetta convenzione;

dato atto, pertanto, che occorre provvedere alla stipula della convenzione sopra specificata con la ditta _____, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11/18 nonché dalla Delibera di C.C. n. _____ del _____ di approvazione del Documento Strategico del Commercio del Comune di Bari;

vista la determinazione dirigenziale n. _____ del _____

Visti gli atti e le norme citati in premessa ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la monetizzazione da parte della ditta _____, della carenza di parcheggio pertinenziale, ammontante a €. _____

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata permanente e s'intenderà automaticamente risolta in caso di cessazione dell'attività dell'insediamento specificato in premessa.

Art. 3 – Termini di pagamento

Il versamento della somma dovuta dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Bari presso la Tesoreria Comunale (Codice IBAN: _____). L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Art. 4 – Trasferimento di titolarità dell'esercizio

In caso di trasferimento di titolarità dell'esercizio, a seguito di cessione di ramo d'azienda, al subentrante dovranno essere ceduti i diritti e gli obblighi della presente convenzione e della intervenuta cessione dovrà essere data espressa comunicazione all'Ente Comunale.

Art. 5 – Fitto di ramo d'azienda

In caso di fitto di ramo d'azienda, per tutta la durata del fitto, il versamento del contributo per la carenza di parcheggio potrà essere effettuato dall'affittuario nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione.

Al locatario saranno trasferiti i diritti e gli obblighi della presente convenzione

Art. 6 – Risoluzione

La presente convenzione s'intenderà automaticamente risolta nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività della media struttura;
- su specifica richiesta da parte della ditta _____ in caso di adeguamento agli standard di parcheggio pertinenziale di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018 e/o di altri specifici Regolamenti Regionali;

Art. 7 – Utilizzo degli introiti

Gli introiti derivanti dalla presente convenzione dovranno essere utilizzati per migliorare la dotazione dei parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché la realizzazione di opere di arredo urbano.

Art. 8 – Registrazione

La presente Convenzione è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed a trattare, nel rispetto di tale normativa, le informazioni che si comunicheranno predisponendo le misure idonee a scongiurare qualsiasi trattamento lesivo delle stesse.

Art. 110 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bari.

Art. 12 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Per il Comune di Bari
Il Dirigente del Settore

firma.....

Per la ditta

Firma.....

Per autentica delle sottoscrizioni
Il Segretario Generale

Firma.....



IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 6

Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sia il D.Lgs. N. 59 del 23.04 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che la Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio (articolo 39, comma 1) e la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel confermare la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Tale facoltà è garantita al fine di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi introduce, quindi, un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la vecchia impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione, concorrenza e di 'utilità sociale', da rendere al consumatore e, più in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

Appare di tutta evidenza la constatazione che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità della città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro specifica funzione di aggregazione sociale.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi, a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana, nonché in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni di territorio.

Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile. Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

Date queste premesse, appare opportuno definire i criteri di una nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che assicuri:

- a) indirizzi finalizzati al divieto o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi, sulla base di parametri oggettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza;
- b) nuovi criteri qualitativi, a valere su tutto il territorio comunale, che perseguano l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione con fattori di qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

Articolo 1

Principi generali

Il presente Regolamento del Comune di Bari disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, che disciplina la materia.

Articolo 2

Oggetto e finalità dei criteri di programmazione

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;
- g) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- h) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 3

Zone di programmazione

1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è considerato come un'unica zona commerciale.
2. L'Amministrazione Comunale di Bari intende sviluppare progetti di valorizzazione commerciale e di attrattività turistica all'interno del perimetro del Centro Storico della città, coincidente con le aree da sottoporre a misure di incentivo

Articolo 4

Criteri qualitativi

1. La nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è altresì finalizzata ad introdurre nuovi criteri qualitativi su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita – nel rispetto della libertà imprenditoriale – una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti e della qualità urbana.
2. I criteri qualitativi di programmazione consistono in:
 - Criteri strutturali dei locali;
 - Criteri gestionali dell'attività.
3. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita dell'autorizzazione.
4. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2010 e dall'articolo 40 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", ossia quelle attività effettuate:
 - a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
 - b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di

strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (*ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni*) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- g. al domicilio del consumatore.

5. Criteri strutturali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
1. Equilibrio tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'attività	Nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti, la superficie destinata alla somministrazione, a cui i clienti hanno libero accesso, non potrà essere inferiore alla quota di mq. 1,20 di spazio/persona per il totale dei posti destinati alla fruizione dalla clientela.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri
2. Funzionalità e adeguatezza dei locali e qualità delle strutture	a) I locali destinati alla somministrazione, alla preparazione, produzione e conservazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinati ai dipendenti, nonché i servizi igienici dovranno essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente; b) I locali destinati alla somministrazione ed i relativi servizi igienici dovranno essere accessibili ai diversamente abili; c) Obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di legge	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Criteri gestionali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
1. Qualificazione dell'offerta di servizio	Obbligo di presentare una relazione di progetto dell'attività che contenga, tra l'altro: a) La tipologia del servizio che si intende offrire; b) L'attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale	Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Articolo 5

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 6

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

Articolo 7

Attività temporanee

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'art. 41 D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito dalla legge 04.04.2012 n. 35 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
3. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.
4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 8

Autorizzazioni stagionali

1. E' consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
2. Alla scadenza del periodo concesso, le autorizzazioni decadono e vanno restituite al Comune.

Articolo 9

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la presentazione di SCIA, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 24/2015, e del Regolamento Regionale 3/2011, abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. La suddetta presentazione di SCIA abilita inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, ai quali la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:
 - a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 - b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
 - c) gli stessi possono essere svolti in sale ove la clientela acceda per la consumazione.
 - d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
 - e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
 - f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
 - g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
 - h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 - i) la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e cessare alle ore 24:00.
 - j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
 - k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.

Articolo 10

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:

- a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

Articolo 11

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Bari e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento. In particolare l'art. 36 del Regolamento delle Occupazioni di Suolo Pubblico vigente è integrato con il seguente comma: Per le concessione di posteggio isolato, i Municipi e la Ripartizione Patrimonio comunicano alla Ripartizione Sviluppo Economico, entro il primo aprile ed entro il primo settembre, i posteggi isolati o i chioschi da affidare in concessione. La Ripartizione Sviluppo Economico provvede alla predisposizione dei Bandi riguardanti i mercati e i posteggi liberi su tutto il territorio cittadino e ad approvare la relativa graduatoria, dandone comunicazione ai Municipi ed alla Ripartizione Patrimonio che rilasciano la concessione. La Ripartizione Sviluppo Economico conseguentemente rilascia l'autorizzazione commerciale.



Città di Bari

IL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12”

Capitolo 7

Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche

7.1 Analisi preliminari e determinazioni dei fabbisogni

Il presente documento rappresenta il “Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Bari”, ai sensi di quanto previsto da:

- a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- c) L.R. Puglia 24/2015, art. 12, lettera d) che richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 - 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 - 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 - 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 - 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 - 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all’articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
 - 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 - 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l’occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Nel presente documento sono riportate le previsioni di Piano per il periodo di validità del Piano stesso, previsto in tre anni. Tali previsioni riguardano in particolare la situazione dei mercati e delle fiere esistenti, l’istituzione di nuovi mercati o fiere, lo spostamento, la riduzione o la soppressione di mercati o fiere esistenti, l’individuazione di aree compatibili o incompatibili con il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante e, infine, la individuazione di posteggi fuori mercato.

Tali previsioni sono precedute dai principali risultati dell’analisi sulla rete distributiva del Comune di Bari. Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della distribuzione in sede fissa.

L’analisi è stata svolta allo scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale, nonché i vincoli e gli indirizzi normativi allo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

7.2 La dinamica demografica e l'analisi sulla rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche

Al 31 dicembre 2018 il Comune di Bari registrava una popolazione di 320.862 abitanti, distribuita su una superficie di 117,39 Km², con una densità abitativa di 2.733,31 abitanti per km².

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento sostanzialmente stabile, tanto che - nell'arco dell'intero decennio - la variazione percentuale è risultata essere del + 0,84%.

A fronte di questa dinamica demografica, il Comune di Bari può contare su una rete distributiva in sede fissa che definisce i seguenti parametri complessivi di dotazione di servizio al consumatore:

Numero Punti di Vendita	3.760
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>1.082</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>2.678</i>

Metri quadrati di superficie di vendita	509.100,00
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>131.864,00</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>377.236,00</i>

Dai dati generali appena rappresentati discendono i seguenti indicatori di servizio della rete distributiva del Comune di Bari:

Totale popolazione residente nel Comune al 31.12.2018	320.862
<i>Totale estensione territoriale del Comune: km².</i>	<i>117,39</i>
<i>Densità di popolazione: abitanti/Km².</i>	<i>2.733,31</i>

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio (Metri quadri vendita/1000 abitanti)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	1.586,66
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>410,96</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>1.175,70</i>

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	792,32
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>156,04</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>636,28</i>
Totale Mq. Medie Strutture di Vendita per 1000 abitanti	583,84
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>201,07</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>382,77</i>
di cui	
Totale Mq. Medie Strutture M1 per 1000 abitanti	209,55
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>75,81</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>133,74</i>
Totale Mq. Medie Strutture M2 per 1000 abitanti	267,85
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>110,27</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>157,58</i>

Totale Mq. Medie Strutture M3 per 1000 abitanti	106,44
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>14,99</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>91,45</i>
Totale Mq. Grandi Strutture di Vendita per 1000 abitanti	210,50
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>53,85</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>156,65</i>
Totale Mq. Grandi Strutture G1 per 1000 abitanti	59,77
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>22,69</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>37,08</i>
Totale Mq. Grandi Strutture G2 per 1000 abitanti	150,73
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>31,16</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>119,57</i>

Totale Mq. Medie + Grandi Strutture per 1000 abitanti	794,34
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>254,92</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>539,42</i>

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (Numero Punti Vendita/1000 abitanti)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	11,72
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>3,37</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>8,35</i>

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	4.336,83
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>1.123,30</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>3.213,53</i>

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	32,03
<i>di cui Alimentare e Misto</i>	<i>9,22</i>
<i>di cui Non Alimentare</i>	<i>22,81</i>

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV+GSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	1,00
<i>IE Settore Alimentare e Misto</i>	<i>0,61</i>
<i>IE Settori Non Alimentari</i>	<i>1,18</i>

Con specifico riferimento al commercio su aree pubbliche, i mercati istituiti su aree pubbliche sono di seguito elencati per ubicazione, numero e tipologia merceologica dei posteggi:

MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina <i>Via Caldarola - Japigia</i>	25	1	1	2	20	49
Totale	25	1	1	2	20	49

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Girolamo <i>Via San Girolamo - Fesca/San Girolamo</i>	9	0	0	2	31	42
Totale	9	0	0	2	31	42

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Prod. Dir. NA	Totale
Mercato coperto Sant'Antonio <i>Piazza Balenzano - Madonnella</i>	16	1	0	4	63	84
Totale	16	1	0	4	63	84

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori <i>Piazza Roma - Santo Spirito</i>	10	0	0	1	0	11
Totale	10	0	0	1	0	11

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo <i>Viale Lazio - San Paolo</i>	16	0	0	2	3	21
Totale	16	0	0	2	3	21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Don Bosco <i>Via Crisanzio - Libertà (ex Manifattura Tabacchi)</i>	101	0	0	8	143	252
Totale	101	0	0	8	143	252

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Madonna del Carmelo <i>Corso Mazzini - Libertà</i>	58	1	0	8	21	88
Totale	58	1	0	8	21	88

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Filippo Neri <i>Via Vaccarella - Carbonara</i>	18	0	1	2	20	41
Totale	18	0	1	2	20	41

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Marcello <i>Via Omodeo, Via Fortunato - Carrassi</i>	4	0	0	0	2	6
Totale	4	0	0	0	2	6

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Santa Scolastica <i>Viale Papa Giovanni XXIII, Via G. Petroni, Via G. Modugno, Via Concilio Vaticano II</i>	160	2	0	21	20	203
Totale	160	2	0	21	20	203

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto Via Amendola <i>Carrassi - San Pasquale</i>	19	0	0	4	6	29
Totale	19	0	0	4	6	29

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato scoperto Santa Chiara <i>Via Pitagora, Via Peucetia - Japigia</i>	65	0	0	2	9	76
Totale	65	0	0	2	9	76

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato scoperto San Nicola <i>Piazza del Ferrarese - San Nicola</i>	1	0	0	14	6	21
Totale	1	0	0	14	6	21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato del Pescato <i>Porto di Santo Spirito</i>	16	0	0	0	0	16
Totale	16	0	0	0	0	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato Via Tommaso Fiore <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	0	0	7	9	16
Totale	0	0	0	7	9	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Ingresso Monumentale del Cimitero <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	0	0	8	0	8
Totale	0	0	0	8	0	8

Turnazione Giornaliera Posteggi del Mercato di Via Pitagora	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Lunedì	0	0	0	5	16	21
Martedì	1	0	0	11	9	21
Mercoledì	0	0	0	12	9	21
Giovedì	0	0	0	7	14	21
Venerdì	0	0	0	12	9	21
Sabato	1	0	0	19	1	21
Totale	2	0	0	66	58	126

RIEPILOGO MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina	25	1	1	2	20	49
Mercato coperto San Girolamo	9	0	0	2	31	42
Mercato coperto Sant'Antonio	16	1	0	4	63	84
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori	10	0	0	1	0	11
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo	16	0	0	2	3	21
Mercato coperto Don Bosco	101	0	0	8	143	252
Mercato coperto Madonna del Carmelo	58	1	0	8	21	88
Mercato coperto San Filippo Neri	18	0	1	2	20	41
Mercato coperto San Marcello	4	0	0	0	2	6
Mercato coperto Santa Scolastica	160	2	0	21	20	203
Mercato coperto Via Lucarelli (ex Via Nizza)	19	0	0	4	6	29
Mercato scoperto Santa Chiara	65	0	0	2	9	76
Mercato scoperto San Nicola	1	0	0	14	6	21
Mercato del Pescato	16	0	0	0	0	16
Mercato Via Tommaso Fiore	0	0	0	7	9	16
Ingresso Monumentale del Cimitero	0	0	0	8	0	8
Mercato via Pitagora (turnazione/giornaliera)	2	0	0	66	58	126
Totale	520	5	2	151	411	1.089

MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Francesco Portoghese - Quartiere Marconi <i>Giorno di svolgimento: lunedì</i>	0	0	0	267	60	327
Totale	0	0	0	267	60	327

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Località via Del Turco – Palese <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	5	0	0	15	40	60
Totale	5	0	0	15	40	60

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Struttura attrezzata adiacente Mercato coperto di Via Vaccarella – Carbonara <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	0	0	0	135	12	147
Totale	0	0	0	135	12	147

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Caduti Partigiani – Japigia <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	0	0	0	99	34	133
Totale	0	0	0	99	34	133

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Udine - Santo Spirito <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	6	0	0	71	0	77
Totale	6	0	0	71	0	77

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Valle e Giglioli - Torre a Mare <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	1	0	0	6	8	15
Totale	1	0	0	6	8	15

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Largo Lorusso - Carrassi/San Pasquale <i>Giorno di svolgimento: giovedì</i>	1	0	0	199	0	200
Totale	1	0	0	199	0	200

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via De Ribera e Via Lanave – San Paolo <i>Giorno di svolgimento: venerdì</i>	6	0	0	134	6	146
Totale	6	0	0	134	6	146

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Via Madre Teresa di Calcutta – Poggiofranco <i>Giorno di svolgimento: sabato</i>	0	0	0	114	0	114
Totale	0	0	0	114	0	114

RIEPILOGO MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Prod. Agricoli	Automarket	Non Alimentari	Posteggi non occupati	Totale
Lunedì						
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Portoghese (Marconi)	0	0	0	267	60	327
Martedì						
Località Via Del Turco (Palese)	5	0	0	15	40	60
Struttura adiacente Mercato di Via Vaccarella (Carbonara)	0	0	0	135	12	147
Mercoledì						
Località Via Caldarola (Japigia)	0	0	0	99	34	133
Località Via Udine (Santo Spirito)	6	0	0	71	0	77
Località Via Valle e Giglioli (Torre a Mare)	1	0	0	6	8	15
Giovedì						
Località Largo Lorusso (Carrassi/San Pasquale)	1	0	0	199	0	200
Venerdì						
Località Via De Ribera e Via Lanave (San Paolo)	6	0	0	134	6	146
Sabato						
Località Via Madre Teresa di Calcutta (Poggiofranco)	0	0	0	114	0	114
Totale	19	0	0	1.040	160	1.219

POSTEGGI FUORI MERCATO PER MUNICIPIO

MUNICIPIO 1 - MURAT, SAN NICOLA, JAPIGIA, TORRE A MARE, LIBERTÀ, MADONNELLA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Andrea Bonsante	1	0	giornaliero	1
Via Caldarola	1	0	giornaliero	1
Strada Tresca in prossimità di corso A. De Tullio	1	0	giornaliero	1
Via B. Regina in prossimità di Corso Mazzini	1	0	giornaliero	1
Via Fabio Filzi	1	0	giornaliero	1
Via Caduti del 28 luglio 1943	1	0	giornaliero	1
Area Street Good (Giardino Punta Perotti)	3	0	giornaliero	3
Piazza Eroi del Mare – via Quarnaro	1	0	giornaliero	1
Piazza Diaz	1	0	giornaliero	1
Prolungamento di Via Bozzi	1	0	giornaliero	1
Via Matteotti – angolo Lungomare Nazario Sauro	1	0	giornaliero	1
Largo Giordano Bruno	1	0	giornaliero	1
Piazza Luigi di Savoia	0	1	festivo	1
Piazza Garibaldi	0	1	festivo	1
Via Coppe di Bari in prossimità dell'ingresso del Cimitero	0	1	festivo	1
Via Martiri d'Otranto	0	1	festivo	1
Via Putignani, 84 – 86	0	1	giornaliero	1
Via Beatillo 2,	1	0	stagionale	1
Via Putignani nel tratto compreso tra via Sparano e via Argiro	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, Via Leopardi	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, via Pitagora	1		stagionale	1
Viale Padre Pio fronte civico 3 - paninoteca	1		giornaliero	1
Totale	19	5		24

MUNICIPIO 2 - POGGIOFRANCO, PICONE, CARRASSI, SAN PASQUALE, MUNGIVACCA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Posteggio via Giannini	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Costituente)	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Resistenza)	1	0	giornaliero	1
Parcheggio in via Salvemini prospiciente la Piazza Lorusso	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Falcone e Borsellino 59-61	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Gen. Bellomo (Centro sportivo Angiulli)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Matarrese (Monastero Santa Scolastica)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Fanelli intersezione con via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Raffaele Bovio, angolo via Demetro Marin	1	0	giornaliero	1
Via Papa Pio XII	1	0	giornaliero	1
Via Concilio Vaticano II	1	0	giornaliero	1
Via della Costituente	1	0	giornaliero	1
Via Fanelli, angolo via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Via G. Petrone angolo via Papa Giovanni XXIII	1	0	giornaliero	1
Via Omodeo angolo Via Fanelli	0	1	giornaliero	1
Totale	14	1		15

MUNICIPIO 3 - SAN PAOLO, STANIC, MARCONI, SAN GIROLAMO, FESCA, VILLAGGIO DEL LAVORATORE

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Viale Europa in prossimità degli uffici del Giudice di Pace e del complesso residenziale De Santis	1	0		1
Viale Europa in prossimità del parco Giovanni Paolo II all'intersezione con la via P. Mazzoni	1	0		1
Viale Delle Regioni in prossimità dell'ingresso del parco Giovanni Paolo II di fronte al distributore di carburante	1	0		1
Viale Lazio in prossimità dell'ufficio Postale	1	0		1
Area compresa tra via Sardegna e via Olbia nelle vicinanze del campo Sportivo Sante Diomede	1	0		1
Piazzale comprese tra via Piemonte e Alessandria	1	0		1
Via Cacudi in prossimità del centro sportivo di Piazza Europa	1	0		1
Rotatoria di via De Ribera	1	0		1
Via Tripoli nei pressi del civico 16 – San Cataldo	1	0		1
Via B. Grimaldi fronte civico 1 – San Cataldo	1	0		1
Via Rota fronte civico 14 – San Girolamo	1	0		1
Corso Vittorio Veneto, nei pressi degli uffici AQP	1	0		1
Via Mercadante nei pressi della spiaggia di San Francesco	1	0		1
Viale Ottorini Respighi nei pressi dell'impianto sportivo Capo Casale – San Girolamo	1	0		1
Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato	1	0		1
Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià	1	0		1
Totale	16	0		16

MUNICIPIO 4 - CARBONARA, Ceglie, LOSETO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Rosario Livatino	1	0		1
Via Ferrigni	1	0		1
Via L. Ranieri	1	0		1
Via Manzari	1	0		1
Totale	4	0		4

MUNICIPIO 5 - PALESE, SANTO SPIRITO, CATINO SAN PIO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Area parcheggio lungomare Cristoforo Colombo (ex Lido Lucciola)	1	0		1
Lungomare Tenente N. Massaro, civico 51 (circolo Finanziari)	1	0		1
Lungomare Tenente N. Massaro , civici 31-31/d	1	0	dal 10/04 al 30/09	1
Lungomare Massaro fronte molo	1	0	dal 01/05 al 30/09	1
Lungomare Ugo Lorusso presso ristorante Casablanca	1	0		1
Lungomare Cristoforo Colombo civico 282	1	0	dal 15/04 al 15/09	1
Cimitero Palese (banco fiori)	0	1		1
Cimitero Santo Spirito (banco fiori)	0	1		1
Via Cap. Maiorano angolo via Vittorio Veneto civ. 48 (Palese)	1	0		1
Via Caravella (zona Catino)	1	0		1
Via G. D'Annunzio vicinane aeroporto zona Torricella (San Paolo)	1	0		1
Totale	9	2		11

RIEPILOGO LOCALIZZAZIONE POSTEGGI ISOLATI

Municipio di localizzazione del posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Municipio 1	19	5		24
Municipio 2	14	1		15
Municipio 3	16	0		16
Municipio 4	4	0		4
Municipio 5	9	2		11
Totale	62	8		70

CHIOSCHI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE

Ubicazione	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
STRUTTURE IN MURATURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE				
P.zza della Torre - Bari Torre a Mare	1	0	giornaliera	1
Piazza A. Moro	0	1	giornaliera	1
Piazza Garibaldi	1	0	giornaliera	1
Piazza Gramsci	1	0	giornaliera	1
via Caduti Partigiani n.35	1	0	giornaliera	1
via Don Bosco giardino Mimmo Bucci	1	0	giornaliera	1
via Omodeo/via Salvemini	0	1	giornaliera	1
via Madre Teresa di Calcutta n.1	1	0	giornaliera	1
Giardino villa delle Regioni-via Ribeira - S. Paolo	1	0	giornaliera	1
P.zza Umberto I - Bari Carbonara	1	0	giornaliera	1
P.zza Umberto I - Bari Carbonara	1	0	giornaliera	1
P.zza Umberto I - Bari Carbonara	1	0	giornaliera	1
P.zza S.Rita - Bari Carbonara	1	0	giornaliera	1
P.zza S.Rita - Bari Carbonara	1	0	giornaliera	1
Piazza S. Francesco - S. Spirito	1	0	giornaliera	1
Totale	13	2		15

Ubicazione	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
STRUTTURE FACILMENTE AMOVIBILI				
P.zza Umberto I	1	0	giornaliera	1
via Nicolai/via A. da Bari	0	1	giornaliera	1
p.zza Moro civ. 52/Corso Italia - AMTAB	1	0	giornaliera	1
via D. Nicolai	0	1	giornaliera	1
v.le Unità d'Italia	1	0	giornaliera	1
L.go F.sco Saverio Nitti	0	1	giornaliera	1
Piazza Giulio Cesare ang. Via Orazio Flacco	0	1	giornaliera	1
v.le Unità D'Italia	0	1	giornaliera	1
Piazzetta dei Papi	1	0	giornaliera	1
P.zza Don Demetrio Magrini - Bari Palese	0	1	giornaliera	1
P.zza Capitaneo - Palese	1	0	giornaliera	1
Totale	5	6		11

Ubicazione	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
POSTEGGI ALLOCATI IN STRUTTURE COMUNALI				
Piazza Diaz	0	1	giornaliera	1
via Imperatore Traiano ang. Via Caduti 28 luglio 1943	0	1	giornaliera	1
Via Putignani n.84-86	0	1	giornaliera	1
Via Storelli 12	0	1	giornaliera	1
Viale Ennio	0	1	giornaliera	1
Totale	0	5		5

RIEPIGOLO CHIOSCHI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE

	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
STRUTTURE IN MURATURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	2	giornaliera	15
STRUTTURE FACILMENTE AMOVIBILI	5	6	giornaliera	11
POSTEGGI ALLOCATI IN STRUTTURE COMUNALI	0	5	giornaliera	5
TOTALE	18	13	0	31

FIERE, MOSTRE E MERCATINI

Denominazione Sagra	Posteggi				
	Alimentari	Produttori Agricoli	Automarket e/o Bar	Non Alimentari	Totale
Sagra di San Nicola <i>Lungomare Imperatore Augusto, 7-8-9 maggio</i>	52	0	52	72	176
Fiera Mercato di Palese <i>Domenica antecedente Festa patronale di San Michele</i>	32	7	5	156	200
Totale	84	7	57	228	376

7.3 Ricognizione dei mercati su aree pubbliche esistenti e valutazione delle nuove potenzialità

Sulla base dei dati rilevati dall'esame dei mercati su aree pubbliche è possibile calcolare il totale complessivo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale di Bari, all'interno dei seguenti mercati e per i posteggi autorizzati:

Tipologia di posteggi isolati	Posteggi occupati	Posteggi non occupati	Totale
Posteggi in mercati giornalieri	678	411	1.089
Posteggi in mercati settimanali	1.059	160	1.219
Posteggi isolati giornalieri annuali	80	0	80
Posteggi isolati settimanali annuali	4	0	4
Posteggi isolati giornalieri stagionali	7	0	7
Sagre e Feste	376	0	376
Totale posteggi nei vari mercati	2.204	571	2.775

La valutazione della rete del commercio su aree pubbliche rende necessario l'inserimento del tempo come fondamentale variabile di peso statistico, considerando che i posteggi sono diversamente funzionali in base allo svolgimento temporale dell'attività.

In questo modo, calcolando il numero dei posteggi esistenti per il numero di giorni effettivi nel corso dell'anno in cui essi sono operativi, si potrà ottenere il corretto ammontare dei posteggi/giorno.

In questo senso, i tipi di mercato ed i relativi posteggi sopra indicati possono essere riclassificati in base al tempo in cui sono operativi, moltiplicando i posteggi per il coefficiente temporale:

Tipo Mercato	Sviluppo Coefficiente Tempo	Coefficiente Tempo
Mercato di tipo giornaliero	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Mercato di tipo settimanale	(52/365), in quanto attività settimanale	0,14247
Posteggi isolati di tipo giornaliero (annuali)	(365/365) in quanto attività giornaliera	1,00000
Posteggi isolati di tipo giornaliero (stagionali)	(92/365) attività giornaliera stagionale	0,25205
Posteggi isolati settimanali	(52/365), in quanto attività settimanale	0,14247
Mercati di tipo occasionale	(1/365), per ogni giorno di attività occasionale giornaliera nelle fiere e mercati programmati	0,00274

Lo sviluppo del calcolo del peso statistico del tempo – effettuato attraverso l'applicazione del coefficiente temporale – determina come risultato i seguenti posteggi/giorno per singolo mercato:

Mercati giornalieri

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina	Giornaliero (365/365)	49	1,00000	49,00
Mercato coperto San Girolamo	Giornaliero (365/365)	42	1,00000	42,00
Mercato coperto Sant'Antonio	Giornaliero (365/365)	84	1,00000	84,00
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori	Giornaliero (365/365)	11	1,00000	11,00
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo	Giornaliero (365/365)	21	1,00000	21,00
Mercato coperto Don Bosco	Giornaliero (365/365)	252	1,00000	252,00
Mercato coperto Madonna del Carmelo	Giornaliero (365/365)	88	1,00000	88,00
Mercato coperto San Filippo Neri	Giornaliero (365/365)	41	1,00000	41,00
Mercato coperto San Marcello	Giornaliero (365/365)	6	1,00000	6,00

Mercato coperto Santa Scolastica	Giornaliero (365/365)	203	1,00000	203,00
Mercato coperto Via Lucarelli (ex Via Nizza)	Giornaliero (365/365)	29	1,00000	29,00
Mercato scoperto Santa Chiara	Giornaliero (365/365)	76	1,00000	76,00
Mercato scoperto San Nicola	Giornaliero (365/365)	21	1,00000	21,00
Mercato del Pescato	Giornaliero (365/365)	16	1,00000	16,00
Mercato Via Tommaso Fiore	Giornaliero (365/365)	16	1,00000	16,00
Ingresso Monumentale del Cimitero	Giornaliero (365/365)	8	1,00000	8,00
Mercato Via Pitagora (turnazione giornaliera)	Giornaliero (365/365)	126	1,00000	126,00
Totale posteggi giorno		1.089		1.089,00

Mercati settimanali

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Portoghese (Marconi)	Settimanale (52/365)	327	0,14247	46,59
Località Via Del Turco (Palese)	Settimanale (52/365)	60	0,14247	8,55
Struttura adiacente Mercato di Via Vaccarella (Carbonara)	Settimanale (52/365)	147	0,14247	20,94
Località Via Caldarola (Japigia)	Settimanale (52/365)	133	0,14247	18,95
Località Via Udine (Santo Spirito)	Settimanale (52/365)	77	0,14247	10,97
Località Via Valle e Giglioli (Torre a Mare)	Settimanale (52/365)	15	0,14247	2,14
Località Largo Lorusso (Carrassi/San Pasquale)	Settimanale (52/365)	200	0,14247	28,49
Località Via De Ribeira e Via Laneve (San Paolo)	Settimanale (52/365)	146	0,14247	20,80
Località Via Madre Teresa di Calcutta (Poggiofranco)	Settimanale (52/365)	114	0,14247	16,24
Totale posteggi giorno		1.219		173,67

Posteggi isolati giornalieri

Municipio 1

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via Andrea Bonsante	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Caldarola	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Strada Tresca in prossimità di corso A. De Tullio	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via B. Regina in prossimità di Corso Mazzini	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Fabio Filzi	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Caduti del 28 luglio 1943	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Area Street Good (Giardino Punta Perotti)	Giornaliero (365/365)	3	1,00000	3,00
Piazza Eroi del Mare – via Quarnaro	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza Diaz	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Prolungamento di Via Bozzi	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Matteotti – angolo Lungomare Nazario Sauro	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Largo Giordano Bruno	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Putignani, 84 – 86	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Padre Pio fronte civico 3	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		16		16,00

Municipio 2

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Posteggio via Giannini	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Costituente)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Resistenza)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Parcheggio in via Salvemini prospiciente la Piazza Lorusso	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio via Falcone e Borsellino 59-61	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio via Gen. Bellomo (Centro sportivo Angiulli)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio Matarrese (Monastero Santa Scolastica)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio via Fanelli intersezione con via Omodeo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio via Raffaele Bovio, angolo via Demetro Marin	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Papa Pio XII	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Concilio Vaticano II	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via della Costituente	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Fanelli, angolo via Omodeo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via G. Petrono angolo via Papa Giovanni XXIII	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Posteggio via Giannini	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		15		15,00

Municipio 3

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Viale Europa in prossimità degli uffici del Giudice di Pace e del complesso residenziale De Santis	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Europa in prossimità del parco Giovanni Paolo II all'intersezione con la via P. Mazzoni	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Delle Regioni in prossimità dell'ingresso del parco Giovanni Paolo II di fronte al distributore di carburante	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Lazio in prossimità dell'ufficio Postale	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Area compresa tra via Sardegna e via Olbia nelle vicinanze del campo Sportivo Sante Diomede	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazzale comprese tra via Piemonte e Alessandria	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Cacudi in prossimità del centro sportivo di Piazza Europa	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Rotatoria di via De Ribera	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Tripoli nei pressi del civico 16 – San Cataldo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via B. Grimaldi fronte civico 1 – San Cataldo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Rota fronte civico 14 – San Girolamo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Corso Vittorio Veneto, nei pressi degli uffici AQP	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Mercadante nei pressi della spiaggia di San Francesco	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Ottorini Respighi nei pressi dell'impianto sportivo Capo Casale – San Girolamo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		16		16,00

Municipio 4

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Via Rosario Livatino	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Ferrigni	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via L. Ranieri	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Manzari	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		4		4,00

Municipio 5

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Area parcheggio lungomare Cristoforo Colombo (ex Lido Lucciola)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Lungomare Tenente N. Massaro, civico 51 (circolo Finanziari)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Lungomare Ugo Lorusso presso ristorante Casablanca	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Cimitero Palese (banco fiori)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Cimitero Santo Spirito (banco fiori)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Cap. Maiorano angolo via Vittorio Veneto civ. 48 (Palese)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Caravella (zona Catino)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via G. D'Annunzio vicinanze aeroporto zona Torricella (San Paolo)	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		8		8,00

CHIOSCHI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
P.zza della Torre - Bari Torre a Mare	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza A. Moro	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza Garibaldi	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza Gramsci	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via Caduti Partigiani n.35	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via Don Bosco giardino Mimmo Bucci	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via Omodeo/via Salvemini	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via Madre Teresa di Calcutta n.1	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Giardino villa delle Regioni-via Ribeira - S. Paolo	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza S. Francesco - S. Spirito	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza Umberto I	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via Nicolai/via A. da Bari	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
p.zza Moro civ. 52/Corso italia - AMTAB	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via D. Nicolai	Giornaliero	1	1,00000	1,00

	(365/365)			
v.le Unità d'Italia	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
L.go F.sco saverio Nitti	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza Giulio Cesare ang. Via Orazio Flacco	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
v.le Unità D'Italia	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazzetta dei Papi	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza Don Demetrio Magrini - Bari Palese	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
P.zza Capitaneo - Palese	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Piazza Diaz	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
via Imperatore Traiano ang. Via Caduti 28 luglio 1943	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Putignani n.84-86	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Via Storelli 12	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Viale Ennio	Giornaliero (365/365)	1	1,00000	1,00
Totale posteggi giorno		31		31,00

Posteggi isolati settimanali (festivi)

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Municipio 1				
Piazza Luigi di Savoia	Settimanale (52/365)	1	0,14247	0,14
Piazza Garibaldi	Settimanale (52/365))	1	0,14247	0,14
Via Coppe di Bari in prossimità dell'ingresso del Cimitero	Settimanale (52/365)	1	0,14247	0,14
Via Martiri d'Otranto	Settimanale (52/365)	1	0,14247	0,14
Totale posteggi giorno		4		0,56

Posteggi isolati stagionali giornalieri (dal 15 giugno al 15 settembre)

Denominazione	Cadenza	Numero Posteggi	Coefficiente Tempo	N. Posteggi giorno/anno
Municipio 1				
Via Beatillo 2,	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Via Putignani nel tratto compreso tra via Sparano e via Argiro	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Torre a Mare, Via Leopardi	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Torre a Mare, via Pitagora	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Municipio 5				
Lungomare Tenente N. Massaro , civici 31-31/d	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Lungomare Massaro fronte molo	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Lungomare Cristoforo Colombo civico 282	Giorn. Stagion. (92/365)	1	0,25205	0,25
Totale posteggi giorno		7		1,75

Fiere, Mostre e Mercatini

Denominazione Mercato	Coefficiente	N.Posteggi	Posteggi /gg.
Sagra di San Nicola <i>Lungomare Imperatore Augusto, 7-8-9 maggio</i>	0,00822	176	1,15
Fiera Mercato di Palese <i>Domenica antecedente Festa patronale di San Michele</i>	0,00274	200	0,55
Totale		376	1,70

Riepilogo posteggi/giorno nei Mercati, Posteggi, Fiere e Mostre

Denominazione	Numero Posteggi	Posteggi AM	Posteggi giorno AM	Posteggi NA	Posteggi giorno NA	Posteggi non occupati	Posteggi/gg non occupati	Totale Posteggi	Posteggi giorno totali
Mercati giornalieri (coefficiente 1,00)	1.089	527	527,00	151	15185,00	411	411,00	1.089	1.089,00
Mercati settimanali (coefficiente 0,14247)	1.219	19	2,71	1040	148,17	160	22,80	1.219	173,67
Posteggi isolati giornalieri (coefficiente 1,00)	90	80	80,00	10	1000	0	0,00	90	90,00
Posteggi isolati giornalieri stagionali (coefficiente 0,25205)	7	7	1,76	0	0,00	0	0,00	7	1,76
Posteggi isolati settimanali (coefficiente 0,14247)	4	0	0,00	4	0,57	0	0,00	4	0,57
Festa Patronale San Nicola (coefficiente 0,14247)	176	104	0,85	72	0,60	0	0,00	176	1,45
Festa Patronale di Palese (coefficiente 0,00274)	200	44	0,12	156	0,43	0	0,00	200	0,55
Totale posteggi nei vari mercati	2.785	781	612,45	1.433	310,77	571	433,80	2.785	1.357,01

Una volta determinato il calcolo dei posteggi/giorno operativi nel territorio comunale, si può definire la superficie totale della rete distributiva insediata nelle aree pubbliche municipali. Infatti, assumendo come superficie quadrata media di un posteggio il dato ottimale fissato in 32 mq., potremo determinare la superficie totale dei posteggi attraverso la seguente formula:

$$\text{Sommatoria posteggi/giorno} \times \text{Superficie media posteggio} = \text{Superficie totale posteggi}$$

a cui corrispondono i seguenti valori numerici:

$$\text{Posteggi/giorno (1.357,01)} \times \text{Superficie media posteggio mq. (32)} = \text{Superficie totale Mq. 43.424}$$

La superficie metrica quadrata coperta dai posteggi istituiti nel Comune di Bari nell'unità di tempo annuale risulta quindi essere di mq. **43.424**.

Il dettaglio della ricognizione dei mercati insistenti su aree pubbliche consente altresì la distinzione dei posteggi/giorno e della relativa superficie sopra determinati per tipologia merceologica: Come già effettuato per il calcolo della superficie totale dei posteggi istituiti nel territorio comunale di Bari, ora è possibile eseguire lo stesso calcolo distinguendo le tipologie merceologiche alimentari da quelle non alimentari.

Per il **settore alimentare**, i posteggi/giorno su base annuale risultano essere 607,45 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a **mq. 19.598**.

Per il **settore non alimentare**, i posteggi/giorno su base annuale risultano essere 305,77 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a **mq. 9.945**.

I **posteggi non occupati** rappresentano un potenziale di posteggi/giorno di 433,80 che, moltiplicati per la superficie media di mq. 32, sviluppano un totale di superficie metrica quadrata nell'unità di tempo annuale pari a **mq. 13.881**.

Nel Comune di Bari la ricognizione dei mercati insistenti su aree pubbliche ha definito le seguenti superficie totali di posteggi per il commercio su aree pubbliche:

Tipologia posteggi istituiti	Mq. Vendita
Superficie totale posteggi istituiti	43.424
di cui:	
<i>Superficie totale posteggi di tipo alimentare</i>	<i>19.598</i>
<i>Superficie totale posteggi di tipo non alimentare</i>	<i>9.945</i>
<i>Superficie totale posteggi non occupati</i>	<i>13.881</i>

Una volta determinata la superficie complessiva dei posteggi nell'unità di tempo annuale (posteggi anno), è possibile pervenire alla definizione del rapporto tra rete distributiva in sede fissa e quella su aree pubbliche.

Tipologia merceologica	Superficie di vendita in sede fissa (mq.)	Superficie di vendita su aree pubbliche (mq.)	Rapporto Commercio area pubblica/fisso (%)
Alimentare e Misto	131.864	19.598	14,86
Non Alimentare	377.236	9.945	2,64
Posteggi non occupati		13.881	2,73
Totale	509.100	43.424	8,53

Nello specifico del Comune di Bari il rapporto tra la superficie complessiva di vendita della rete distributiva in sede fissa (mq. 509.100) e quella calcolata insistente sulle aree pubbliche (mq. 43.424) definisce un rapporto pari al **8,53%**.

Più nel dettaglio, il rapporto tra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa sale al 14,86% per quanto attiene al settore alimentare e misto, risulta del 2,64% per il settore non alimentare ed infine si attesta al 2,73% per la percentuale di posteggi non occupati. Infine, con riferimento alla dotazione di servizio per 1000 abitanti, la ricognizione dei mercati su aree pubbliche ha restituito le seguenti dotazioni di servizio:

Tipologia posteggi istituiti	Mq. Vendita	Dotazione per 1000 ab.
Superficie totale posteggi istituiti	43.424	135,34
di cui:		
<i>Superficie totale posteggi di tipo alimentare</i>	<i>19.598</i>	<i>61,08</i>
<i>Superficie totale posteggi di tipo non alimentare</i>	<i>9.945</i>	<i>30,99</i>
<i>Superficie totale posteggi non occupati</i>	<i>13.881</i>	<i>43,26</i>

Il confronto tra le dotazioni di servizio del commercio in sede fissa e quelle del commercio su aree pubbliche definiscono la seguente tabella

Confronto tra le dotazioni di servizio commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche (per 1000 ab.)

Commercio fisso AM	Commercio fisso NA	Totale commercio fisso	Commercio aree pubbliche AM	Commercio aree pubbliche NA	Commercio aree pubbliche non occupate	Totale commercio aree pubbliche
410,96	1.175,70	1.586,66	61,08	30,99	43,26	135,34

Le riflessioni conclusive derivanti dall'analisi della situazione attuale del commercio su aree pubbliche nel Comune di Bari portano alle seguenti considerazioni finali:

1. la dotazione commerciale relativa ai mercati su aree pubbliche sembrerebbe nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze potenziali della popolazione, pur tuttavia occorre considerare le osservazioni di cui al successivo punto 3;
2. i posteggi fuori mercato rappresentano una valida formula di servizio più vicino al consumatore, raggiungendo spesso zone poco servite da strutture a posto fisso.
3. In teoria esisterebbe una ulteriore possibilità di espansione del commercio su aree pubbliche, atteso che il rapporto con la dotazione di servizio del commercio in sede fisso è del 8,47%, considerato che il 10% è indicato unanimemente come rapporto ottimale tra commercio in sede fissa e aree pubbliche. Tale opportunità però deve essere valutata alla luce dei 571 posteggi giornalieri attualmente inutilizzati, dato che consiglia di non incrementare ulteriormente tale disponibilità che evidentemente trova difficoltà ad essere assorbita dal mercato.
4. le fiere rappresentano eventi molto importanti in grado di attrarre visitatori da fuori Comune. La dotazione appare più che strutturata e in grado di soddisfare le esigenze della popolazione residente e di quella dei Comuni confinanti e limitrofi.

7.4 Le Linee Guida di pianificazione nella redazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bari

Come già anticipato in sede introduttiva, la Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24, art. 12, lettera d) richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Il Piano del Commercio su Aree pubbliche del Comune di Bari definisce i contenuti minimi previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
- b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica, in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.

In ragione di questi obiettivi, le Linee Guida del Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Bari sono orientate a:

1. razionalizzazione dei mercati, fiere e sagre esistenti con il riordino dei posteggi esistenti con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
2. conferma in termini qualitativi e quantitativi dei posteggi laddove risulterà possibile con le previsioni urbanistiche vigenti e con le limitazioni e divieti di polizia stradale e polizia urbana, igienico sanitarie e comunque in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante e delle vigenti leggi;

3. conferma dei mercati e fiere comunali annuali, stagionali e rionali con le dovute previsioni di dotazioni infrastrutturali e di servizi per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
4. conferma dei posteggi isolati fuori mercato distribuiti su tutto il territorio comunale per compensare e completare la rete commerciale distributiva esistente in accordo con la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
5. previsione all'interno delle manifestazioni mercatali e fieristiche di posteggi riservati a disabili, a produttori agricoli e per la vendita di prodotti tipici regionali;
6. definizione del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
7. definizione della cartografia e delle schede analitiche di individuazione e definizione dei posteggi entro mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

7.5 Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche

La nuova definizione dei mercati su aree pubbliche è così determinata:

MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			
	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina <i>Via Caldarola - Japigia</i>	36	1	12	49
Totale	36	1	12	49

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto San Girolamo <i>Via San Girolamo - Fesca/San Girolamo</i>	14	7	21
Totale	14	7	21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			
	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Sant'Antonio <i>Piazza Balenzano - Madonnella</i>	23	1	10	34
Totale	23	1	10	34

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori <i>Piazza Roma - Santo Spirito</i>	10	1	11
Totale	10	1	11

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo <i>Viale Lazio - San Paolo</i>	16	5	21
Totale	16	5	21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Don Bosco <i>Via Crisanzio - Libertà (ex Manifattura Tabacchi)</i>	112	8	120
Totale	112	8	120

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Madonna del Carmelo <i>Corso Mazzini - Libertà</i>	76	12	88
Totale	76	12	88

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			
	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto San Filippo Neri <i>Via Vaccarella - Carbonara</i>	23	1	2	26
Totale	23	1	2	26

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto San Marcello <i>Via Omodeo, Via Fortunato - Carrassi</i>	4	2	6
Totale	4	2	6

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Santa Scolastica <i>Viale Papa Giovanni XXIII, Via G. Petroni, Via G. Modugno, Via Concilio Vaticano II</i>	172	31	203
Totale	172	31	203

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto Via Amendola (ex Via Nizza) <i>Carrassi - San Pasquale</i>	19	10	29
Totale	19	10	29

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato scoperto Santa Chiara <i>Via Madre Clelia Merloni, Via Peucetia - Japigia</i>	70	2	72
Totale	70	2	72

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato del Pescato <i>Porto di Santo Spirito</i>	16	0	16
Totale	16	0	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato Via Tommaso Fiore <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	16	16
Totale	0	16	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Ingresso Monumentale del Cimitero <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	8	8
Totale	0	8	8

Turnazione Giornaliera Posteggi del Mercato settimanale Santa Chiara c/o la nuova sede coperta	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Lunedì	0	22	22
Martedì	1	21	22
Mercoledì	0	22	22
Giovedì	0	22	22
Venerdì	0	22	22
Sabato	1	21	22
Totale	2	130	132

RIEPILOGO MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina	36	1	12	49
Mercato coperto San Girolamo	14	0	7	21
Mercato coperto Sant'Antonio	23	1	10	34
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori	10	0	1	11
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo	16	0	5	21
Mercato coperto Don Bosco	112	0	8	120
Mercato coperto Madonna del Carmelo	76	0	12	88
Mercato coperto San Filippo Neri	23	1	2	26
Mercato coperto San Marcello	4	0	2	6
Mercato coperto Santa Scolastica	172	0	31	203
Mercato coperto Via Amendola (ex Via Nizza)	19	0	10	29
Mercato coperto Santa Chiara	70	0	2	72
Mercato del Pescato	16	0	0	16
Mercato Via Tommaso Fiore	0	0	16	16
Ingresso Monumentale del Cimitero	0	0	8	8
Santa Chiara (turnazione giornaliera)	2	0	130	132
Totale	593	3	256	852

MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Francesco Portoghese - Quartiere Marconi <i>Giorno di svolgimento: lunedì</i>	0	267	267
Totale	0	267	267

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Località via Del Turco – Palese <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	5	15	20
Totale	5	15	20

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Struttura attrezzata adiacente Mercato coperto di Via Vaccarella – Carbonara <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	0	147	147
Totale	0	147	147

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
San Girolamo <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	0	10	10
Totale			

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Caduti Partigiani – Japigia <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	0	99	99
Totale	0	99	99

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Udine - Santo Spirito <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	6	71	77
Totale	6	71	77

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Valle e Giglioli - Torre a Mare <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	1	12	13
Totale	1	12	13

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Largo Lorusso - Carrassi/San Pasquale <i>Giorno di svolgimento: giovedì</i>	1	199	200
Totale	1	199	200

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Ceglie del Campo via N. Manzari <i>Giorno di svolgimento: giovedì</i>	0	48	48
Totale	0	48	48

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via De Ribera e Via Lanave – San Paolo <i>Giorno di svolgimento: venerdì</i>	6	140	146
Totale	6	140	146

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Madre Teresa di Calcutta – Poggiofranco <i>Giorno di svolgimento: sabato</i>	0	114	114
Totale	0	114	114

RIEPILOGO MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Lunedì			
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Portoghese (Marconi)	0	267	267
Martedì			
Località Via Del Turco (Palese)	5	15	20
Struttura adiacente Mercato di Via Vaccarella (Carbonara)	0	147	147
Località San Girolamo	0	10	10
Mercoledì			
Località Via Caduti Partigiani (Japigia)	0	99	99
Località Via Udine (Santo Spirito)	6	71	77
Località Via Valle e Giglioli (Torre a Mare)	1	12	13
Giovedì			
Località Largo Lorusso (Carrassi/San Pasquale)	1	199	200
Ceglie del Campo via Manzari	0	48	48
Venerdì			
Località Via De Ribera e Via Lanave (San Paolo)	6	140	146
Sabato			
Località Via Madre Teresa di Calcutta (Poggiofranco)	0	114	114
Totale	19	1.122	1.141

POSTEGGI FUORI MERCATO PER MUNICIPIO

MUNICIPIO 1 - MURAT, SAN NICOLA, JAPIGIA, TORRE A MARE, LIBERTÀ, MADONNELLA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Andrea Bonsante	1	0	giornaliero	1
Via Caldarola	1	0	giornaliero	1
Strada Tresca in prossimità di corso A. De Tullio	1	0	giornaliero	1
Via B. Regina in prossimità di Corso Mazzini	1	0	giornaliero	1
Via Fabio Filzi	1	0	giornaliero	1
Via Caduti del 28 luglio 1943	1	0	giornaliero	1
Area Street Good (Giardino Punta Perotti)	3	0	giornaliero	3
Piazza Eroi del Mare – via Quarnaro	1	0	giornaliero	1
Piazza Diaz	1	0	giornaliero	1
Prolungamento di Via Bozzi	1	0	giornaliero	1
Via Matteotti – angolo Lungomare Nazario Sauro	1	0	giornaliero	1
Largo Giordano Bruno	1	0	giornaliero	1
Piazza Luigi di Savoia	0	1	festivo	1
Piazza Garibaldi	0	1	festivo	1
Via Coppe di Bari in prossimità dell'ingresso del Cimitero	0	1	festivo	1
Via Martiri d'Otranto	0	1	festivo	1
Via Putignani, 84 – 86	0	1	giornaliero	1
Via Beatillo 2,	1	0	stagionale	1
Via Putignani nel tratto compreso tra via Sparano e via Argiro	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, Via Leopardi	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, via Pitagora	1		stagionale	1
Viale Padre Pio fronte civico 3 - paninoteca	1		giornaliero	1
Totale	19	5		24

MUNICIPIO 2 - POGGIOFRANCO, PICONE, CARRASSI, SAN PASQUALE, MUNGIVACCA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Posteggio via Giannini	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Costituente)	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Resistenza)	1	0	giornaliero	1
Parcheggio in via Salvemini prospiciente la Piazza Lorusso	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Falcone e Borsellino 59-61	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Gen. Bellomo (Centro sportivo Angiulli)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Matarrese (Monastero Santa Scolastica)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Fanelli intersezione con via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Raffaele Bovio, angolo via Demetro Marin	1	0	giornaliero	1
Via Papa Pio XII	1	0	giornaliero	1
Via Concilio Vaticano II	1	0	giornaliero	1
Via della Costituente	1	0	giornaliero	1
Via Fanelli, angolo via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Via G. Petrone angolo via Papa Giovanni XXIII	1	0	giornaliero	1
Via Omodeo angolo Via Fanelli	0	1	giornaliero	1
Totale	14	1		15

MUNICIPIO 3 - SAN PAOLO, STANIC, MARCONI, SAN GIROLAMO, FESCA, VILLAGGIO DEL LAVORATORE

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Viale Europa in prossimità degli uffici del Giudice di Pace e del complesso residenziale De Santis	1	0		1
Viale Europa in prossimità del parco Giovanni Paolo II all'intersezione con la via P. Mazzoni	1	0		1
Viale Delle Regioni in prossimità dell'ingresso del parco Giovanni Paolo II di fronte al distributore di carburante	1	0		1
Viale Lazio in prossimità dell'ufficio Postale	1	0		1
Area compresa tra via Sardegna e via Olbia nelle vicinanze del campo Sportivo Sante Diomede	1	0		1
Piazzale comprese tra via Piemonte e Alessandria	1	0		1
Via Cacudi in prossimità del centro sportivo di Piazza Europa	1	0		1
Rotatoria di via De Ribera	1	0		1
Via Tripoli nei pressi del civico 16 – San Cataldo	1	0		1
Via B. Grimaldi fronte civico 1 – San Cataldo	1	0		1
Via Rota fronte civico 14 – San Girolamo	1	0		1
Corso Vittorio Veneto, nei pressi degli uffici AQP	1	0		1
Via Mercadante nei pressi della spiaggia di San Francesco	1	0		1
Viale Ottorini Respighi nei pressi dell'impianto sportivo Capo Casale – San Girolamo	1	0		1
Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato	1	0		1
Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià	1	0		1
Totale	16	0		16

MUNICIPIO 4 - CARBONARA, CEGLIE, LOSETO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Rosario Livatino	1	0		1
Via Ferrigni	1	0		1
Via L. Ranieri	1	0		1
Via Manzari	1	0		1
Via Umberto I, Ceglie – nei pressi del parcheggio necropoli	0	1		1
Piazza Umberto I, Carbonara, antistante civici 91-92	1	0		1

Via Venezia fronte ingresso Necropoli di Carbonara	0	1		
Totale	5	2		7

MUNICIPIO 5 - PALESE, SANTO SPIRITO, CATINO SAN PIO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Area parcheggio lungomare Cristoforo Colombo (ex Lido Lucciola)	1	0		1
Lungomare Tenente N. Massaro, civico 51 (circolo Finanziari)	1	0		1
Lungomare Tenente N. Massaro , civici 31-31/d	1	0	dal 10/04 al 30/09	1
Lungomare Massaro fronte molo	1	0	dal 01/05 al 30/09	1
Lungomare Ugo Lorusso presso ristorante Casablanca	1	0		1
Lungomare Cristoforo Colombo civico 282	1	0	dal 15/04 al 15/09	1
Cimitero Palese (banco fiori)	0	1		1
Cimitero Santo Spirito (banco fiori)	0	1		1
Via Cap. Maiorano angolo via Vittorio Veneto civ. 48 (Palese)	1	0		1
Via Caravella (zona Catino)	1	0		1
Via G. D'Annunzio vicinane aeroporto zona Torricella (San Paolo)	1	0		1
Totale	9	2		11

RIEPILOGO LOCALIZZAZIONE POSTEGGI ISOLATI

Municipio di localizzazione del posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Municipio 1	19	5		24
Municipio 2	13	1		14
Municipio 3	16	0		16
Municipio 4	5	2		7
Municipio 5	9	2		11
Totale	62	10		72

CHIOSCHI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE

1. Strutture in muratura di proprietà del Comune

Municipio I

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 007	P.zza della Torre - Bari Torre a Mare	Chiosco Bar
cod. 048	Piazza A. Moro	Tabaccaio
cod. 053	Piazza Garibaldi	Chiosco bar
cod. 105	Piazza Gramsci	Chiosco bar
cod. 112	via Caduti Partigiani n.35	Chiosco bar
cod.157	via Don Bosco giardino Mimmo Bucci	Chiosco bar

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 063	via Omodeo/via Salvemini	Fioraio
cod. 086	via Madre Teresa di Calcutta n.1	Chiosco bar

Municipio III

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 052	Giardino villa delle Regioni-via Ribeira - S. Paolo	Chiosco bar

Municipio IV

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 001	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 002	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 003	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 005	P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 006	P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Chiosco bar

Municipio V

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 057	Piazza S. Francesco - S. Spirito	Chiosco bar

2. Strutture facilmente amovibili**Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 013	P.zza Umberto I	Chiosco Bar
cod. 040	via Nicolai/via A. da Bari	Fioraio
cod. 101	p.zza Moro civ. 52/Corso italia - AMTAB	Chiosco bar
cod. 116	via D. Nicolai	Rivendita oggettistica

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 082	v.le Unità d'Italia	Chiosco bar
cod. 088	L.go F.sco saverio Nitti	Fioraio
cod. 122	Piazza Giulio Cesare ang. Via Orazio Flacco	Fioraio
cod. 147	v.le Unità D'Italia	Fioraio
cod. 152	Piazzetta dei Papi	Chiosco bar

Municipio V

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 011	P.zza Don Demetrio Magrini - Bari Palese	Fioraio
cod. 058	P.zza Capitaneo - Palese	Chiosco bar

3. Posteggi isolati alloggiati in strutture comunali**Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 083	Piazza Diaz	Autonegozio
cod. 137	via Imperatore Traiano ang. Via Caduti 28 luglio 1943	Autonegozio
cod. 154	Via Putignani n.84-86	Fioraio ambulante

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 016	Via Storelli 12	Garitta
Cod. 017	Viale Ennio	Garitta

RIEPIGOLO CHIOSCHI E POSTEGGI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE

	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
STRUTTURE IN MURATURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	2		15
STRUTTURE FACILMENTE AMOVIBILI	5	6		11
POSTEGGI ISOLATI ALLOCATI IN STRUTTURE COMUNALI	0	5		5
TOTALE	18	13		31

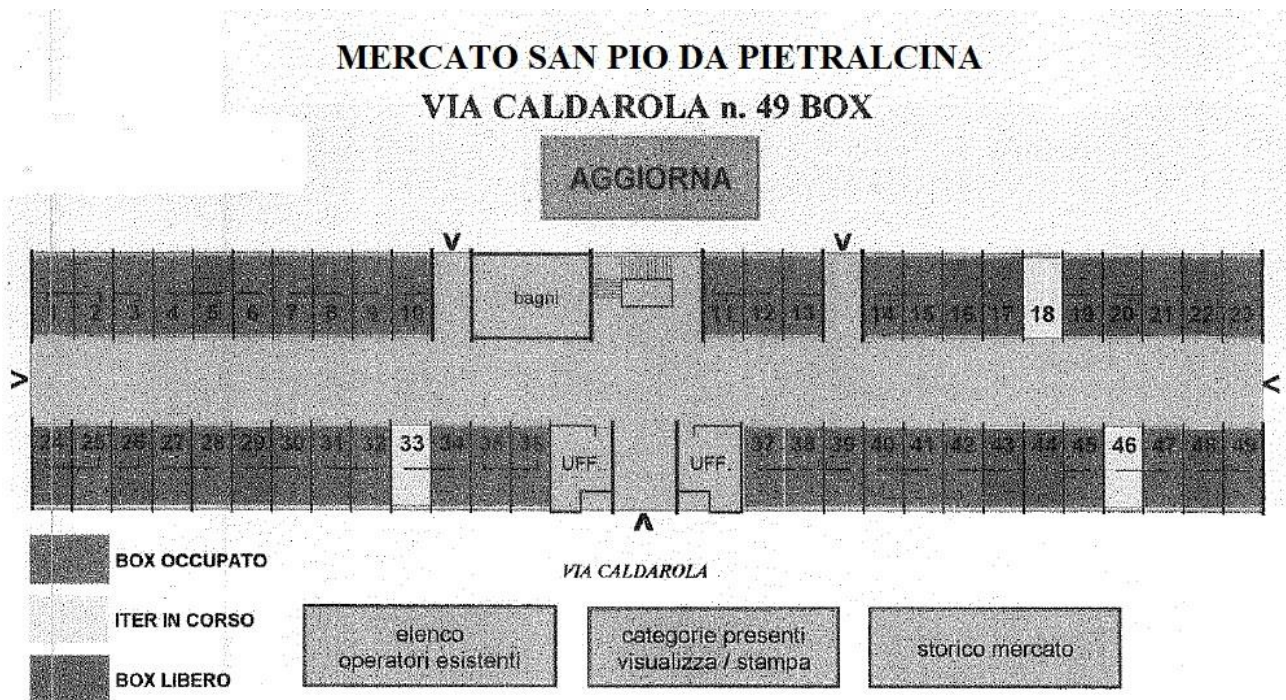
FIERA DI SAN NICOLA

TRATTO	N. STALLI	TIPOLOGIA
TRATTO 1 Lato mare Lungomare Imperatore Augusto dal Teatro Margherita al Pontiletto	5	2 Alimentari 3 Automarket
TRATTO 2 Via Genovese – Lato Giardino Carofiglio	3	Alimentari
TRATTO 3 Lato terra Lungomare Imperatore Augusto da Via Genovese al Fortino	28	Alimentari (No Automarket) e Non Alimentari
TRATTO 4 Lato mare Lungomare Imperatore Augusto dal Molo Sant'Antonio al semaforo Autorità Portuale	46	Fast Food (Automarket)
TRATTO 5 Lato terra Lungomare Imperatore Augusto dal Fortino all'Autorità Portuale	94	Alimentari (No Automarket) E Non Alimentari
TOTALE STALLI	176	

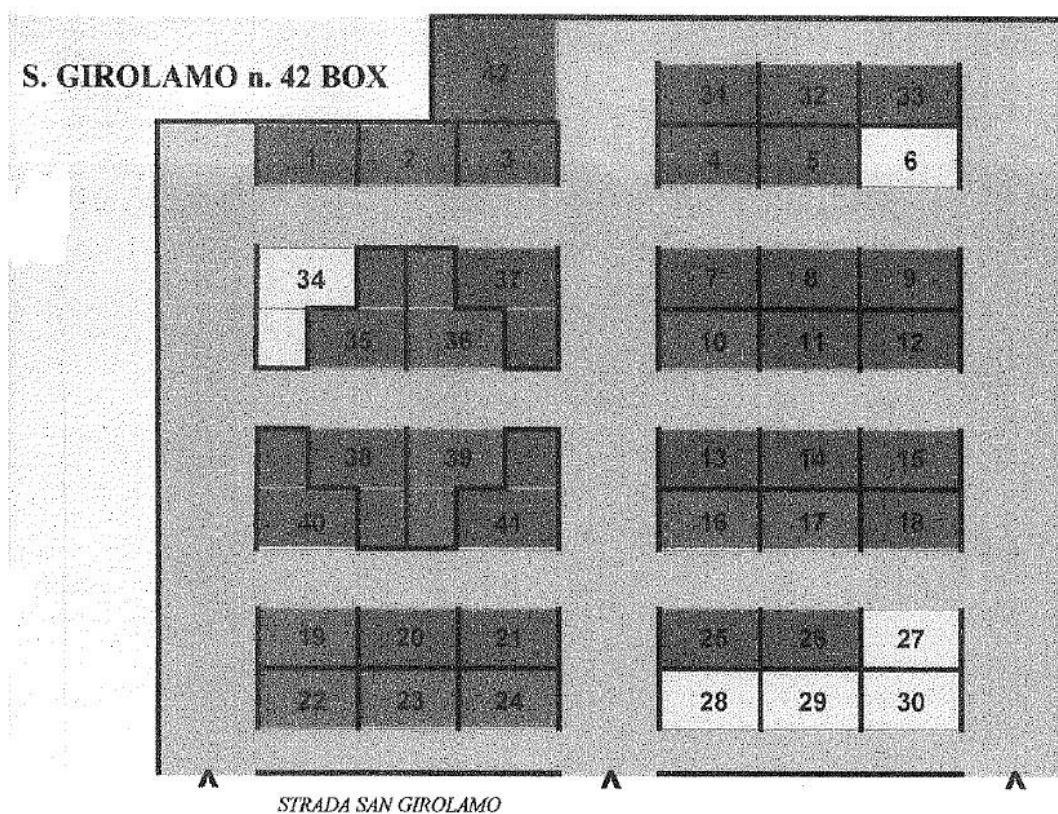
Al presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche si allegano le cartografie di individuazione e definizione dei posteggi entro i mercati e fiere e di quelli isolati fuori mercato.

PLANIMETRIE MERCATI GIORNALIERI

Mercato coperto San Pio da Pietralcina



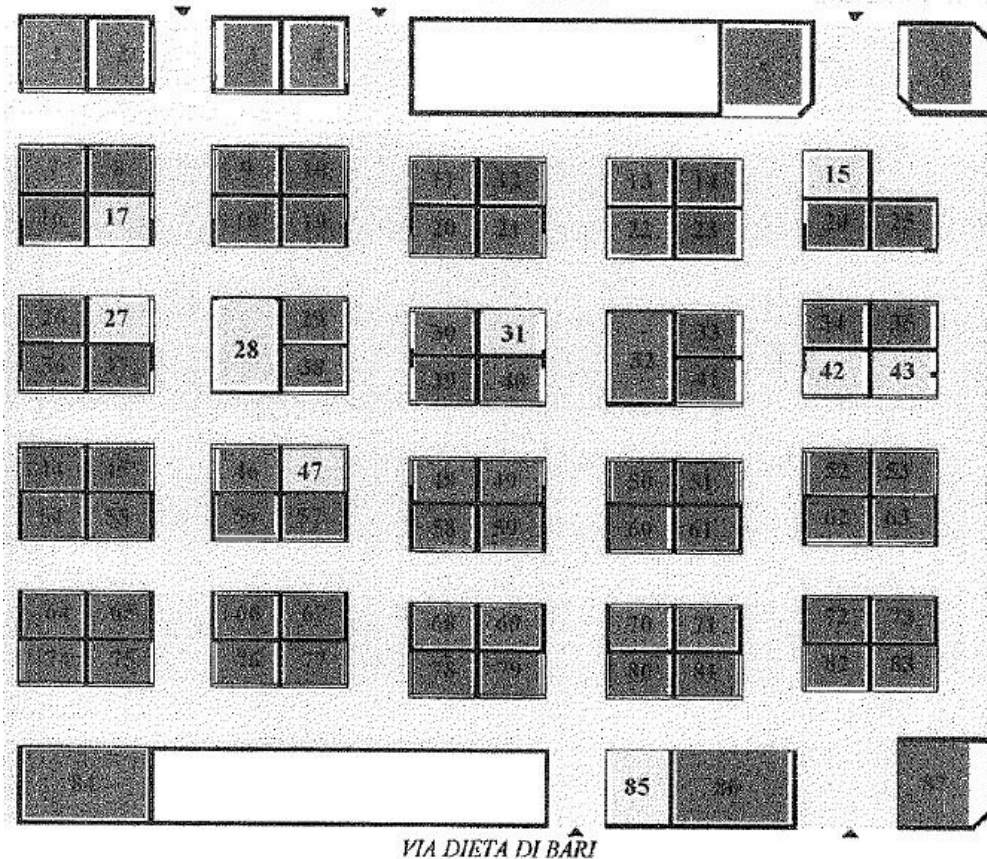
Mercato coperto San Girolamo



Mercato coperto Sant'Antonio

MERCATO SANT'ANTONIO

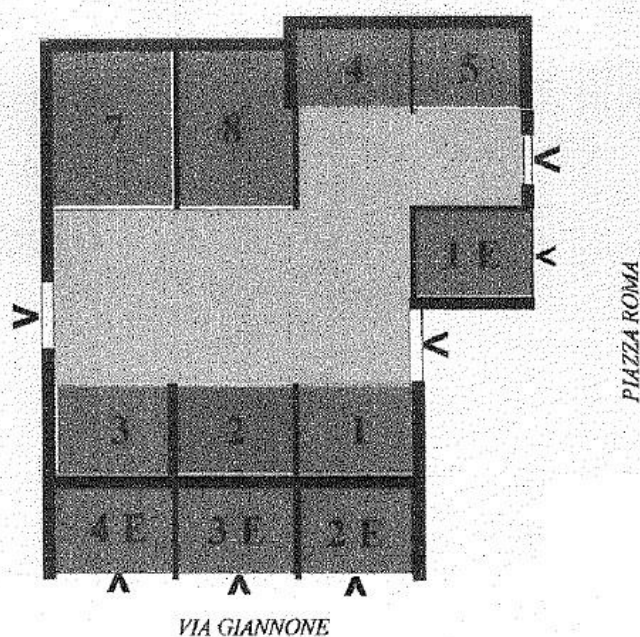
PIAZZA BALENZANO



Mercato coperto Immacolata dei Pescatori

MERCATO IMMACOLATA DEI PESCATORI

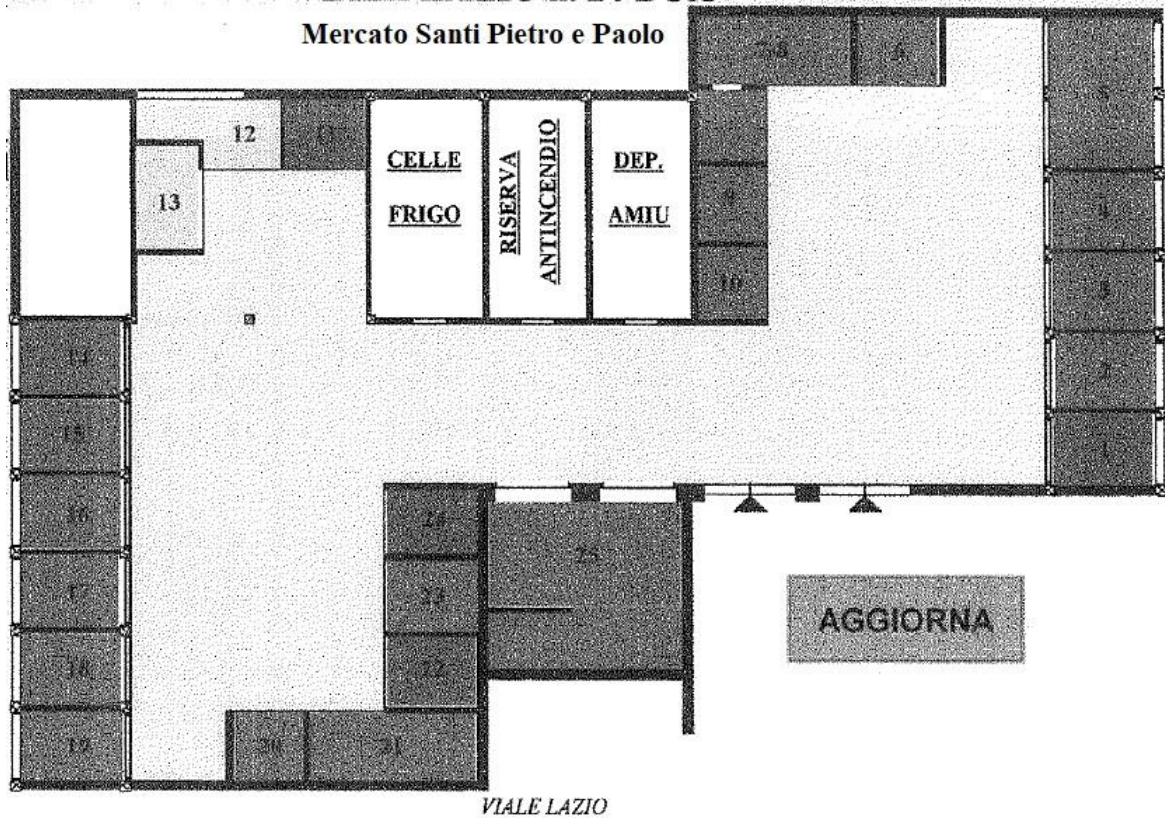
S. SPIRITO n. 11 BOX



Mercato coperto Santi Pietro e Paolo

VIALE LAZIO n. 24 BOX

Mercato Santi Pietro e Paolo



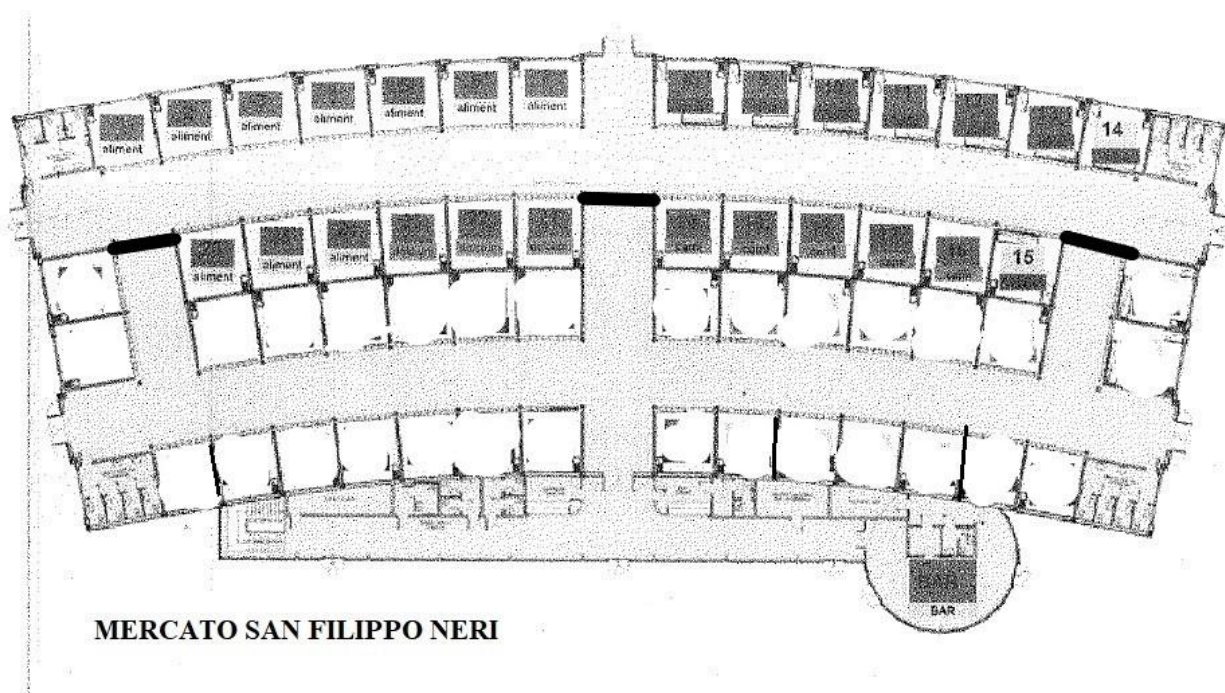
Mercato coperto Don Bosco



Mercato coperto Madonna del Carmelo

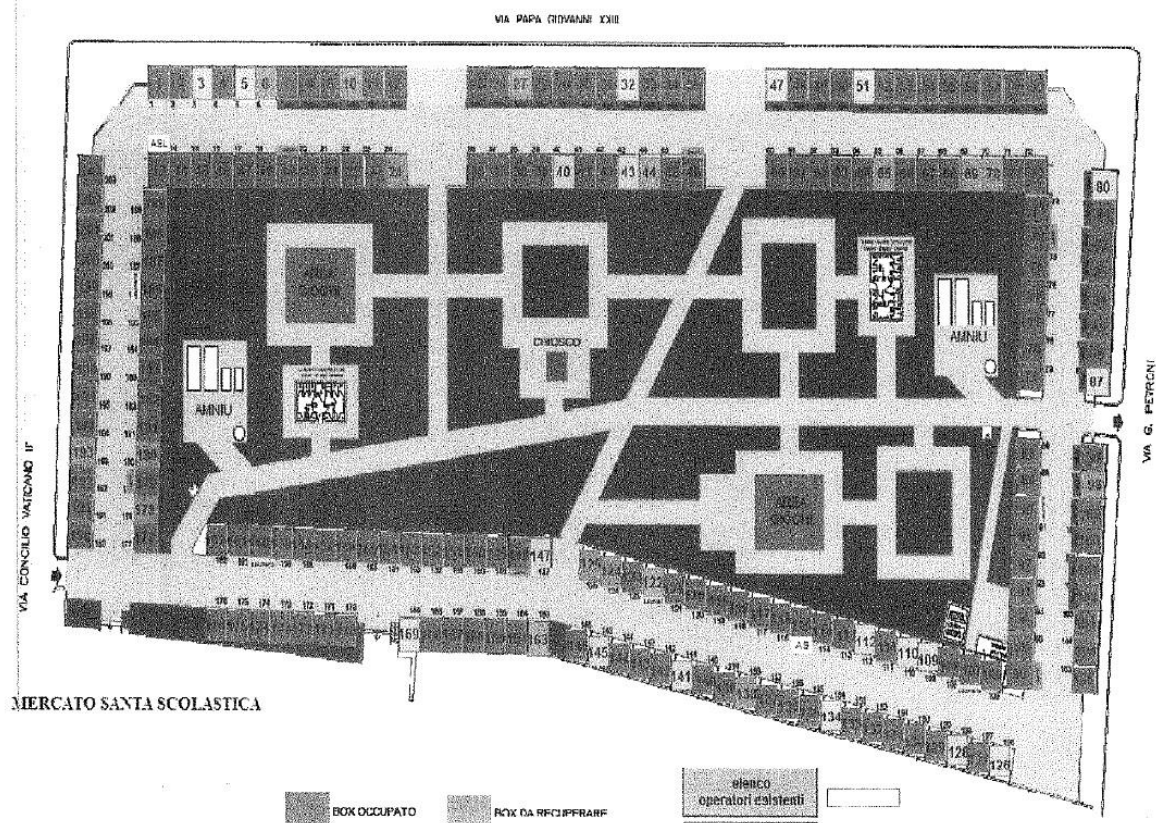


Mercato coperto San Filippo Neri

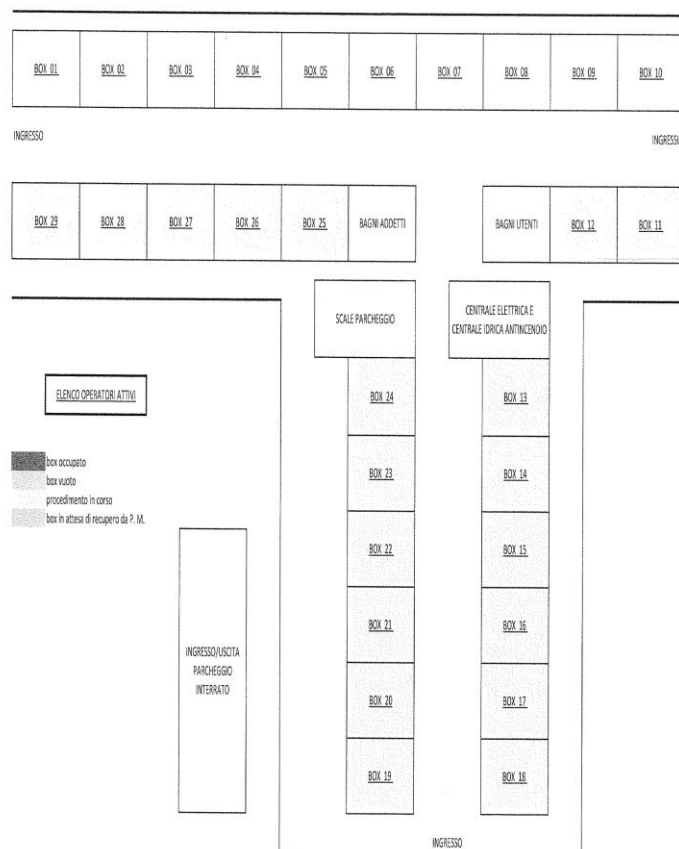


MERCATO SAN FILIPPO NERI

Mercato coperto Santa Scolastica



Mercato coperto Via Amendola (ex Via Nizza)

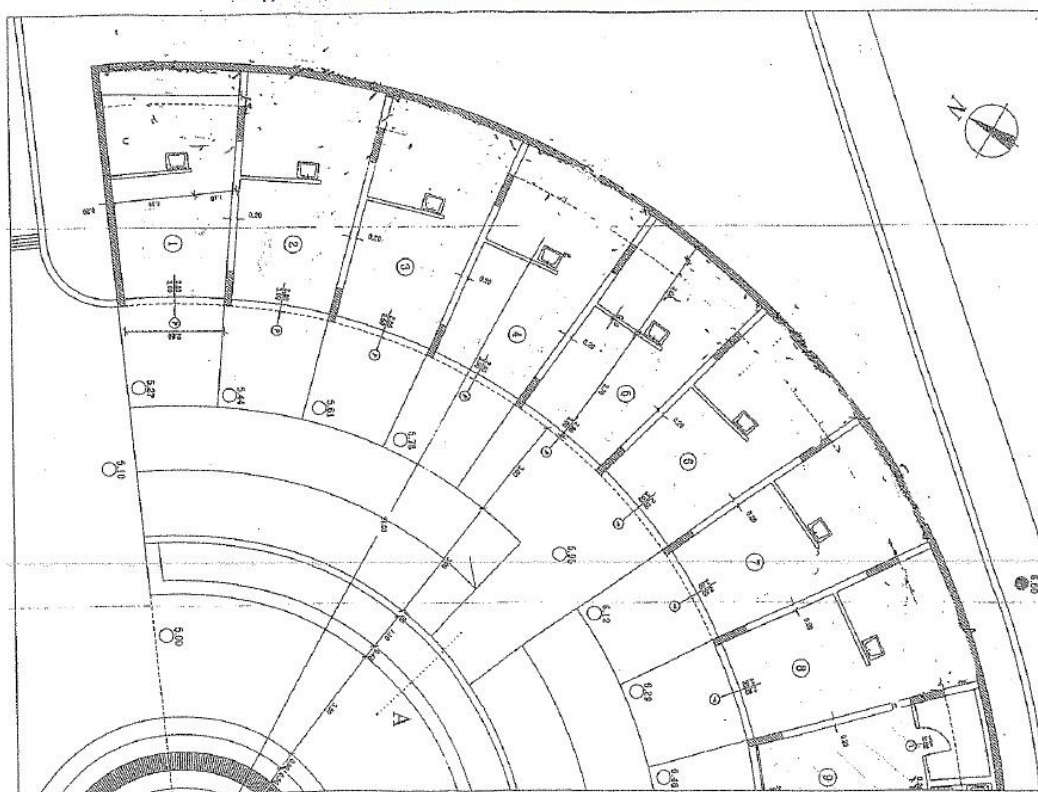


Mercato giornaliero Santa Chiara con posteggi esterni dedicati alla turnazione giornaliera nuovo mercato coperto

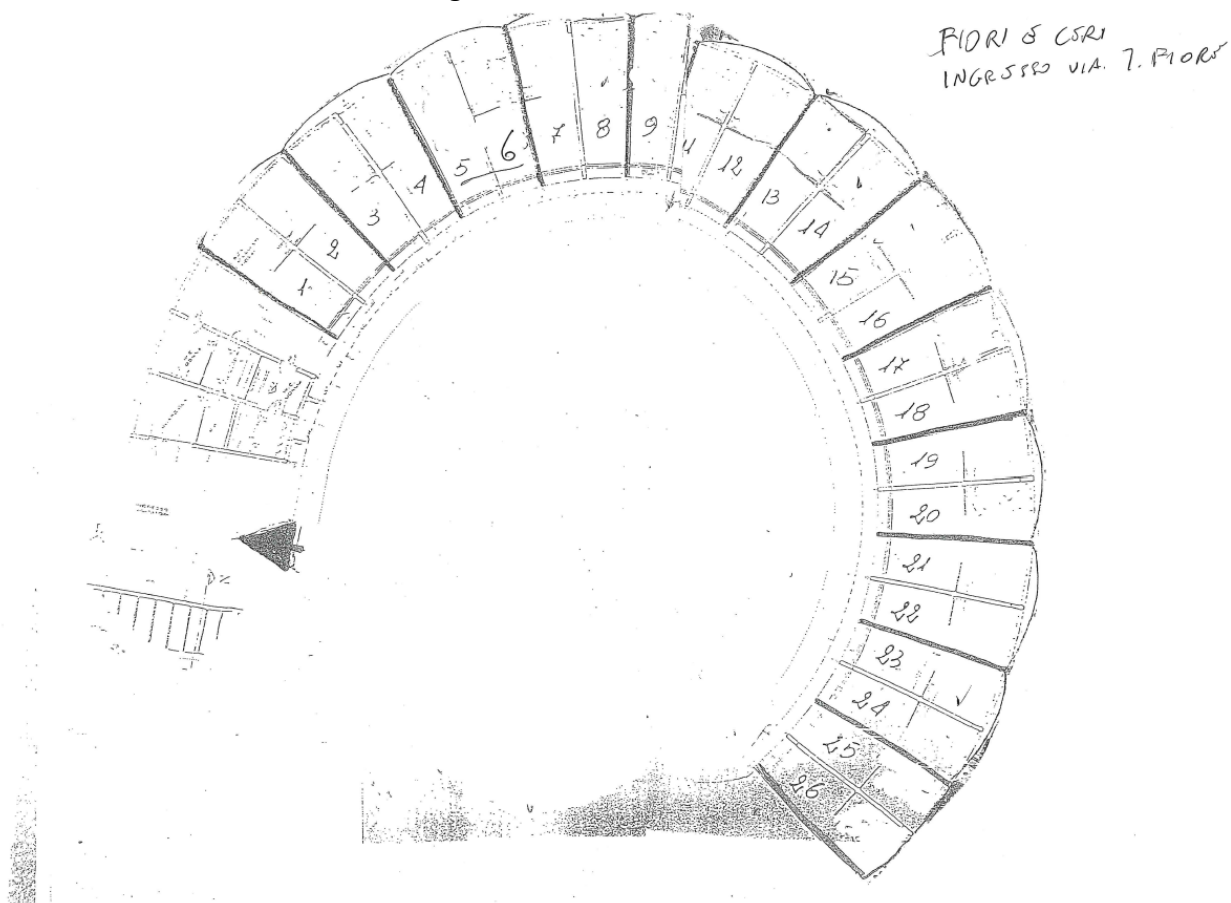


FIORI E CERI

Ingresso Monumentale del Cimitero - fiori e ceri



Ingresso via T. Fiore – fiori e ceri

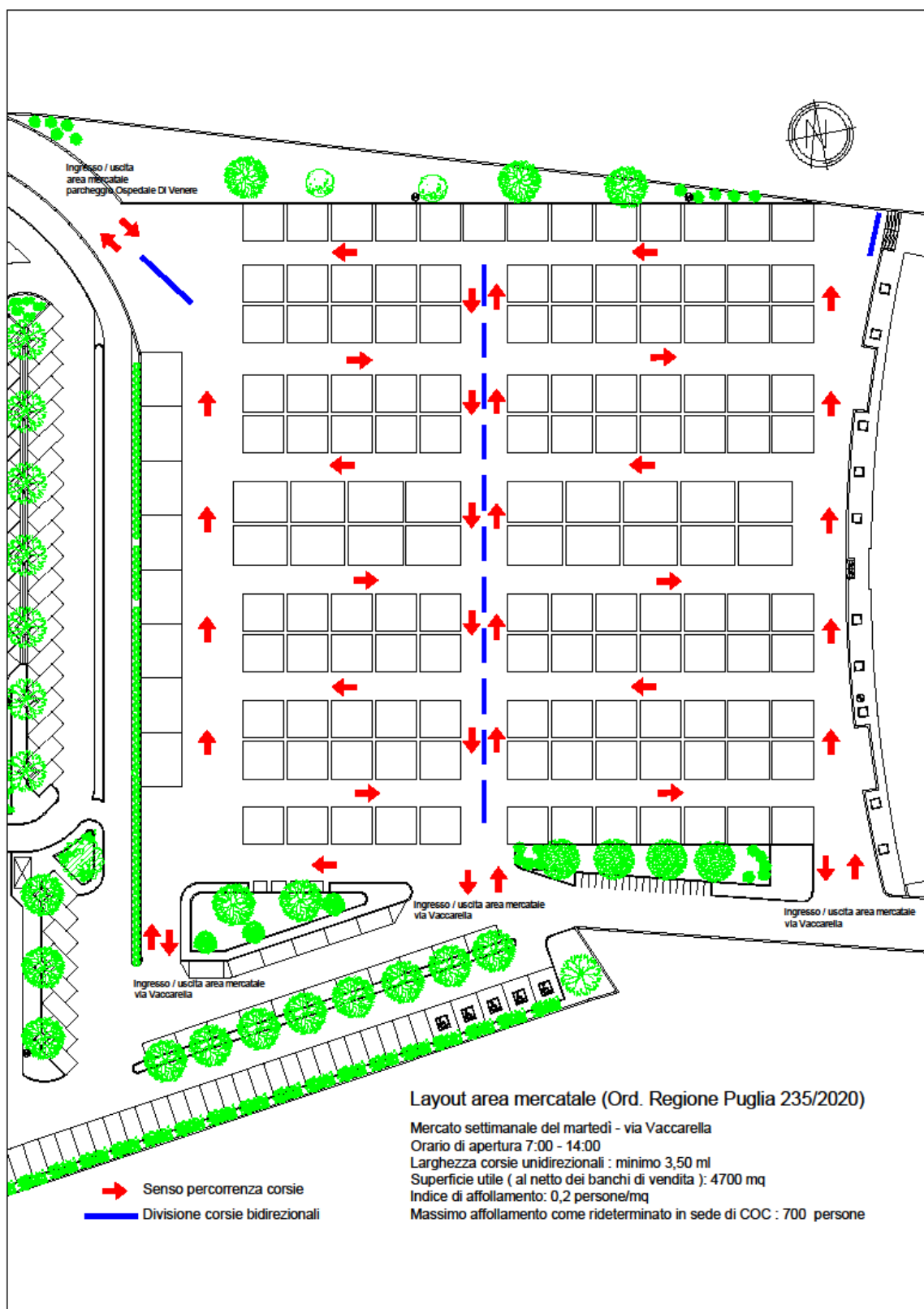


MERCATI SETTIMANALI

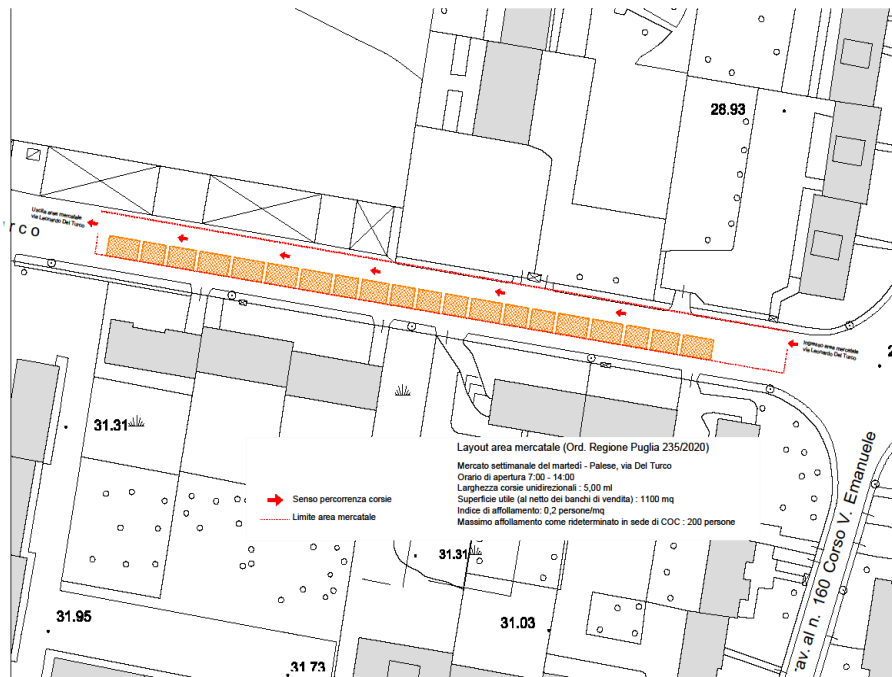
MERCATO DEL LUNEDI'



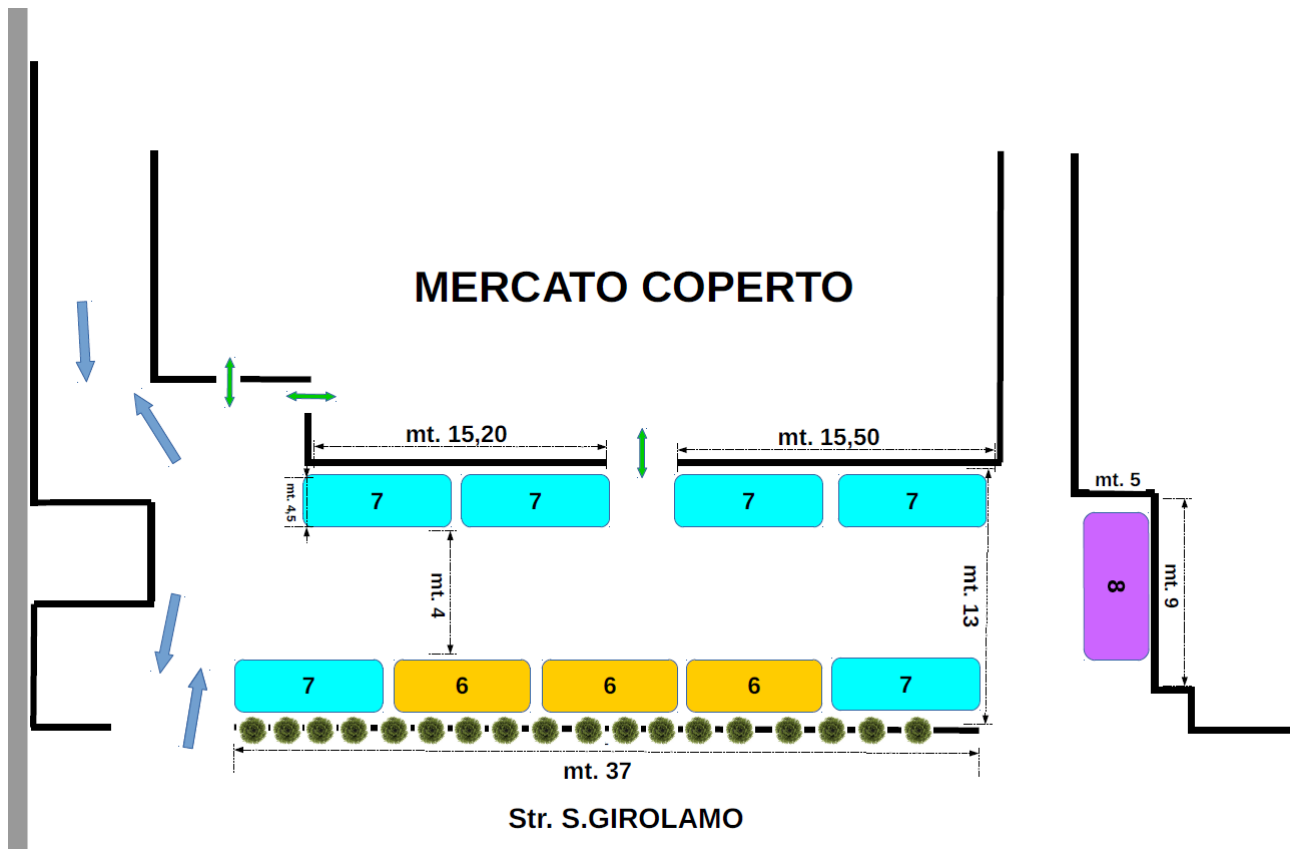
MERCATO SETTIMANALI DEL MARTEDI' - CARBONARA



MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' – PALESE

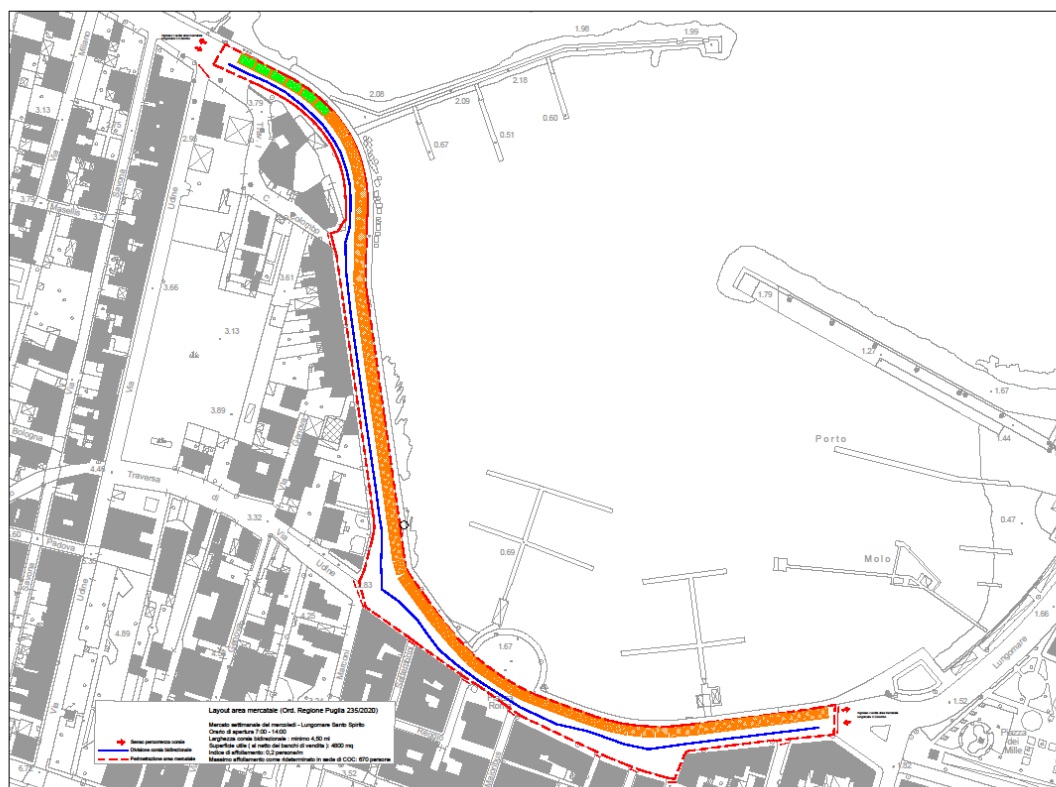


NUOVO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' – SAN GIROLAMO

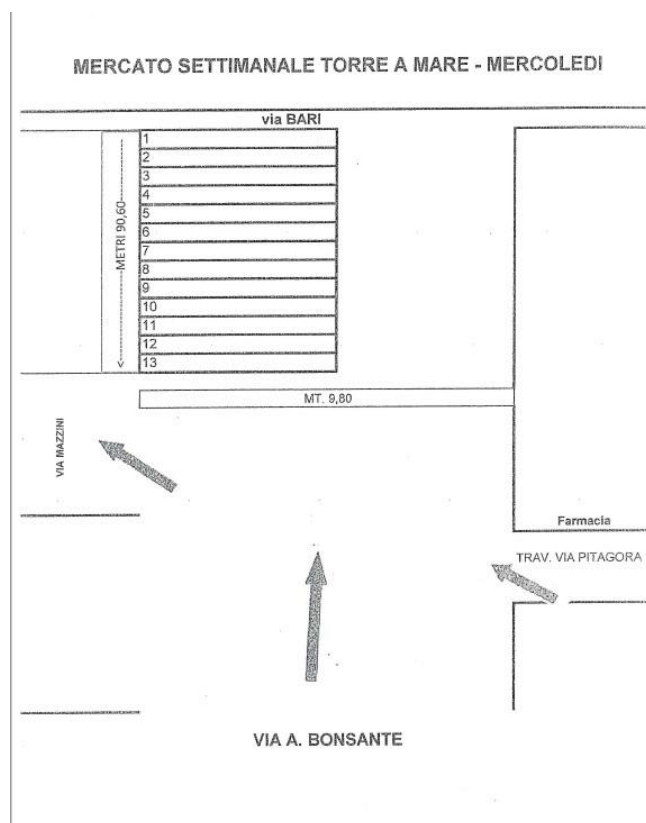


MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' - JAPIGIA

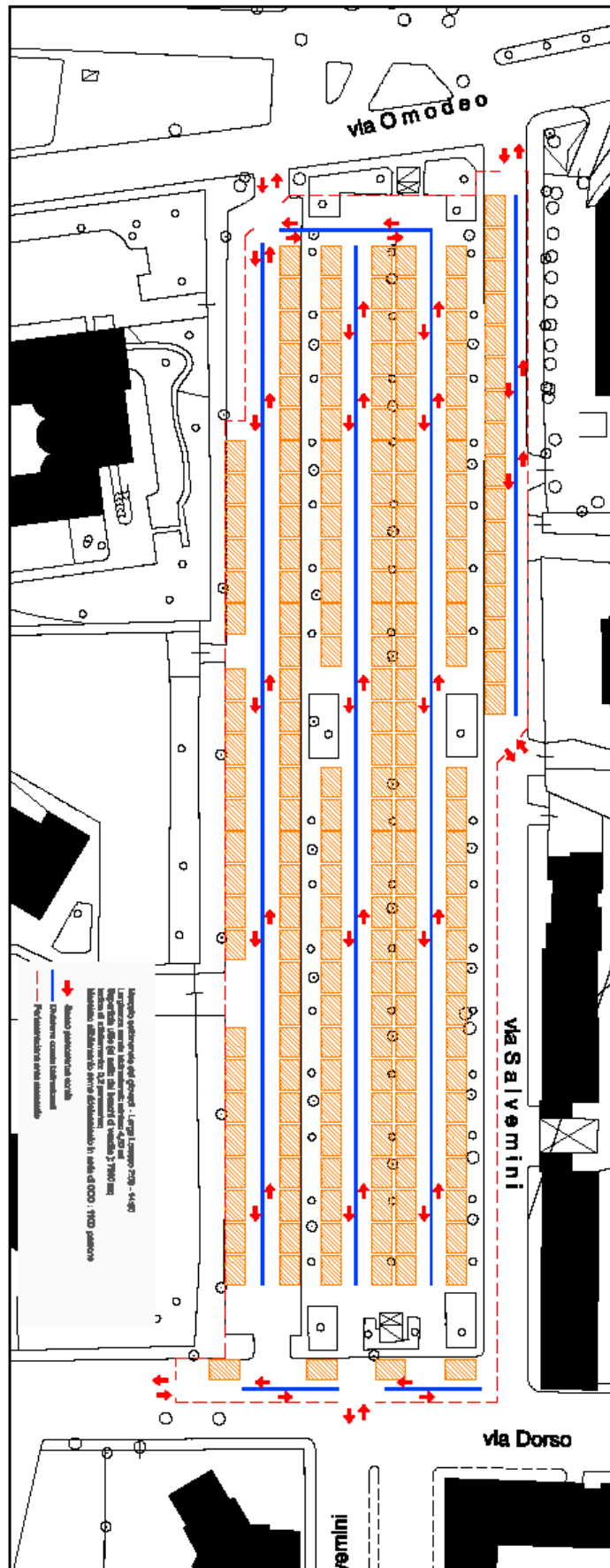
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ – SANTO SPIRITO



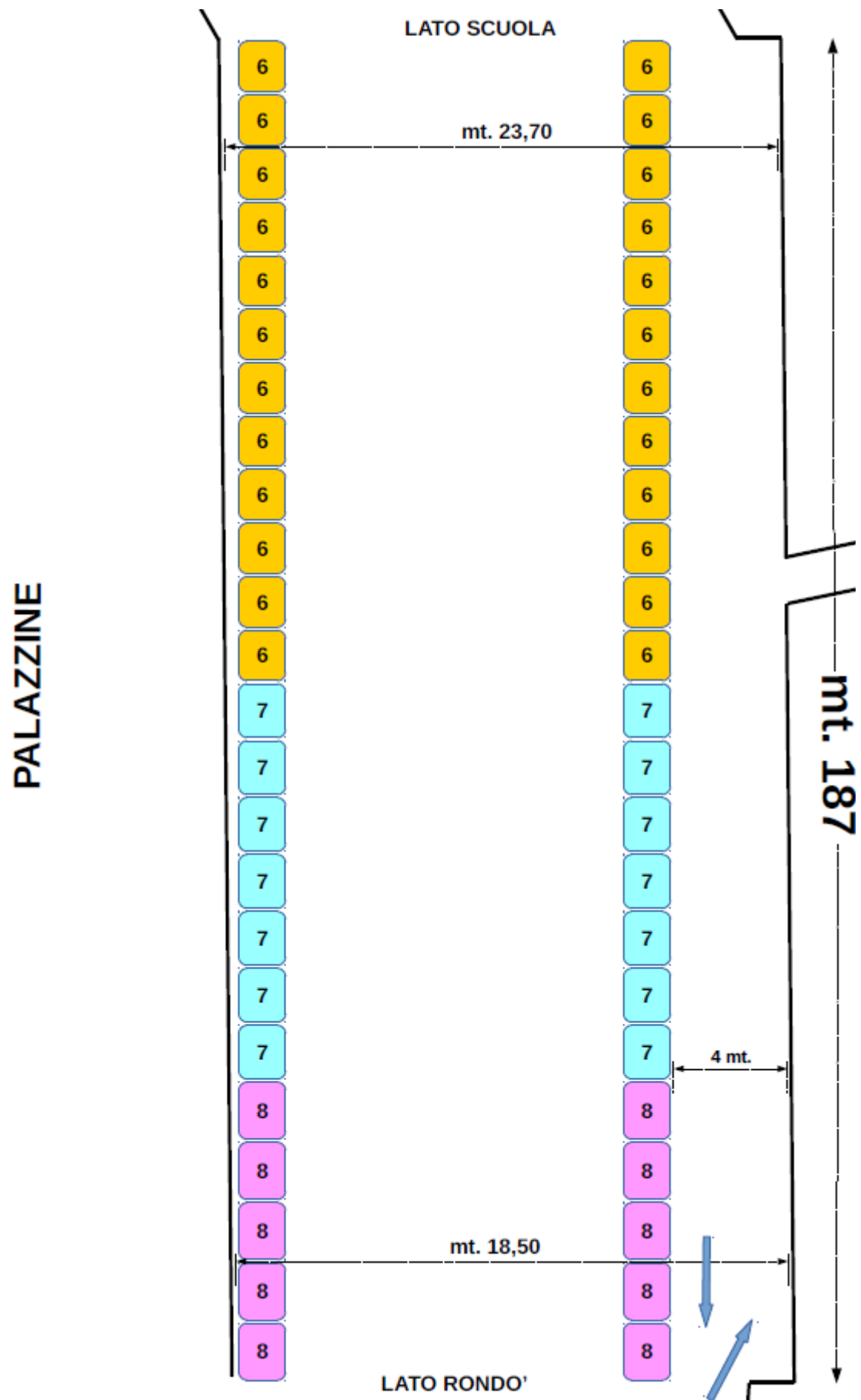
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ – TORRE A MARE



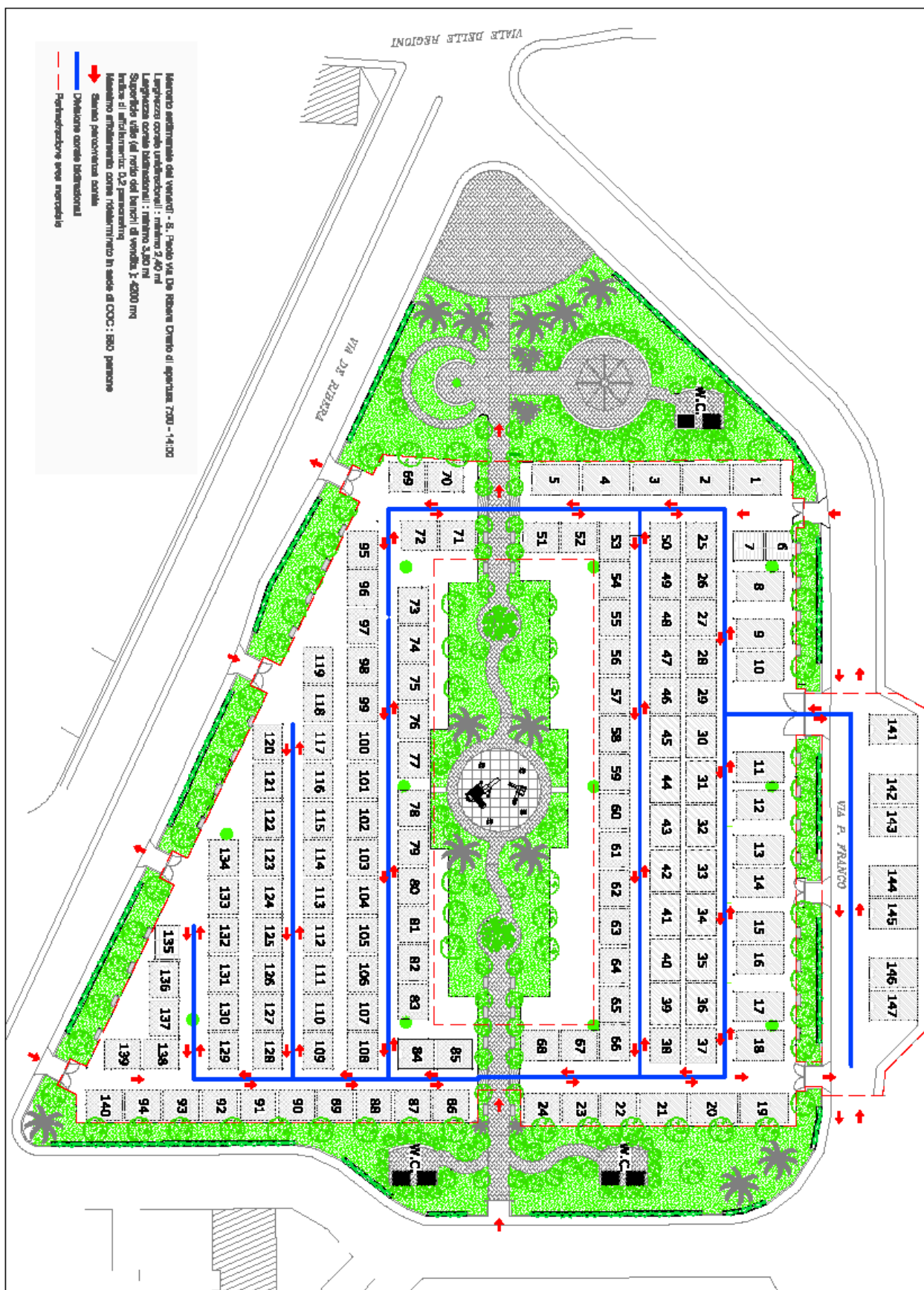
MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ'



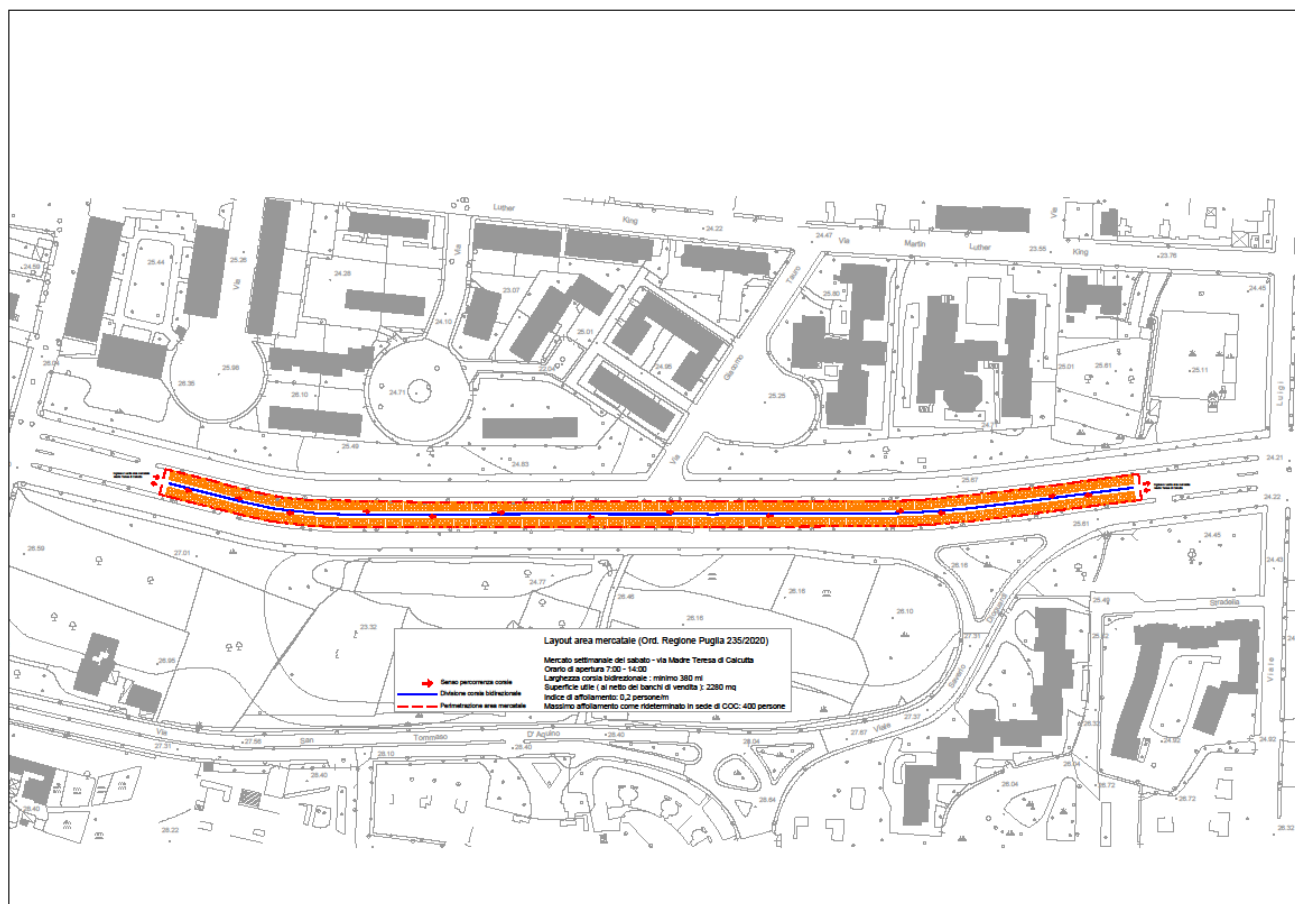
NUOVO MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' – VIA MANZARI A CEGLIE DEL CAMPO



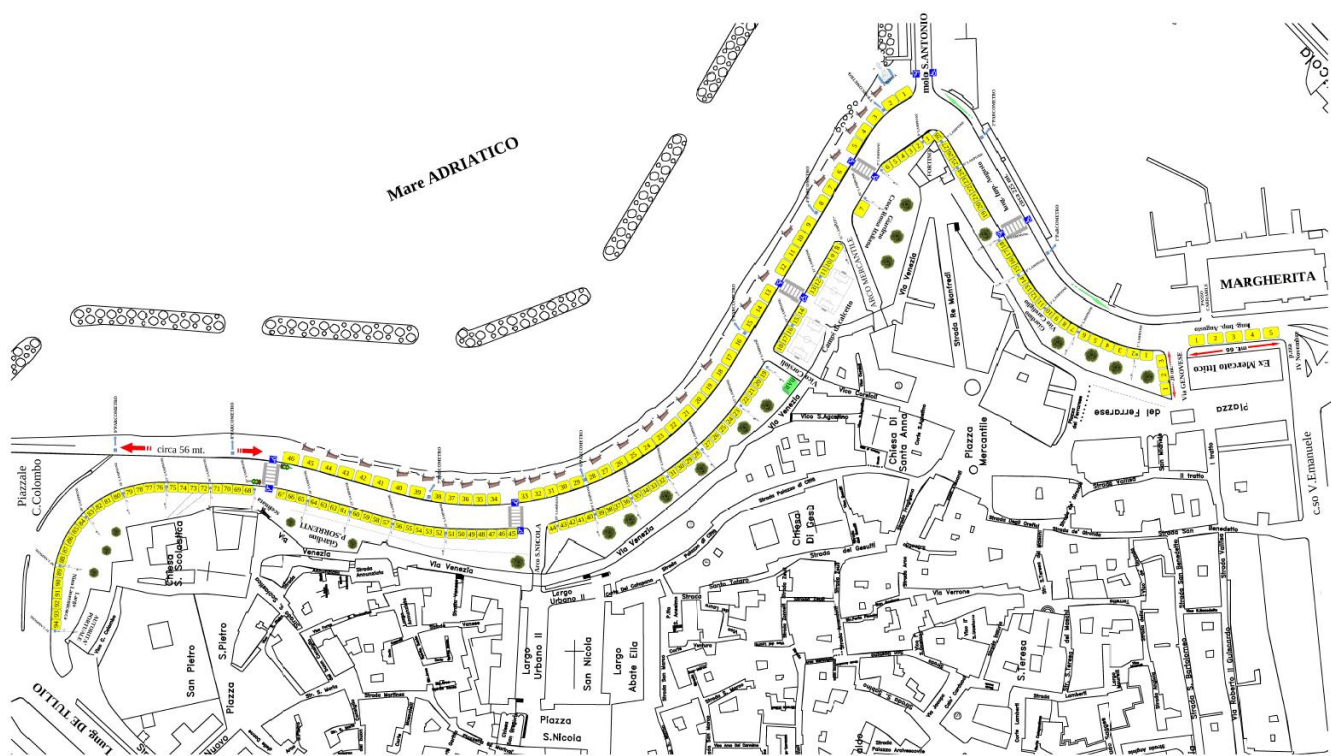
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'



MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO



FIERA SAN NICOLA





IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017

Capitolo 8

Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Bari persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Bari definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
 - c) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
 - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
 - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Bari, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
 5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
 6. Con ordinanza dirigenziale possono essere impartite disposizioni in merito alla viabilità interna dei singoli mercati e all'uso di parti comuni degli stessi, previa richiesta sottoscritta da almeno 2/3 degli operatori e/o dal soggetto incaricato della gestione del singolo mercato, oppure d'ufficio in conseguenza di valutazioni ed esigenze rilevate dagli uffici comunali. Con ordinanza sindacale possono altresì essere variati gli orari di apertura al pubblico dei mercati, anche in maniera differenziata o con riferimento a singoli mercati e fiere.

Art. 2

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione del Comune di Bari individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Bari individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge il Comune di Bari, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015 così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
 - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.

7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento, se non a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti per l'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, da applicare in caso di parità di punteggio, tenendo conto prioritariamente:
 - a. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d. stato di disoccupazione;
 - e. invalidità
 - f. carico familiare

Art. 3

Affidamento del servizio di gestione dei mercati

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale, che la esercita direttamente tramite i propri uffici e Municipi o nelle altre forme previste dall'ordinamento, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Comune può procedere all'affidamento diretto della gestione dei mercati a consorzi di operatori o loro associazioni di categoria a cui aderiscono almeno il 70% degli operatori esercenti nel mercato e che siano in regola con i pagamenti al Comune connessi con la concessione del posteggio.
3. Il Comune può affidare la gestione dei mercati coperti possono essere affidati ai soggetti di cui al precedente punto 2 purché essi assumano:
 - a. gli oneri e responsabilità di custodia del mercato, inteso nella globalità della struttura, anche segnalando tempestivamente l'eventuale abusiva occupazione di box, locali ed aree ivi ubicati, nonché dell'apertura e chiusura del mercato e delle aree pertinenti ed asservite;
 - b. gli oneri e responsabilità riguardanti le utenze idriche, fognarie, elettriche, nonché i compiti ed adempimenti relativi al recupero dei canoni e degli oneri per le suddette utenze dovuti dagli occupanti dei singoli box; i gestori provvedono inoltre, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti, alle spese di pulizia ordinaria e straordinaria e le spese di smaltimento rifiuti.
 - c. la custodia dell'intera struttura, ossia delle parti comuni e dei singoli box non concessi in uso a operatori commerciali;
 - d. gli oneri di manutenzione ordinaria delle parti comuni;
 - e. la cura autonoma dell'introito dei canoni e delle somme dovute dagli operatori ed occupanti le aree mercatali a qualunque titolo (acqua, fogna, luce etc.) ed il recupero di eventuali insolvenze. Il gestore del mercato corrisponde al Comune un corrispettivo della gestione del mercato, che è definito in proporzione alle entrate che il gestore dovrebbe introitare in relazione ai posteggi, locali ed aree comunque utilizzate dagli stessi gestori e da terzi anche senza titolo.

4. Il Comune provvede a controllare l'attività dei soggetti gestori e ad introitare il corrispettivo dagli stessi, nonché a svolgere l'attività di vigilanza annonaria e/o amministrativa.
5. Le convenzioni con i terzi gestori dovranno attenersi allo schema tipo di seguito riportato, fatta salva la possibilità di introdurre specifiche condizioni in ragione di particolari esigenze del mercato e/o fiera, che tuttavia non ne alterano sostanzialmente il contenuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO

*"Il Comune di Bari, nelle persone dei costituiti rappresentanti _____,
concede*

l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e custodia del mercato coperto denominato " _____", ubicato tra le vie _____, al _____, che accetta, nel rispetto degli obblighi contenuti nel presente atto, ivi inclusi gli orari di apertura e chiusura del mercato e la disciplina delle attività che si svolgono all'interno del mercato (es. circolazione pedonale e veicolare, occupazione dei corridoi) stabiliti dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento, alle condizioni di seguito elencate:

Articolo 1

La presente convenzione ha per oggetto la concessione del servizio di manutenzione, conduzione e custodia degli impianti, servizi e posti comuni all'interno dell'edificio, quali corridoi, bagni, riserva idrica anche per l'impianto antincendio, celle frigorifere, reti elettriche, fognaria ed idriche ed annessi servizi ed impianti tecnologici realizzati dall'Amministrazione Comunale, nonché dei relativi spazi esterni.

Articolo 2

La convenzione ha la durata di anni 5 (cinque), a partire dalla data di effettiva presa di possesso dell'immobile, non rinnovabile tacitamente. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovarla per una sola volta. Nel presente caso non varrà il principio del silenzio-assenso. La convenzione potrà risolversi anticipatamente per disdetta scritta di una delle parti, con preavviso di 6 mesi, senza che la controparte possa vantare alcun diritto o aspettativa. La convenzione prevede il pagamento da parte del concessionario di un canone mensile pari al ____% dell'importo complessivo dei canoni ivati relativi ai posteggi/locali occupati, indipendentemente dall'effettivo incasso da parte del gestore, il quale è a sua volta legittimato ad esperire, in tutte le sedi legali, i rimedi utili al recupero dei canoni dovuti dagli occupanti. Il gestore, con cadenza bimestrale, deve trasmettere, alla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, il prospetto riepilogativo degli operatori inadempienti nel pagamento di almeno 2 mensilità di canone; la Ripartizione, a sua volta, previo esperimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge, adotterà il provvedimento di revoca. Il gestore, autonomamente, potrà stipulare accordi transattivi, dandone immediata comunicazione alla Ripartizione affinché non adotti il provvedimento di revoca o, laddove in essere, lo sospenda, salvo il caso in cui il locale sia già entrato nelle disponibilità del Comune. Tuttavia, il Gestore resta obbligato al pagamento della propria quota parte relativa al pagamento del canone, indipendentemente dall'accordo stipulato. Il canone per l'occupazione dei box è dovuto dagli occupanti nella misura mensile già definita dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bari, allegata alla presente convenzione per formarne parte integrante, annualmente adeguata con gli aggiornamenti ISTAT. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta e di tutti gli obblighi della convenzione, il concessionario costituisce garanzia o mediante deposito in numerario o con la costituzione di apposita polizza fideiussoria, n. _____ rilasciata da _____, a copertura del periodo di vigenza della convenzione, di € _____; somma rinveniente dall'applicazione della percentuale del ____% al totale dei canoni annui dei box disponibili nel mercato.

Articolo 3

Il mercato è costituito da _____; le aree pertinentziali possono essere utilizzate per manifestazioni o altri scopi, subordinatamente al parere del gestore del mercato con riferimento all'utilizzo della struttura per le primarie esigenze del mercato stesso. Tutti i provvedimenti di assegnazione e revoca di posteggi/locali, miglitoria per trasferimento di posteggio o cambio categoria merceologica, sono adottati dal Comune secondo le procedure previste dalla normativa vigente, dandone comunicazione al gestore del mercato, che, nella sua qualità di custode, deve comunicare alla Ripartizione Sviluppo Economico ed alla Polizia Locale ogni eventuale utilizzo illecito o improprio delle aree comuni e dei posteggi/locali manifestamente perpetrato. Risultano realizzati tutti gli impianti per il funzionamento dei suddetti locali.

Articolo 4

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario ed è relativa a:

- a) manutenzione e conduzione di tutti gli impianti tecnologici, quali impianto di illuminazione e di emergenza, ivi compresi i quadri di alimentazione e corpi illuminanti, nonché di tutti gli impianti realizzati all'esterno dei posteggi di vendita e, quindi, per tutte le parti comuni;*
- b) manutenzione di tutte le reti di alimentazione elettrica, idrica e fognaria, oltre che ai box, comuni a tutto il mercato. In particolare, per l'impianto fognario deve provvedersi allo spurgo e pulizia totale e costante delle reti di scarico;*
- c) manutenzione e pulizia delle pavimentazioni interne ed esterne, compresa anche l'area perimetrale, con la sola esclusione di quelle interne ai posteggi;*
- d) manutenzione ordinaria delle strutture dei posteggi e dei depositi, comprese le relative pavimentazioni e rivestimenti, infissi, serrande, parti comuni e corridoi interni ed esterni;*
- e) manutenzione dei pluviali, apparecchi sanitari e relative rubinetterie, comprendenti riparazioni e sostituzioni in dipendenza dell'uso; nonché di autoclave, quadri elettrici, interruttori, plafoniere, corpi illuminanti ovunque siti, all'interno e all'esterno dell'edificio, infissi interni ed esterni, cancellate, porte, etc.;*
- f) manutenzione e pulizia delle pertinenze e delle aree a verde, ove presenti;*
- g) Il Comune (Ripartizione Infrastrutture – Viabilità e Opere Pubbliche) deve fornire al concessionario tutte le planimetrie relative agli impianti idrico, fognario ed elettrico;*

Articolo 5

Sono, inoltre, a carico del concessionario:

- a) la gestione dei servizi, dei beni comuni e delle pulizie, nonché le manutenzioni di qualsiasi genere, comprese la pulizia e la custodia dei bagni;*
- b) la stipula dei contratti di prestazioni di manodopera, di fornitura, di assicurazione dell'intero fabbricato per incendio e rischio locativo, nonché per responsabilità civile verso terzi;*
- c) il servizio giornaliero di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, con la facoltà di avvalersi di qualunque azienda di pulizia, purché dotata dei requisiti idonei per il tipo di attività da svolgere;*
- d) la disinfezione e disinfestazione della struttura e delle sue pertinenze, adiacenze e parti comuni, con cadenza mensile, salvo i casi di emergenza accertata;*

Articolo 6

Tutte le manutenzioni devono essere finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza, in particolare, per quanto riguarda gli impianti tecnologici, devono essere eseguite periodiche verifiche tese a controllare il normale funzionamento e l'efficienza di tutte le apparecchiature. Eventuali anomalie riscontrate agli impianti devono essere immediatamente eliminate, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di funzionalità. Per tale servizio il concessionario deve avvalersi di tecnico iscritto all'Albo professionale e/o impresa avente i requisiti di cui alla legge n. 46/90 e s.m.i., il quale ne rilascia apposita certificazione. Nell'esecuzione di tutti i lavori manutentivi, sono a carico del concessionario l'adozione dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dalla normativa vigente. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricade, pertanto, sul concessionario, restando sollevato il Comune e il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Rimane, altresì, a carico del concessionario la nomina del responsabile per la sicurezza impianti e lavoro ai sensi della vigente normativa.

Articolo 7

La necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria deve essere comunicata tempestivamente, comunque entro 10 giorni dall'accertamento dei danni alle strutture, all'Amministrazione Comunale (Ripartizione Infrastrutture – Viabilità e Opere Pubbliche e Ripartizione Sviluppo Economico), unitamente ad una adeguata descrizione dei lavori da eseguirsi. In caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà richiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo.

Articolo 8

Deve essere assicurata la custodia dell'intera struttura, ossia delle parti comuni e dei singoli posteggi e locali non concessi in uso ad alcuno, nonché la manutenzione continua di tutti gli impianti, avendo assunto il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, tutti gli obblighi ed oneri posti per legge a carico del custode.

Articolo 9

Sono a carico del concessionario le spese inerenti il presente atto, se soggetto a registrazione, nonché tutte le spese di gestione e di esercizio del mercato quali acqua, fogna, energia elettrica, gas, telefono, impianti esistenti nella struttura, personale di custodia, vigilanza, imposte e tasse, tra cui quella relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi. A tal fine il concessionario si obbliga a stipulare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a propria cura e spese e a suo nome, i contratti relativi alle utenze di acqua e luce; pena la decadenza della convenzione. Inoltre, il concessionario resta il solo responsabile anche nei confronti di danni a terzi a causa dell'esercizio e/o dell'uso della struttura di cui trattasi. E' altresì a carico del concessionario l'osservanza delle prescrizioni indicate nel certificato di prevenzione incendi e l'eventuale integrazione, a cura di tecnico abilitato, della relazione inerente la gestione della sicurezza, nonché, con proprio personale debitamente addestrato, assicurare la gestione della sicurezza suddetta; sarà cura del Comune (Ripartizione Infrastrutture – Viabilità e Opere Pubbliche) fornire il certificato di prevenzione incendi ed eventuali integrazioni.

Articolo 10

Il controllo della gestione è affidato:

- a) alla Ripartizione Sviluppo Economico, che si avvarrà della collaborazione del personale e della vigilanza ordinaria della Polizia Annonaria e Amministrativa;*
- b) alla Ripartizione Infrastrutture – Viabilità e Opere Pubbliche, per il controllo sulla manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;*
- c) ai responsabili dei servizi Igiene Pubblica e Veterinario, per la verifica in materia igienico sanitaria.*

Detti organi sono incaricati di accertare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ottemperanza agli obblighi rivenienti dalla presente convenzione, nonché di emettere eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11

La violazione da parte del concessionario agli obblighi indicati nella presente convenzione, costituisce motivo di decadenza della stessa.

Articolo 12

Il gestore potrà proporre al Comune di Bari l'adozione di uno specifico atto di organizzazione per stabilire le regole di funzionamento del mercato (es. modalità di accesso, carico e scarico merci); il gestore del mercato può organizzare le modalità di utilizzo degli spazi e delle parti comuni dell'area del mercato (es. giardini, corridoi, isole ecologiche), dando notizia al Comune che, entro 45 giorni deve comunicare eventuali motivi ostativi. Da tale organizzazione è esclusa la possibilità di consentire lo svolgimento della vendita fuori dagli spazi concessi in uso e, comunque, ogni altra attività in contrasto con le autorizzazioni sanitarie della struttura del mercato e dei singoli locali, nonché in contrasto con le norme ed autorizzazioni riguardanti la sicurezza.

Articolo 13

Il concessionario e gli eventuali subcontraenti dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dall' art. 3 L. 136/2010 - Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (tra gli altri: la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sui quali devono transitare tutti i movimenti finanziari inerenti il servizio gestito, come canoni box riscossi, spese per le pulizie, manutenzioni, utenze varie ecc.; la comunicazione delle generalità e dei codici fiscali delle persone delegate ad operare sui suddetti conti). Le transazioni effettuate dal concessionario o dai subcontraenti senza avvalersi dei conti dedicati, produrranno la immediata risoluzione della convenzione o del contratto a cui si riferisce.

Articolo 14

il gestore del mercato non può chiedere agli operatori commerciali il pagamento di somme aggiuntive rispetto al canone di concessione del posteggio, se non per servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione, che siano richiesti o espressamente accettati dagli operatori stessi.

Art. 4

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 126/2016.
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati;
 - c. posteggi situati nei centri storici.
9. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Articolo 5

Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
 - a) **Aree Pubbliche**: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) **Commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **Concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - d) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **Mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - f) **Fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) **Fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
 - h) **Presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - i) **Presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - j) **Concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato.
 - j bis) **Spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.

j ter) **posteggio riservato** : il posteggio individuato per produttori agricoli, diversamente abili e associazioni di commercio equo e solidale

j quater) **categoria merceologica**: il tipo di merce di cui si esercita la vendita

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
 - b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

Art. 6

Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio sulle aree pubbliche sede di mercato o fiere viene svolto su posteggi dati in concessione; presso i mercati, il termine di durata della concessione del posteggio è di 12 anni; tale termine può essere inferiore quando l'area o la struttura ove si svolge il mercato appartiene ad un soggetto diverso dal Comune, che a sua volta dispone di un titolo a termine per l'utilizzo del sito, o quando questo sia motivato da esigenze di interesse pubblico;
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone e a società di capitali e cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune, contestualmente alla relativa concessione del posteggio. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio nei mercati devono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale, con conclusione del procedimento entro gg. 90 dalla data del termine di pubblicazione del bando per la presentazione delle domande.
4. Nel caso di affitto di ramo di azienda, il titolare del posteggio continua ad essere titolare in solido con l'affittuario per tutti gli obblighi ed oneri nascenti dalla concessione del posteggio. Nello stesso mercato uno stesso soggetto non può essere titolare di più di 2 autorizzazioni nel medesimo settore merceologico; se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a 100, il numero delle autorizzazioni per lo stesso soggetto è elevato a 3. Non è possibile autorizzare il subentro a seguito di cessione di azienda quando a carico del cedente ricorrano i presupposti per la decadenza della concessione del box o posteggio, benché tale circostanza non sia stata ancora dichiarata nel formale provvedimento di decadenza (es. il cedente è inadempiente nel pagamento di 2 mensilità di canone). Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione e comporta il diritto alla re-intestazione dell'autorizzazione di cui era titolare il dante causa, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il subentro deve avvenire nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 6 della L.R. 24/2015.
5. Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione, da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive. La comunicazione del subentro deve contenere gli estremi del titolo abilitante il cedente, copia del contratto di cessione di azienda, attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, attestazione della costituzione del deposito cauzionale o costituzione di garanzia fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del box, dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal

subentrante con attestazione dello stato dei luoghi e della rilevazione dei consumi per le relative utenze e della data di immissione nella disponibilità del posteggio.

6. L'esercizio dell'attività da parte del subentrante viene interdetto, con conseguente cessazione degli effetti del subentro, nei casi di seguito indicati:
 - a) Il cedente risulta inadempiente o moroso nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati e/o fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni;
 - b) Il cedente sia stato dichiarato decaduto o revocato, benché non sia stata data ancora esecuzione al provvedimento;
 - c) In caso di mancata costituzione della garanzia indicata al precedente punto 5);
 - d) In caso di mancanza dei requisiti soggettivi e professionali;
 - e) Nel caso di mancata presentazione della documentazione indicata al precedente punto 5).
7. Nel caso di inibizione dell'attività da parte del subentrante, la comunicazione prodotta vale a dichiarare la cessazione dell'attività da parte del dante causa.
8. Il subentrante, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, che abbia presentato apposita comunicazione di subentro, può esercitare l'attività del dante causa nelle more della formale re-intestazione della concessione del posteggio, esibendo agli organi di vigilanza copia della comunicazione debitamente consegnata al Comune ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il sub ingresso.
9. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati al fine di collegare, in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

Articolo 7

Trasferimento temporaneo di mercati o di fiere

Il trasferimento temporaneo, di cui all'art. 34 comma 3 della L.R. 24/2015, è attuato con determinazione del Dirigente, in base alle risultanze di una Conferenza di Servizi indetta fra le Direzioni Urbanistica, Ambiente, Mobilità Urbana, Polizia Locale, Municipio e la Ripartizione Sviluppo Economico, sentite le Associazioni di categoria.

Articolo 8

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa è consentita, per delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), ed a tutte quelle forme di attività disciplinate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività purché i loro nominativi sia indicato nel titolo abilitativo, in mancanza è necessaria la nomina del delegato.
2. I soggetti delegati devono essere indicati nella comunicazione di delega. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, l'interessato esibisce copia della comunicazione di delega, corredata da ricevuta inoltrata al Comune e l'originale dell'autorizzazione commerciale del delegante.

Articolo 9

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. E' vietato esercitare l'attività senza essere in possesso dell'originale del titolo abilitativo, che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza. E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Comune.
2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze,

spazi comuni destinati - a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra i posteggi o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).

3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica a cui è destinato. E' vietato esercitare il commercio di generi diversi da quelli autorizzati.
4. Le tende di protezione alle strutture di vendita, sono ammesse a condizione, comunque, che non fuoriescano dal posteggio assegnato e non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati e non arrechino turbativa alla regolare circolazione pedonale e veicolare.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di prodotti audiovisivi in vendita, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai residenti ed alle attività diverse che si svolgono nella zona.
6. Al termine dell'attività di mercato i singoli operatori sono obbligati a lasciare libera e pulita l'area occupata e quella immediatamente circostante, provvedendo a propria cura ad asportare i rifiuti prodotti, anche mediante il loro diretto conferimento presso i cassonetti per la raccolta differenziata; tale obbligo di pulizia a carico degli operatori prescinde e si aggiunge all'ordinario servizio di pulizia dell'area del mercato. Gli operatori commerciali esercenti nei mercati, che nell'esercizio della propria attività, producono rifiuti speciali o scarti di lavorazione (es. venditori di prodotti ittici o di carni), sono tenuti al relativo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal Piano e dal presente Regolamento; nei mercati gestiti da terzi è compito anche del gestore inoltrare la segnalazione della violazione in forma documentabile (es. lettera, pec, posta elettronica) e recapitata entro 24 ore alla Polizia Annonaria.
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
9. Per la funzionalità del mercato e per motivi di tutela igienico sanitaria, di sicurezza della circolazione stradale e di compatibilità estetica rispetto all'arredo urbano, è vietato agli operatori ambulanti itineranti fermarsi ed effettuare la vendita ad una distanza inferiore a mt. 300 dalle aree ove si svolge il mercato o la fiera; con ordinanza sindacale possono essere individuate ulteriori aree interdette all'esercizio di tale attività.

TITOLO II

AREE DI MERCATO

Articolo 10

Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 11

Aree individuate

Nel territorio comunale di Bari le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche nel Comune di Bari sono le seguenti:

MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina <i>Via Caldarola - Japigia</i>	36	1	12	49
Totale	36	1	12	49

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare		
Mercato coperto San Girolamo <i>Via San Girolamo - Fesca/San Girolamo</i>	14	7		21
Totale	14	7		21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	
Mercato coperto Sant'Antonio <i>Piazza Balenzano - Madonnella</i>	23	1	10	34
Totale	23	1	10	34

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare		
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori <i>Piazza Roma - Santo Spirito</i>	10	1		11
Totale	10	1		11

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare		
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo <i>Viale Lazio - San Paolo</i>	16	5		21
Totale	16	5		21

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare		
Mercato coperto Don Bosco <i>Via Crisanzio - Libertà (ex Manifattura Tabacchi)</i>	112	8		120
Totale	112	8		120

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi			Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare		

Mercato coperto Madonna del Carmelo <i>Corso Mazzini - Libertà</i>	76	12	88
Totale	76	12	88

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare
Mercato coperto San Filippo Neri <i>Via Vaccarella - Carbonara</i>	23	1	2
Totale	23	1	2

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	
Mercato coperto San Marcello <i>Via Omodeo, Via Fortunato - Carrassi</i>	4	2	6
Totale	4	2	6

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	
Mercato coperto Santa Scolastica <i>Viale Papa Giovanni XXIII, Via G. Petroni, Via G. Modugno, Via Concilio Vaticano II</i>	172	31	203
Totale	172	31	203

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	
Mercato coperto Via Amendola (ex Via Nizza) <i>Carrassi - San Pasquale</i>	19	10	29
Totale	19	10	29

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	
Mercato coperto Santa Chiara <i>Via Madre Clelia Merloni, Via Peucetia - Japigia</i>	70	2	72
Totale	70	2	72

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	
Mercato del Pescato <i>Porto di Santo Spirito</i>	16	0	16
Totale	16	0	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		Totale
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	
Mercato Via Tommaso Fiore <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	16	16
Totale	0	16	16

Denominazione Mercato e Localizzazione	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Ingresso Monumentale del Cimitero <i>Mercato fiori e ceri</i>	0	8	8
Totale	0	8	8

Turnazione Giornaliera Posteggi del Mercato settimanale Santa Chiara c/o la nuova sede coperta	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Lunedì	0	22	22
Martedì	1	21	22
Mercoledì	0	22	22
Giovedì	0	22	22
Venerdì	0	22	22
Sabato	1	21	22
Totale	2	130	132

RIEPILOGO MERCATI GIORNALIERI

Denominazione Mercato	Settore Alimentare	Bar	Settore Non Alimentare	Totale
Mercato coperto San Pio da Pietrelcina	36	1	12	49
Mercato coperto San Girolamo	14	0	7	21
Mercato coperto Sant'Antonio	23	1	10	34
Mercato coperto Immacolata dei Pescatori	10	0	1	11
Mercato coperto Santi Pietro e Paolo	16	0	5	21
Mercato coperto Don Bosco	112	0	8	120
Mercato coperto Madonna del Carmelo	76	0	12	88
Mercato coperto San Filippo Neri	23	1	2	26
Mercato coperto San Marcello	4	0	2	6
Mercato coperto Santa Scolastica	172	0	31	203
Mercato coperto Via Amendola (ex Via Nizza)	19	0	10	29
Mercato coperto Santa Chiara	70	0	2	72
Mercato del Pescato	16	0	0	16
Mercato Via Tommaso Fiore	0	0	16	16
Ingresso Monumentale del Cimitero	0	0	8	8
Mercato Via Pitagora (turnazione giornaliera)	2	0	130	132
Totale	593	3	256	852

MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Francesco Portoghese - Quartiere Marconi <i>Giorno di svolgimento: lunedì</i>	0	267	267
Totale	0	267	267

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Località via Del Turco – Palese <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	5	15	20
Totale	5	15	20

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Struttura attrezzata adiacente Mercato coperto di Via Vaccarella – Carbonara <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	0	147	147
Totale	0	147	147

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
San Girolamo <i>Giorno di svolgimento: martedì</i>	0	10	10
Totale	0	10	10

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Caduti Partigiani – Japigia <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	0	99	99
Totale	0	99	99

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Udine - Santo Spirito <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	6	71	77
Totale	6	71	77

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Valle e Giglioli - Torre a Mare <i>Giorno di svolgimento: mercoledì</i>	1	14	15
Totale	1	14	15

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Largo Lorusso - Carrassi/San Pasquale <i>Giorno di svolgimento: giovedì</i>	1	199	200
Totale	1	199	200

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Ceglie del Campo via N. Manzari <i>Giorno di svolgimento: giovedì</i>	0	48	48
Totale	0	48	48

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via De Ribera e Via Lanave – San Paolo <i>Giorno di svolgimento: venerdì</i>	6	140	146
Totale	6	140	146

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Via Madre Teresa di Calcutta – Poggiofranco <i>Giorno di svolgimento: sabato</i>	0	114	114
Totale	0	114	114

RIEPILOGO MERCATI SETTIMANALI

Denominazione Mercato	Posteggi		
	Settore Alimentare	Settore Non Alimentare	Totale
Lunedì			
Località attrezzata tra Via Napoli e Via Portoghese (Marconi)	0	267	267
Martedì			
Località Via Del Turco (Palese)	5	15	20
Struttura adiacente Mercato di Via Vaccarella (Carbonara)	0	147	147
Località San Girolamo	0	10	10
Mercoledì			
Località Via Caldarola (Japigia)	0	99	99
Località Via Udine (Santo Spirito)	6	71	77
Località Via Valle e Giglioli (Torre a Mare)	1	14	15
Giovedì			
Località Largo Lorusso (Carrassi/San Pasquale)	1	199	200
Ceglie del Campo via Manzari	0	48	48
Venerdì			
Località Via De Ribera e Via Lanave (San Paolo)	6	140	146
Sabato			
Località Via Madre Teresa di Calcutta (Poggiofranco)	0	114	114
Totale	19	1124	1143

POSTEGGI FUORI MERCATO PER MUNICIPIO

MUNICIPIO 1 - MURAT, SAN NICOLA, JAPIGIA, TORRE A MARE, LIBERTÀ, MADONNELLA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Andrea Bonsante	1	0	giornaliero	1
Via Caldarola	1	0	giornaliero	1
Strada Tresca in prossimità di corso A. De Tullio	1	0	giornaliero	1
Via B. Regina in prossimità di Corso Mazzini	1	0	giornaliero	1
Via Fabio Filzi	1	0	giornaliero	1
Via Caduti del 28 luglio 1943	1	0	giornaliero	1
Area Street Good (Giardino Punta Perotti)	3	0	giornaliero	3
Piazza Eroi del Mare – via Quarnaro	1	0	giornaliero	1
Piazza Diaz	1	0	giornaliero	1
Prolungamento di Via Bozzi	1	0	giornaliero	1
Via Matteotti – angolo Lungomare Nazario Sauro	1	0	giornaliero	1
Largo Giordano Bruno	1	0	giornaliero	1
Piazza Luigi di Savoia	0	1	festivo	1
Piazza Garibaldi	0	1	festivo	1
Via Coppe di Bari in prossimità dell'ingresso del Cimitero	0	1	festivo	1
Via Martiri d'Otranto	0	1	festivo	1

Via Putignani, 84 – 86	0	1	giornaliero	1
Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Beatillo 2,	1	0	stagionale	1
Via Putignani nel tratto compreso tra via Sparano e via Argiro	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, Via Leopardi	1	0	stagionale	1
Torre a Mare, via Pitagora	1		stagionale	1
Viale Padre Pio fronte civico 3 - paninoteca	1		giornaliero	1
Totale	19	5		24

MUNICIPIO 2 - POGGIOFRANCO, PICONE, CARRASSI, SAN PASQUALE, MUNGIVACCA

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Posteggio via Giannini	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Costituente)	1	0	giornaliero	1
Posteggio complanare di viale Einaudi (lato Via Resistenza)	1	0	giornaliero	1
Parcheggio in via Salvemini prospiciente la Piazza Lorusso	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Falcone e Borsellino 59-61	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Gen. Bellomo (Centro sportivo Angiulli)	1	0	giornaliero	1
Posteggio Matarrese (Monastero Santa Scolastica)	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Fanelli intersezione con via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Posteggio via Raffaele Bovio, angolo via Demetro Marin	1	0	giornaliero	1
Via Papa Pio XII	1	0	giornaliero	1
Via Concilio Vaticano II	1	0	giornaliero	1
Via della Costituente	1	0	giornaliero	1
Via Fanelli, angolo via Omodeo	1	0	giornaliero	1
Via G. Petrone angolo via Papa Giovanni XXIII	1	0	giornaliero	1
Via Omodeo angolo Via Fanelli	0	1	giornaliero	1
Totale	14	1		15

MUNICIPIO 3 - SAN PAOLO, STANIC, MARCONI, SAN GIROLAMO, FESCA, VILLAGGIO DEL LAVORATORE

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Viale Europa in prossimità degli uffici del Giudice di Pace e del complesso residenziale De Santis	1	0		1
Viale Europa in prossimità del parco Giovanni Paolo II all'intersezione con la via P. Mazzoni	1	0		1
Viale Delle Regioni in prossimità dell'ingresso del parco Giovanni Paolo II di fronte al distributore di carburante	1	0		1
Viale Lazio in prossimità dell'ufficio Postale	1	0		1
Area compresa tra via Sardegna e via Olbia nelle vicinanze del campo Sportivo Sante Diomede	1	0		1
Piazzale comprese tra via Piemonte e Alessandria	1	0		1
Via Cacudi in prossimità del centro sportivo di Piazza Europa	1	0		1
Rotatoria di via De Ribera	1	0		1
Via Tripoli nei pressi del civico 16 – San Cataldo	1	0		1
Via B. Grimaldi fronte civico 1 – San Cataldo	1	0		1
Via Rota fronte civico 14 – San Girolamo	1	0		1
Corso Vittorio Veneto, nei pressi degli uffici AQP	1	0		1
Via Mercadante nei pressi della spiaggia di San Francesco	1	0		1
Viale Ottorini Respighi nei pressi dell'impianto sportivo Capo Casale – San Girolamo	1	0		1
Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato	1	0		1
Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià	1	0		1
Totale	16	0		16

MUNICIPIO 4 - CARBONARA, CEGLIE, LOSETO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Via Rosario Livatino	1	0		1
Via Ferrigni	1	0		1
Via L. Ranieri	1	0		1
Via Manzari	1	0		1
Totale	4	0		4

MUNICIPIO 5 - PALESE, SANTO SPIRITO, CATINO SAN PIO

Localizzazione posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Area parcheggio lungomare Cristoforo Colombo (ex Lido Lucciola)	1	0		1
Lungomare Tenente N. Massaro, civico 51 (circolo Finanziari)	1	0		1
Lungomare Tenente N. Massaro , civici 31-31/d	1	0	dal 10/04 al 30/09	1
Lungomare Massaro fronte molo	1	0	dal 01/05 al 30/09	1
Lungomare Ugo Lorusso presso ristorante Casablanca	1	0		1
Lungomare Cristoforo Colombo civico 282	1	0	dal 15/04 al 15/09	1
Cimitero Palese (banco fiori)	0	1		1
Cimitero Santo Spirito (banco fiori)	0	1		1
Via Cap. Maiorano angolo via Vittorio Veneto civ. 48 (Palese)	1	0		1
Via Caravella (zona Catino)	1	0		1
Via G. D'Annunzio vicinane aeroporto zona Torricella (San Paolo)	1	0		1
Totale	9	2		11

RIEPILOGO LOCALIZZAZIONE POSTEGGI ISOLATI

Municipio di localizzazione del posteggio isolato	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
Municipio 1	19	5		24
Municipio 2	14	1		15
Municipio 3	16	0		16
Municipio 4	4	0		4
Municipio 5	9	2		11
Totale	62	8		70

CHIOSCHI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE**1. Strutture in muratura di proprietà del Comune****Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 007	P.zza della Torre - Bari Torre a Mare	Chiosco Bar
cod. 048	Piazza A. Moro	Tabaccaio
cod. 053	Piazza Garibaldi	Chiosco bar
cod. 105	Piazza Gramsci	Chiosco bar
cod. 112	via Caduti Partigiani n.35	Chiosco bar
cod.157	via Don Bosco giardino Mimmo Bucci	Chiosco bar

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 063	via Omodeo/via Salvemini	Fioraio
cod. 086	via Madre Teresa di Calcutta n.1	Chiosco bar

Municipio III

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 052	Giardino villa delle Regioni-via Ribeira - S. Paolo	Chiosco bar

Municipio IV

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 001	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 002	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 003	P.zza Umberto I - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 005	P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Chiosco bar
cod. 006	P.zza S.Rita - Bari Carbonara	Chiosco bar

Municipio V

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 057	Piazza S. Francesco - S. Spirito	Chiosco bar

2. Strutture facilmente amovibili**Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 013	P.zza Umberto I	Chiosco Bar
cod. 040	via Nicolai/via A. da Bari	Fioraio
cod. 101	p.zza Moro civ. 52/Corso italia - AMTAB	Chiosco bar
cod. 116	via D. Nicolai	Rivendita oggettistica

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 082	v.le Unità d'Italia	Chiosco bar
cod. 088	L.go F.sco saverio Nitti	Fioraio
cod. 122	Piazza Giulio Cesare ang. Via Orazio Flacco	Fioraio
cod. 147	v.le Unità D'Italia	Fioraio
cod. 152	Piazzetta dei Papi	Chiosco bar

Municipio V

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 011	P.zza Don Demetrio Magrini - Bari Palese	Fioraio
cod. 058	P.zza Capitaneo - Palese	Chiosco bar

3. Posteggi isolati alloggiati in strutture comunali**Municipio I**

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 083	Piazza Diaz	Autonegozio
cod. 137	via Imperatore Traiano ang. Via Caduti 28 luglio 1943	Autonegozio
cod. 154	Via Putignani n.84-86	Fioraio ambulante

Municipio II

Id	Ubicazione	Tipo di attività svolta
cod. 016	Via Storelli 12	Garitta
Cod. 017	Viale Ennio	Garitta

RIEPIGOLO CHIOSCHI E POSTEGGI RICADENTI NELL'AMBITO DI GIARDINI E PIAZZE

	Posteggi			
	Alimentari	Non Alimentari	Frequenza	Totale
STRUTTURE IN MURATURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	2		15
STRUTTURE FACILMENTE AMOVIBILI	5	6		11
POSTEGGI ISOLATI ALLOCATI IN STRUTTURE COMUNALI	0	5		5

TOTALE	18	13		31
---------------	-----------	-----------	--	-----------

Fiere, Mostre e Mercatini

FIERA DI SAN NICOLA		
TRATTO	N. STALLI	TIPOLOGIA
TRATTO 1 Lato mare Lungomare Imperatore Augusto dal Teatro Margherita al Pontiletto	5	2 Alimentari 3 Automarket
TRATTO 2 Via Genovese – Lato Giardino Carofiglio	3	Alimentari
TRATTO 3 Lato terra Lungomare Imperatore Augusto da Via Genovese al Fortino	28	Alimentari (No Automarket) e Non Alimentari
TRATTO 4 Lato mare Lungomare Imperatore Augusto dal Molo Sant'Antonio al semaforo Autorità Portuale	46	Fast Food (Automarket)
TRATTO 5 Lato terra Lungomare Imperatore Augusto dal Fortino all'Autorità Portuale	94	Alimentari (No Automarket) E Non Alimentari
TOTALE STALLI	176	

La disposizione dei posteggi così individuati all'interno delle aree pubbliche potrà essere modificata con Ordinanza del Sindaco per improrogabili esigenze relative a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica.

Articolo 12

Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Bari prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti

AM Alimentari e Misti
alimentare con esclusione di carni e prodotti ittici
carni
Salumi e latticini
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesci, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolci
bevande
erboristeria
Parafarmacia

NA BI Non Alimentari a basso impatto
Non alimentare
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
Prodotti per animali e articoli per l'agricoltura (con esclusione di animali vivi)
fiori e piante

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoio

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV,
libri, giornali, cartoleria, CD, dischi e musicassette
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese (non alimentare);
altri prodotti.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 6, comma 1 del presente Regolamento;
 - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 14

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.
3. La merce esposta deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.
Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, è necessario attenersi al quanto disposto al precedente art. 8 commi 1 e 2 del presente regolamento.

7. L'operatore commerciale:
- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
- occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
 - di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
9. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
10. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
11. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
12. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
13. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 15

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. La Ripartizione Sviluppo Economico provvede alla predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi nei mercati cittadini, che devono essere recapitati al competente Assessorato Regionale entro il 30 aprile ed il 30 settembre ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le domande di rilascio di autorizzazione ed assegnazione di posteggio possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di inizio della pubblicazione del bando. Le domande eventualmente pervenute dopo il predetto termine sono respinte e non danno alcuna priorità nei bandi successivi o in eventuale assegnazione futura. L'esito dell'istanza, nonché le graduatorie provvisorie e definitive, sono comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Bari e affissione presso la Ripartizione Sviluppo Economico nelle date indicate nello stesso bando. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e provvede alla formulazione delle

graduatorie tenendo conto, nell'ordine, dei criteri indicati al comma 3 del presente articolo. L'esito dell'istanza viene comunicato agli interessati nel termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze.

3. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, il Comune rilascia la concessione duodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.P., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Professionalità acquisita: per i mercati settimanali ove è ubicato il posteggio richiesto, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, come risultante dagli atti d'ufficio, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,01 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale); per i mercati giornalieri è determinata dal periodo di esercizio dell'attività nell'ambito del mercato, in relazione ai mesi di esercizio della stessa (punti 0,5 per ogni mese decorrente dalla data di consegna del posteggio o dalla data di comunicazione del subentro).
 - b) Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).
 - c) Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.
 - d) Nella predisposizione di specifici bandi approvati con determinazione dirigenziale, sarà possibile, per esigenze e circostanze preventivamente valutate dal Dirigente in conformità alle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, inserire i criteri indicati dalla L. R. Puglia 16.04.2015 n. 24 art. 30 comma 4 lett. b), attribuendo 7 punti. Atteso che, tale assegnazione di punteggio costituisce motivo di assegnazione dei posteggi, l'effettiva mancata applicazione delle prescrizione derivanti da tali criteri è motivo di revoca della concessione di posteggio e, l'attività effettivamente svolta è sanzionabile in applicazione della L. R. Puglia 16.04.2015 n. 24 art. 61 commi 3 e 4.
 - e) In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:
 - I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;
 - III) Stato di disoccupazione;
 - IV) Invalidità;
 - V) Carico familiare;Ciascuno dei 5 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.
4. Le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni, saranno escluse; per coloro che sono già assegnatari di posteggio/locale presso i mercati gestiti da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi.
5. Qualora sia stata effettuata una ripartizione dei posteggi in relazione a categorie/settori merceologici, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. In relazione a tali indicazioni, vengono

predisposte distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultano averne diritto, nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 3.

6. In caso di soppressione di posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Articolo 16

Assegnazione di posteggi a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale

1. Con decorrenza dalla data di scadenza della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 15 e, comunque, entro e non oltre il 20 aprile ed il 20 settembre di ciascun anno, possono essere presentate istanze di concessione di posteggio da parte di produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale. Il Comune, verificata la disponibilità del posteggio richiesto e la presenza di posteggi assegnabili nel mercato entro il limite percentuale del 5 %, provvede alla pubblicazione dell'istanza presso il proprio sito istituzionale e all'albo pretorio per la durata di 15 giorni al fine di presentare eventuali istanze concorrenti.
2. Decorso il termine di pubblicazione delle istanze, le stesse sono valutate secondo il seguente ordine di priorità: primariamente i soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992, in subordine i produttori agricoli, in fine le associazioni di commercio equo e solidale.
3. Alle istanze di assegnazione dei posteggi, i portatori di handicap devono allegare la fotocopia della certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992, i produttori agricoli devono allegare il titolo di disponibilità del terreno e specifico elenco dei prodotti coltivati e di cui si intende effettuare la vendita, le associazioni di commercio equo e solidale devono fornire documentazione idonea a comprovare l'esercizio del commercio equo e solidale.
4. Nel caso si intenda vendere prodotti alimentari, sia i portatori di handicap che le associazioni di commercio equo e solidale devono produrre l'attestazione del possesso del requisito professionale.
5. Per tutte le tipologie di operatori, le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni, saranno escluse; per coloro che sono già assegnatari di posteggio/locale presso i mercati gestiti da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi.

Articolo 17

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Nel caso di concorso di più istanze da parte di produttori agricoli, si procede alla selezione secondo i criteri di seguito indicati:

- a) Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese Agricole (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60);
- b) Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3;
- c) In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:
 - 1) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;

II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera

III) Invalidità;

IV) Carico familiare.

Ciascuno dei 4 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente

Articolo 18

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di handicap

Nel caso di concorso di più istanze da parte di portatori di handicap, si procede alla selezione secondo i criteri di seguito indicati:

1. Professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto, per i mercati settimanali, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, come risultante dagli atti d'ufficio, entro l'orario di inizio previsto, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale), mentre per i mercati giornalieri la professionalità acquisita è determinata dal periodo di esercizio dell'attività nell'ambito del mercato, determinata dai mesi di esercizio della stessa (punti 0,5 per ogni mese decorrente dalla data di consegna del posteggio).
2. Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).
3. Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.
4. In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:
 - I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;
 - III) Stato di disoccupazione;
 - IV) Carico familiare.Ciascuno dei 4 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.

Articolo 19

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati a operatori del commercio equo e solidale

Nel caso di concorso di più istanze da parte di operatori del commercio equo e solidale, si procede alla selezione secondo i criteri di seguito indicati:

1. Professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto, per i mercati settimanali, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, come risultante dagli atti d'ufficio, entro l'orario di inizio previsto, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale), mentre per i mercati giornalieri la professionalità acquisita è determinata dal periodo di esercizio dell'attività nell'ambito del

mercato, determinata dai mesi di esercizio della stessa (punti 0,5 per ogni mese decorrente dalla data di consegna del posteggio).

2. Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).
3. Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.
4. In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:
 - I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;
 - III) Stato di disoccupazione;
 - IV) Invalidità;
 - V) Carico familiare.Ciascuno dei 5 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.

Articolo 20

Cauzione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati coperti

Gli assegnatari dei posteggi consistenti in locali e/o box, sia in esito a bando di assegnazione che a seguito di comunicazione di subentro o a qualsiasi altro motivo di assegnazione di nuovo o diverso posteggio, dovranno costituire polizza fideiussoria o deposito cauzionale di un importo pari a 3 volte il canone mensile secondo le modalità specificatamente richieste dal Comune; in mancanza si riterrà sussistente la rinuncia all'assegnazione.

Articolo 21

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il titolare del posteggio soppresso ha priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili indipendentemente dalla merceologia trattata; il nuovo posteggio, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- b) qualora non vi siano posteggi disponibili nell'ambito dell'area di mercato, ove possibile, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio.

Articolo 22

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore concessionario è tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente.
2. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, in tale ultimo caso non è riconosciuta la presenza; non hanno alcun valore, le presenze eventualmente registrate durante i periodi di cancellazione o sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche dal registro imprese. Per anzianità di presenza nel mercato, si considera anche l'anzianità maturata dal dante causa per cessione di

azienda riferita alla cessione unica e diretta a favore dell'operatore commerciale interessato, se più favorevole per esso.

3. Il Comune, di regola, istituisce in tutti i mercati un servizio di rilevazione e registrazione delle presenze maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria da pubblicizzare nelle forme più idonee ed opportune.

Articolo 23

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Per ciascun mercato settimanale viene tenuto un elenco con relativa graduatoria degli operatori del commercio ambulante legittimati alla temporanea occupazione del posteggio occasionalmente libero; a tale elenco si viene iscritti previa istanza dell'interessato.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al precedente punto 1, per coloro che effettuano la vendita di prodotti alimentari non è consentita,
3. Nel caso di assenza dell'operatore assegnatario di posteggio nel mercato settimanale, si procede all'assegnazione dello stesso posteggio ad altro operatore.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione nei mercati settimanali è annualmente aggiornata dal Comune, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate dagli operatori, anche in modo discontinuo (punti 0,01 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale), e l'anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della richiesta di inserimento nell'elenco di cui trattasi, mentre nel caso di soggetti esercenti per subentro ad altro operatore del commercio ambulante, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60). La Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, indipendentemente dai prodotti trattati, assegna agli operatori presentatisi nel mercato, nell'ordine di graduatoria, i posteggi che risultano liberi nel corso della verifica; l'operatore che non accetta il posteggio spettante è considerato rinunciatario e perde la presenza della giornata.
5. L'assegnazione temporanea è ammessa per i posteggi su area scoperta presso i mercati settimanali, mentre è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e manufatti stabili di proprietà del concessionario o del Comune, nonché nei mercati giornalieri o nei posteggi isolati ubicati su strada.
6. I soggetti, che risultano cessati o cancellati dal registro imprese della C.C.I.A.A., perdono le presenze maturate sin dalla data di cancellazione/cessazione, anche se provvedono ad una nuova iscrizione o alla riattivazione della stessa iscrizione; conseguentemente ne viene modificata la graduatoria.

Articolo 24

Miglioria di posteggi

1. Con decorrenza dalla data di scadenza della pubblicazione del bando di cui all'art. 15 e, comunque, entro e non oltre il 20 aprile ed il 20 settembre di ciascun anno, possono essere presentate istanze di miglitoria consistenti nel trasferimento presso i posteggi liberi presenti nello stesso mercato o nel cambio di merceologia.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 comma 6 della L.R. Puglia 24/2015, il Comune svolge adeguata informazione mediante la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e all'albo pretorio.
3. Le graduatorie per istanze concorrenti di miglitoria o cambio posteggio saranno determinate con i criteri indicati all'art. 15, con esclusione dei punteggi derivanti dallo stato di disoccupazione.

Articolo 25

Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Bari, entro sessanta giorni, la Comunicazione di Subentro sottoscritta anche dal cedente, allegandovi copia dell'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi devono darne comunicazione entro 6 mesi dalla data di morte del titolare; qualora l'erede subentrante non sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, lo stesso può chiedere la prosecuzione dell'attività per 1 anno.
2. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
3. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
4. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Bari, che provvede alle necessarie annotazioni.
5. L'esercizio dell'attività da parte del subentrante, viene interdetto, con conseguente cessazione degli effetti del subentro, nei casi di seguito indicati:
 - a) Il cedente risulta inadempiente o moroso nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati o fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni.
 - b) Il cedente sia stato dichiarato decaduto o revocato, benché non sia stata data ancora esecuzione al provvedimento.
 - c) Nel caso di mancanza dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'esercizio dell'attività commerciale
6. Nel caso di inibizione dell'attività da parte del subentrante la comunicazione prodotta vale a dichiarare la cessazione dell'attività da parte del dante causa.
7. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati, al fine di collegare in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

Articolo 26

Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è decaduta quando:

- a) Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività,
- b) Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) Qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per l'esercizio dell'attività ivi autorizzata per periodi superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare o per oltre un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
- d) Nel caso di mancato pagamento di 2 mensilità di canone del posteggio/locale o per il mancato pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni.
- e) Nel caso in cui l'operatore sospenda volontariamente l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta preventiva dell'interessato.

- f) Nel caso in cui l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A su aree pubbliche non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per 2 manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.

Articolo 27

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree indicate al successivo articolo 30 del presente Regolamento per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Il Comune, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 28

Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), da presentarsi al SUAP del Comune di Bari, qualora ivi si intenda iniziare l'attività.
2. E' vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, effettuando l'attività in maniera immediata e a pronta richiesta dell'utente, senza necessità di allestimenti e apprestamenti ulteriori rispetto all'istantanea fornitura del prodotto venduto.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree di seguito indicate:
 - a) presso la piazza Umberto I, via Sparano Da Bari, via Argiro e corso Cavour del quartiere Murat;
 - b) presso la via Duca degli Abruzzi e la piazza del porto in Torre a Mare;
 - c) presso il porticato ubicato in via Estramurale G. Capruzzi, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Salandra e l'intersezione con corso Benedetto Croce;
 - d) a meno di mt. 300 dagli edifici pubblici quali Uffici Postali, Prefetture, Questura, Caserme, Ente Regione, Comune, Scuole, Chiese etc.
 - e) nelle aree in cui è vietata la sosta dei veicoli ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada;
 - f) a 300 metri dai mercati, dalle fiere e dalle aree dove si svolgono manifestazioni occasionali;

4. l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto temporaneamente, con ordinanza dirigenziale, per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza della circolazione stradale, di tutela igienico sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano, o per altri motivi di pubblico interesse, fermi restando i casi in cui il provvedimento è di stretta competenza sindacale in applicazione del D.lgs 267/2000 art. 50 c. 5 e ss.
5. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
6. Anche per i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari, è consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e siano coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito in aree demaniali marittime, solo previo concessione o autorizzazione da parte della competente autorità di gestione del demanio marittimo.

Articolo 29

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 30

Orario dei mercati

1. Presso i mercati settimanali, le attività commerciali si svolgono dalle ore 08.00 alle ore 14.00; nei predetti mercati gli operatori devono presentarsi dalle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, solo entro tale periodo di tempo possono esser effettuate le operazioni di allestimento degli stalli, analogamente le operazioni di sgombero delle aree occupate non possono protrarsi oltre le ore 15.00. Dal primo lunedì fino al venerdì della sola prima settimana dei mesi di luglio e agosto, salvo deroghe particolari su richiesta delle associazioni di categoria o su iniziativa dell'Amministrazione sentite le stesse, l'attività commerciale presso i mercati settimanali si svolge dalle ore 16,00 alle ore 21,00, le operazioni di sgombero delle aree occupate non possono protrarsi oltre le ore 22,00.
2. Presso i mercati giornalieri ubicati in strutture coperte, l'attività di vendita si svolge nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 14.00, mentre il sabato ed i giorni prefestivi si svolge dalle ore 07.00 alle ore 14.30, le operazioni di carico della merce possono essere effettuate non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, mentre le operazioni di chiusura dei punti vendita non possono protrarsi oltre le ore 15.00; per i mercati giornalieri ubicati sulla pubblica via, gli orari corrispondono con quelli dei mercati settimanali indicati al precedente comma 1.
3. I mercati non si svolgono durante i giorni festivi, salvo deroghe particolari su richiesta delle associazioni di categoria o su iniziativa dell'Amministrazione comunale sentite le stesse.

4. I mercati giornalieri, nella giornata del 23 dicembre si svolgono dalle ore 07.00 alle ore 24.00, mentre nelle giornate del 24 e del 31 dicembre si svolgono dalle ore 07.00 alle ore 17.00, anche se si tratta di giorni festivi.
5. Con specifica ordinanza possono essere disposti orari diversi da quelli innanzi indicati, ivi compresa la possibilità di prolungamento dell'orario di apertura in ore serali.
6. Presso i mercati giornalieri che si tengono in strutture attrezzate e coperte, gestiti da soggetti terzi, i quali assumono a proprio carico le spese idrico – fognarie, di energia elettrica e di pulizia, l'orario di svolgimento dell'attività commerciale può essere protratta in via ordinaria con specifica ordinanza, previa richiesta del soggetto gestore del mercato.

TITOLO IV

FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE

MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 31

Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Bari, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre e di rilevanza locale e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

Articolo 32

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle Fiere

1. Per le fiere inserite nel piano del commercio su area pubblica, il Comune rilascia la concessione del posteggio per la durata di 7 anni in applicazione dell'art. 29 comma 3 della L. 24/2015, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa, sulla base di una graduatoria; ove sia prevista l'articolazione merceologica dei posteggi, il Comune dispone vincoli di esclusiva vendita dei relativi prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione dei partecipanti, salvo il limite del possesso del requisito professionale ove necessario.
2. Individuati i posteggi vacanti nella fiera, il Comune rilascia la concessione settennale del posteggio e la relativa autorizzazione previo bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.P., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) Professionalità acquisita nella fiera ove è ubicato il posteggio richiesto, determinata in base al numero di volte che l'operatore vi ha partecipato, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni annualità per un massimo di 5).
 - b) Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).

- c) Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.
- d) In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:
- I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;
 - III) Stato di disoccupazione;
 - IV) Invalidità;
 - V) Carico familiare.
- Ciascuno dei 4 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente
3. Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione pluriennale alla partecipazione alla fiera la vendita di merci diverse da quelle autorizzate.
4. I posteggi, che risultano vacanti dopo aver esaurito la graduatoria dei concessionari, sono assegnati per chiamata ai soggetti la cui posizione in graduatoria eccede il numero dei posteggi da assegnare. Qualora la Fiera si svolge in più giorni e l'operatore, benché compreso in graduatoria si presenta alla manifestazione nei giorni successivi al primo, potrà essere assegnatario solo di posti eventualmente ancora liberi.
5. L'esito dell'istanza, nonché le graduatorie provvisorie e definitive, sono comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Bari e affissione presso la Ripartizione Sviluppo Economico nelle date indicate nello stesso bando.

Articolo 33

Manifestazioni occasionali riservate a soggetti non iscritti al registro delle imprese e non esercenti l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale ovvero prodotti artigianali e quelli di cui all'art. 1 comma 3 L. R. Puglia 24/2015

1. Non costituiscono fiera o mercato, gli eventi occasionalmente organizzati per una durata complessiva non superiore a 12 giorni nel corso dell'intero anno solare; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi di svolgimento della manifestazione possono essere sia continuativi che con cadenza periodica, nel suddetto numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell'attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività della manifestazione.
2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare i soggetti non iscritti al registro delle imprese e non esercenti l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale ovvero prodotti artigianali e quelli di cui all'art. 1 comma 3 L. R. Puglia 24/2015.
3. Tali eventi sono legittimati dalla concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Municipio competente per territorio, che con proprio provvedimento ha istituito l'evento limitatamente all'anno in corso, definendone le caratteristiche, l'ampiezza di occupazione, il numero dei partecipanti ed i beni esposti.
4. Qualora il Municipio abbia istituito l'evento di propria iniziativa consentendovi l'accesso a soggetti singoli ed autonomi, di tale istituzione ne viene data notizia mediante pubblicazione al sito internet del Comune e nelle altre forme ritenute opportune dallo stesso Municipio e, le assegnazioni delle occupazioni di suolo pubblico, sono effettuate secondo criteri definiti nell'atto istitutivo; in ogni caso, considerata l'occasionalità dell'evento, non costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato alle precedenti edizioni.

5. In occasione di tali eventi, è possibile o autorizzare singoli espositori oppure autorizzare un soggetto promotore che comunica al Municipio i partecipanti all'esposizione e i beni venduti; nel corso di tali eventi è possibile effettuare la vendita solo dei beni compresi nella tipologia dichiarata in apposito elenco preventivamente esibito al Municipio organizzatore, dallo stesso vidimato e tenuto presso il luogo di esposizione ove si effettua la vendita.
6. Tali eventi non possono essere effettuati in prossimità delle sedi di mercato o fiera durante il periodo di svolgimento degli stessi, salvo che non trattino beni completamente diversi da quelli venduti nel mercato o fiera vicini.
7. Resta ferma la distinzione delle competenze di cui all'art. 2 del vigente Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Bari.

Articolo 34

Manifestazioni occasionali riservate a operatori del commercio su area pubblica e altri soggetti iscritti al registro delle imprese

1. In applicazione della L.R. Puglia 24/2015 art. 35, i Municipi possono istituire fiere straordinarie o promozionali non comprese nel piano del commercio.
2. Le manifestazioni indicate al presente articolo possono avere una durata complessiva non superiore a 12 giorni nel corso dell'intero anno; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 Dicembre al 6 Gennaio, di solo prodotti/articoli natalizi. Tali periodi di svolgimento della manifestazione possono essere sia continuativi che con cadenza periodica, nel suddetto numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell'attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività della manifestazione.
3. A tali manifestazioni possono partecipare tutti coloro che sono iscritti al registro delle imprese e che esercitano l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale.
4. I Municipi con propria deliberazione istituiscono le manifestazioni trattate dal presente articolo, individuando l'area, i giorni di svolgimento, gli orari e le tipologie di merci; i criteri per la redazione delle graduatorie devono essere quelli indicati dal precedente articolo 14.
5. Di tale istituzione ne viene data notizia mediante pubblicazione al sito internet del Comune e nelle altre forme ritenute opportune dallo stesso Municipio per al meno 15 giorni; le istanze di partecipazione devono pervenire al Municipio al meno 60 giorni prima della data fissata, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata, la graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 14 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione.
6. In ogni caso, considerata l'occasionalità dell'evento, non costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato all'esposizione nelle precedenti edizioni.

Articolo 35

Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

In applicazione del D.L. 5/2012 art. 41, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Municipio che ha istituito la manifestazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 36

Aree private messe a disposizione (art. 21 LR. n. 11/2001)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di Bari un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Bari può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 37

Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Bari può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa, mediante pubblicazione di manifestazione d'interesse, qualora ne ricorrano i presupposti, a cui possono partecipare i soggetti interessati ed ammessi dalla Legge Regionale.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Bari per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 38

Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di Bari o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 39

Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza dei Mercati è affidata alla Polizia Locale.

Articolo 40

Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, articolo 61, comma 3, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.
2. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art.61 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro.
3. per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/1981, n.689 e successive variazioni ed integrazioni.
6. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 41

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il regolamento ed il piano del commercio su area pubblica approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2009 e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2011, integra le disposizioni della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2014 e ss.mm. e ii. e le disposizioni del regolamento per le occupazioni di suolo pubblico vigente.



IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE

ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”* e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017, nonché ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, articolo 64, comma 9 bis

Capitolo 9

Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica

9.1 Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Recentemente, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato significativamente le precedenti disposizioni legislative, disponendo l'abrogazione dei seguenti articoli e commi del D.Lgs. 170/2001:

- articolo 1, comma 2; articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6; articolo 4, comma 1; articolo 6, nonché la modifica dei seguenti articoli e commi:
 - articolo 1, comma 1;
 - introduzione dell'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita), che rimandando all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce la possibilità di apertura di nuovi punti vendita a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
 - inserimento all'articolo 5 dei commi d-sexies) e d-septies;
 - introduzione dell'art. 5 bis (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi);
 - introduzione del comma 1-bis all'articolo 9

La L.R. 24/2015, così come modificata dalla L.R. 12/2018, all'art. 64, comma 9 bis ha sancito la cessazione di efficacia delle norme del titolo III del Codice del Commercio che risultano incompatibili con la legge statale.

In ragione di ciò, la Legge 96/2017 dà luogo al seguente nuovo testo coordinato in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di seguito illustrato:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:*
 - a) *esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;*
 - b) *non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.*

Art. 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. *Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.*
2. *Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:*
 - a) *le rivendite di generi di monopolio;*
 - b) *le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;*
 - c) *i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;*
 - d) *le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;*
 - e) *gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;*
 - f) *gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.*

Art. 3 Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4 Parità di trattamento

- 1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita)

- 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
- 3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- 4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

Art. 5 Modalità di vendita

- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;*
- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;*
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.*
- d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;*
- d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;*
- d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;*
- d-quinques) le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo sono nulle per contrasto con la norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.*
- d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;*
- d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale*

Art. 6 Stampa estera

- 1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.*

Art. 7 Monitoraggio del mercato editoriale

- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.*

Art. 8 Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*
- 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*

9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
2. La vendita di pastigliaggi nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non).

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione SCIA al Comune.

Art. 6 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto applicabili.



Città di Bari

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11

Capitolo 10

Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge", nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali".
2. Il presente Regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
 - Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
 - Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nel testo, per brevità citato come "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
 - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- Legge Regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
- Legge Regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente Regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee Guida per il recepimento dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11, finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

Art. 3 Classificazione e anagrafe degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

- b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
 - c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
- 2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
 - 3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.
 - 5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:
 - a) Apertura nuovi impianti;
 - b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
 - c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
 - d) Dismissione.
 - 6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

TITOLO II

INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

Art. 4 Verifiche comunali

- 1. Il Comune di Bari effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
- 2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.Lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
- 3. Il Comune di Bari entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Art. 5

Incompatibilità. Definizioni

- 1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno del centro abitato, delimitato dal Comune di Bari ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della Strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della Strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno del centro abitato, delimitato dal Comune di Bari ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dal centro abitato situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune di Bari. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Bari dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6

Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
- Zona 1.** Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);
- Zona 2.** Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)
- Zona 3.** Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);
- Zona 4.** Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7

Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente,

della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della Strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.
3. Il Comune di Bari può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.
4. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.
5. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune di Bari può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
6. È vietata l'installazione di nuovi impianti di carburanti e l'ampliamento di quelli esistenti:
 - nella città vecchia, così come delimitata da Piazza Massari al Teatro Margherita e dal Corso Vittorio Emanuele;
 - nel quadrilatero Murattiano delimitato da C.so V. Emanuele, C.so Cavour, C.so Italia e Via Manzoni
 - sui marciapiedi dei giardini pubblici e delle piazze.

La deroga è prevista solo nei casi di impianti a corredo di strutture di parcheggio sotterranee o di superficie.

Art. 9

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:
- a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune di Bari nelle proprie previsioni urbanistiche per le

zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;
2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune di Bari del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.
3. Per le installazioni di nuovi impianti nelle aree destinate a servizi alla residenza, definite dall'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G., e Aree a verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di tipo B (verde di quartiere), definite dall'art. 31 delle stesse N.T.A., le superfici da destinare agli insediamenti di impianti di carburanti devono essere reperite all'interno di dette aree o maglie e limitatamente alla quota parte destinata a parcheggi dalle stesse.
4. Negli impianti di carburanti sono consentite le seguenti attività accessorie:
 - attività rivolte all'automezzo: Lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
 - attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavola calda, edicola nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non rivolti prevalentemente alla persona.

È comunque esclusa la realizzazione di qualsiasi struttura a carattere ricettivo così come definita nella normativa Regionale di settore.

Art. 10

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.
2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11

Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
 - a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
 - b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
 - a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
 - b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
 - c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.
4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune di Bari.

Art. 12

Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13

Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

TITOLO V

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Bari rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del Comune di Bari ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b) la località in cui si intende installare l'impianto;
 - c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
 - d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
 - e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
 - a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del Decreto Presidente Repubblica n. 151/2011 e Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.
4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15

Modifica e ristrutturazione degli impianti

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.
2. per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza

antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.

3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.
4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 16

Potenziamento e ristrutturazione totale

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17

Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Bari con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.
3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Bari. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.
4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestazione o rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18

Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune di Bari con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20

Collaudo degli impianti

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21

Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

TITOLO VI ORARI E TURNAZIONI

Art. 22

Principi generali

1. Il Comune di Bari determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della L.R. 24/2015 e s.m.i., sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della stessa legge.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23

Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo

1. Il Comune di Bari, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. b) della L.R. 24/2015 e s.m.i., può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24

Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Bari che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25

Deroghe

1. Il Comune di Bari può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26

Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D.Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27

Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Al Comune di Bari, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28

Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29

Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune di Bari ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Capitolo 11

Forme speciali di vendita al dettaglio

La Legge Regionale 24/2015 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, detta specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

11.1 Gli spacci interni

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

11.2 Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5, della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
3. Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

11.3 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
- 2) È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 3) Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
- 4) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il

numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

- 5) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- 6) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 7) Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
- 7) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

11.4 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

- 1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
- 3) L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 4) L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
- 5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- 6) Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 7) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 8) Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
- 9) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
- 9) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Capitolo 12

Sanzioni e norme finali

12.1 Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Bari. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il Comune di Bari è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*).
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno* e successive modificazioni), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (*Modifiche al sistema penale*).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015 e al presente Documento Strategico del Commercio, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Bari per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.
11. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*).

12.2 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.
3. Il titolo abilitativo è revocato:
 - a) qualora il titolare:
 1. chiuda volontariamente l'attività;
 2. non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
 3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
 5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 6. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
 8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
 - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
 - c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del comune.

12.3 Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia

1. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.